

CONFERIMENTO DI CAPACITÀ DI TRASPORTO

5.1 QUALIFICA E REGISTRAZIONE DELL'UTENTE	2
5.1.1 <i>Procedura sintetica per l'accesso al servizio di trasporto</i>	2
5.2 CONTRATTO DI TRASPORTO	2
5.3 REQUISITI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO DI TRASPORTO.....	3
5.3.1 <i>Qualifica di Cliente Idoneo</i>	3
5.3.2 <i>Autorizzazione alla vendita</i>	3
5.3.3 <i>Ulteriori Requisiti di cui alla Delibera 512/21</i>	3
5.3.4 <i>Requisiti per immissione e prelievo</i>	3
5.3.5 <i>Garanzie finanziarie</i>	4
5.4 PERDITA DEI REQUISITI	7
5.5 RICHIESTE DI ACCESSO	8
5.6 RICHIESTE NON VALIDE.....	8
5.7 RICHIESTE RIFIUTATE	8
5.8 IL CONFERIMENTO DI CAPACITÀ ALL'INIZIO DELL'ANNO TERMICO.....	9
5.8.1 <i>Oggetto del conferimento</i>	9
5.8.2 <i>Criteri di conferimento della capacità ai Punti di Consegna</i>	10
5.8.3 <i>Criteri di conferimento della capacità ai Punti di Riconsegna su RR direttamente allacciati alla rete di trasporto</i>	10
5.8.4 <i>Criteri di conferimento della capacità ai Punti di Riconsegna su RR interconnessi con reti di distribuzione (City Gate)</i>	12
5.8.5 <i>Le risultanze del conferimento di capacità</i>	13
5.9 CONFERIMENTI DI CAPACITÀ AD ANNO TERMICO AVVIATO	14
5.9.1 <i>Oggetto del conferimento</i>	14
5.9.2 <i>Criteri di conferimento di capacità disponibile ad anno termico avviato</i> .	15
<i>Conferimento di capacità ad anno termico avviato sui Punti di Riconsegna interconnessi alle reti di distribuzione</i>	15
<i>Conferimento di capacità ad anno termico avviato sui Punti di Riconsegna direttamente allacciati alla rete</i>	15
<i>Conferimento di capacità ad anno termico avviato sui Punti di Riconsegna termoelettrici</i>	16
<i>Conferimento di capacità per avviamenti di Punti di Riconsegna su RR direttamente allacciati</i>	17
<i>Richiesta di capacità per l'avvio di nuovi Punti di Consegna da Produzione Locale o nuove produzioni</i>	17
<i>Richiesta di capacità per Punti di Riconsegna su RR con prelievi concentrati in periodi fuori punta</i>	17

5.1 QUALIFICA E REGISTRAZIONE DELL’UTENTE

L'accesso al servizio di trasporto sulla rete di metanodotti gestita dal Trasportatore è consentito in maniera imparziale ed a parità di condizioni a tutti i soggetti che, siano essi persone fisiche o giuridiche, soddisfano determinati requisiti, indicati nel presente capitolo.

5.1.1 Procedura sintetica per l’accesso al servizio di trasporto

Si riporta a scopo semplificativo la sequenza di passaggi richiesti all’Utente per l’accesso al servizio di trasporto:

- Stipula del Contratto di trasporto e dei relativi allegati
- Presentazione delle garanzie finanziarie o di rating creditizio
- Invio della richiesta di conferimento di capacità per i Punti non interconnessi alle reti di distribuzione (*city gates*)
- Approvazione richieste di conferimento da parte del Trasportatore

I dettagli dei requisiti, delle informazioni richieste e delle tempistiche per l’accesso al servizio di trasporto sono descritti nei successivi paragrafi del presente capitolo.

5.2 CONTRATTO DI TRASPORTO

Il Contratto di Trasporto è il contratto attraverso il quale le parti contraenti, cioè il Trasportatore e gli Utenti, definiscono gli elementi specifici del servizio di trasporto richiesto e sottoscrivono esplicita ed integrale accettazione del Codice di Rete e delle tariffe di trasporto in vigore. Il facsimile del Contratto di Trasporto è disponibile sul sito Internet del Trasportatore.

Il Contratto di Trasporto è caratterizzato da una durata annuale, a partire dal 1° ottobre di ogni anno e fino al 30 settembre dell’anno successivo.

Il Contratto di Trasporto dovrà essere sottoscritto dalle Parti prima dell’invio delle richieste di accesso, ed è condizione necessaria per l’accesso al Portale SGI¹ per l’invio delle richieste di accesso e della loro approvazione.

Il Portale SGI è reso disponibile attraverso apposito link dal sito internet del Trasportatore.

¹ Portale SGI: si intende il servizio con interfaccia WEB approntato dal Trasportatore e offerto agli Utenti per la gestione via internet dei processi di conferimento, cessione e trasferimento di capacità di trasporto di gas naturale sulla rete del Trasportatore come previsti dal Codice di Rete.

5.3 REQUISITI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO DI TRASPORTO

I soggetti che richiedono l'accesso al servizio di trasporto sono tenuti ad attestare, conformemente a quanto previsto dalla Delibera, tramite la presentazione di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, i requisiti illustrati di seguito.

5.3.1 Qualifica di Cliente Idoneo

L'Utente dovrà possedere i requisiti di cui all'Articolo 22 del Decreto Legislativo 164/00.

5.3.2 Autorizzazione alla vendita

In caso di vendita ai Clienti Finali l'Utente dovrà inoltre possedere i requisiti di cui all'Art. 17 del D.lgs 164/2000

5.3.3 Ulteriori Requisiti di cui alla Delibera 512/21

Ai sensi di quanto previsto dalla Delibera 512/21, comma 4, l'accesso al servizio di trasporto presso un Punto di Consegna ovvero un Punto di Riconsegna presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto, ove il Titolare dell'Impianto di misura sia diverso dal Trasportatore, è consentito ai soggetti interessati alla stipula del Contratto di Trasporto qualora il Titolare dell'Impianto di misura abbia presentato l'Accordo di Metering sottoscritto con riferimento al Punto medesimo.

5.3.4 Requisiti per immissione e prelievo

Per consentire al Responsabile del bilanciamento la gestione delle posizioni di disequilibrio di ciascun Utente, compresi quelli della rete SGI, l'Utente che intenda accedere al servizio di trasporto offerto dal Trasportatore deve disporre del contratto di trasporto con l'Impresa Maggiore, ed essere, quindi, in possesso dei requisiti per immettere e prelevare gas ai punti della rete dei gasdotti, essendo Utente del Bilanciamento ai sensi delle delibere 45/11arg e 312/2016/R/Gas.

5.3.5 Garanzie finanziarie

Requisito necessario per l'accesso al servizio di trasporto, a garanzia della copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento e dall'erogazione del servizio ai sensi dell'articolo 14 della delibera 137/02, è costituito dal possesso di uno "rating" creditizio di provata affidabilità, o, in alternativa, la fornitura di adeguate garanzie finanziarie.

La valutazione della solidità finanziaria del richiedente è svolta dal Trasportatore secondo i seguenti criteri:

- a) E' considerato soddisfacente, senza necessità delle ulteriori garanzie di cui ai punti successivi, il possesso di un "rating" creditizio, fornito da primari organismi internazionali, con riferimento all'indebitamento di medio-lungo termine, pari ad almeno:

Baa3	se fornito da Moody's Investor Services; oppure
BBB-	se fornito da Standard & Poor's Corporation
BBB-	se fornito da Fitch Ratings

Il potenziale Utente è tenuto a fornire apposita attestazione, rilasciata da uno degli organismi sopra citati, comprovante il livello di "Rating" assegnato, nonché a comunicare eventuali variazioni successivamente avvenute.

- b) Qualora il criterio di cui al punto a) sia soddisfatto dalla società controllante il soggetto richiedente, quest'ultimo potrà presentare al Trasportatore una lettera di garanzia (lettera di patronage forte o "Parent Company Guarantee") rilasciata dalla controllante a favore del Trasportatore che esprima espressamente l'impegno - attivabile "a prima richiesta" da parte di quest'ultima - a far fronte alle obbligazioni di pagamento nei confronti del Trasportatore in nome e per conto del soggetto richiedente. Il testo della lettera di garanzia viene pubblicato sul sito internet del trasportatore e non potrà in alcun modo essere modificato.

In caso di perdita del "rating" creditizio da parte dell'Utente ovvero da parte della società controllante ovvero nel caso in cui la società controllante perda il controllo (ai sensi dell'articolo 2362 del Codice Civile) dell'Utente, quest'ultimo è tenuto ad adeguare la garanzia presentata entro e non oltre 7 giorni di calendario, pena l'applicazione delle disposizioni di cui al capitolo 18 del codice di rete

- c) Qualora non siano soddisfatti i criteri di cui ai precedenti punti a) e b), il soggetto richiedente dovrà presentare al Trasportatore:
- I. a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento (Garanzia A), l'attivazione di una garanzia finanziaria a prima richiesta emessa da

- istituto bancario italiano o da filiale italiana di banca estera o da società assicurativa italiana o di società assicurativa estera, per un valore pari a un terzo (1/3) dei corrispettivi di capacità dovuti per un'annualità del Contratto, moltiplicato per la capacità conferita;
- II. a copertura delle obbligazioni derivanti dall'erogazione del servizio (Garanzia B), l'attivazione di una garanzia finanziaria a prima richiesta emessa da istituto bancario italiano o da filiale italiana di banca estera o da società assicurativa italiana o di società assicurativa estera, per un importo pari a: 30 moltiplicato per la capacità conferita giornaliera moltiplicata per la somma dei corrispettivi unitari variabili e delle componenti tariffarie addizionali della tariffa di trasporto a copertura di oneri di carattere generale del sistema gas². Il valore di tale garanzia (Garanzia B) non può essere superiore ad un terzo (1/3) dei corrispettivi di capacità dovuti per un'annualità del Contratto, moltiplicato per la capacità conferita.
- d) In tal caso la stipula del Contratto di Trasporto sarà subordinata alla fornitura delle predette garanzie.
Gli istituti fideiubenti dovranno avere i seguenti requisiti:
1. iscritto/a all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, nel caso di garanzia emessa da istituto bancario, ovvero all'albo IVASS delle imprese abilitate all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa sul territorio della Repubblica Italiana nel caso di garanzia emessa da società assicurativa;
 2. in possesso di un “rating” creditizio relativo all'indebitamento di lungo termine, fornito dai primari organismi internazionali
 - Moody's Investor Services;
 - Standard & Poor's Corporation;
 - Fitch Ratings;
 - DBRS

pari ad almeno:

Baa3 se fornito da Moody's Investor Services; oppure BBB- se fornito da Standard & Poor's Corporation; oppure BBB- se fornito da Fitch Ratings; oppure BBB low se fornito da DBRS.

Qualora tale criterio sia soddisfatto dalla società controllante l'istituto bancario ovvero la società assicurativa fideiubente (ai sensi dell'articolo 2362 del Codice Civile), la garanzia dovrà essere accompagnata da una dichiarazione resa dalla società controllante con cui quest'ultima si impegna: - a comunicare tempestivamente a SGI eventuali variazioni dell'assetto societario dell'istituto bancario ovvero della società

² Corrispettivi unitari variabili e delle Componenti tariffarie addizionali della tariffa di trasporto a copertura di oneri di carattere generale del sistema gas come definiti ai sensi del RTTG e delle Tariffe di trasporto approvate da ARERA

assicurativa fideiubente tali da comportare la perdita del controllo ai sensi dell'art. 2362 del Codice Civile; - a garantire l'adempimento dell'obbligazione assunta dalla società controllata qualora l'istituto bancario ovvero la società assicurativa fideiubente, in esito alla richiesta di escussione della fideiussione, risulti inadempiente ovvero nell'ipotesi di cui al precedente alinea;

3. adempiente nel pagamento degli importi eventualmente oggetto di escussione da parte di SGI ai sensi di quanto previsto nel Capitolo 18.

In caso di perdita del “rating” creditizio da parte dell'istituto bancario ovvero della società assicurativa fideiubente ovvero della società controllante il soggetto fideiubente ovvero nel caso in cui la società controllante perda il controllo (ai sensi dell'articolo 2362 del Codice Civile) del soggetto fideiubente, l'Utente è tenuto ad adeguare la garanzia presentata entro e non oltre 7 giorni di calendario pena l'applicazione delle disposizioni previste al Capitolo 18.

Il testo delle lettere di garanzia finanziaria viene pubblicato sul sito internet del trasportatore e non dovrà in alcun modo essere modificato.

Le garanzie richieste dovranno in ogni caso essere fornite al Trasportatore contestualmente all'invio delle richieste di conferimento, pena la mancata approvazione delle richieste.

Tutte le garanzie prestate avranno validità a far data dal giorno di sottoscrizione del Contratto di Trasporto, o dalla data di avvio del servizio di trasporto successiva alla stipula del contratto, restando efficaci anche se questo sia modificato successivamente alla sua sottoscrizione, e si estingueranno allo scadere del sesto mese successivo alla cessazione degli effetti del Contratto stesso e dovranno essere rilasciate anche ai fini di copertura di eventuali somme che vengano a scadenza relative a Contratti di Trasporto per anni termici differenti.

A seguito di escussione parziale o totale delle garanzie finanziarie l'Utente è tenuto al ripristino entro sette giorni di calendario delle stesse nell'ammontare inizialmente previsto, pena la risoluzione automatica del Contratto di Trasporto ex articolo 1456 del codice civile.

Contestualmente alle richieste di transazioni e incrementi di capacità l'Utente è tenuto ad integrare le garanzie finanziarie calcolate come sopra descritto. Nel caso di riduzione della capacità di trasporto, l'Utente è autorizzato a diminuire le garanzie qualora vengano saldati tutti i corrispettivi generati dal servizio di trasporto dovuti relativi ai periodi precedenti alla riduzione di capacità.

In alternativa alle garanzie finanziarie, l’Utente potrà presentare al Trasportatore dei depositi cauzionali (mediante bonifico bancario su C/C bancario espressamente indicato dal Trasportatore) non fruttiferi degli importi calcolati come sopra descritto e con le medesime tempistiche. Il Trasportatore rilascerà una attestazione dell’avvenuto deposito.

Come ulteriore requisito di accesso, qualora l’Utente risulti già inadempiente rispetto alle proprie obbligazioni di pagamento così come definite alla lettera a) del sottoparagrafo 18.3.1 del capitolo “Responsabilità delle Parti”, il Trasportatore richiederà una garanzia finanziaria, per un valore pari agli importi già venuti in scadenza per i quali l’Utente non abbia provveduto al pagamento e che non siano coperti da fideiussione bancaria.

Qualora la posizione debitoria provvisoria³ dell’Utente nei confronti del Trasportatore, nonostante le garanzie previste sopra, superi il totale delle garanzie prestate, il Trasportatore ha la facoltà di richiedere all’Utente una modifica in aumento della garanzia a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento (Garanzia A) in modo da garantire complessivamente con tutte le garanzie prestate un importo pari all’esposizione provvisoria, maggiorata del 20%. Tale garanzia, se richiesta dal Trasportatore, costituisce requisito per l’accesso e la prosecuzione del servizio di trasporto, al pari degli altri requisiti descritti nel presente paragrafo. In tali casi il Trasportatore notificherà all’Utente la richiesta di garanzia integrativa fornendo evidenza del calcolo dell’esposizione provvisoria generata, l’Utente dovrà fornire la garanzia integrativa entro sette giorni di calendario dalla richiesta pena la risoluzione automatica del Contratto di Trasporto.

Le garanzie finanziarie devono pervenire al Trasportatore dall’istituto bancario ovvero dalla società assicurativa emittente esclusivamente tramite messaggio SWIFT e dall’Utente tramite posta elettronica.

5.4 PERDITA DEI REQUISITI

La perdita di uno o più dei requisiti per l’accesso al sistema di cui al precedente paragrafo 5.3 costituisce causa di risoluzione automatica, ex articolo 1456 codice civile, del Contratto di Trasporto, secondo i termini e le condizioni previste nel sottoparagrafo 18.3.1 b) del capitolo “Responsabilità delle Parti”.

³Per il calcolo della posizione debitoria provvisoria dell’Utente vengono considerati:

- gli importi fatturati non ancora pagati scaduti e non scaduti;
- gli importi non fatturati ma maturati in forza del contratto di trasporto, calcolati sulla base delle allocazioni definitive e, ove non ancora disponibili, provvisorie.

La risoluzione dell’Accordo di Metering di cui al Capitolo 10, paragrafo 4, presso un Punto di Consegna ovvero un Punto di Riconsegna presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto comporta l’inefficacia parziale del Contratto di Trasporto, con riferimento al medesimo Punto, con decorrenza dalla data di risoluzione dell’Accordo di Metering. In tal caso, il Trasportatore provvederà ad avviare la procedura di chiusura del Punto, ai sensi di quanto previsto dalla RMTG, comma 12.9, secondo i termini e le modalità di cui al Capitolo 6.

5.5 RICHIESTE DI ACCESSO

Ciascun richiedente presenta al Trasportatore entro il 1° agosto di ogni anno la richiesta di accesso per l’Anno Termico successivo; tale richiesta dovrà essere presentata secondo le modalità e le scadenze temporali del processo di conferimento, pubblicate dal Trasportatore sul proprio sito internet ogni anno, come definito al paragrafo 5.8.1 del presente capitolo.

5.6 RICHIESTE NON VALIDE

Le richieste di accesso non saranno ritenute valide da parte del Trasportatore qualora:

- a. siano presentate da un soggetto che non abbia o abbia perso uno dei requisiti per l’accesso di cui al paragrafo 5.3 del presente capitolo alla data di presentazione della richiesta di accesso;
- b. non siano formulate in conformità con quanto previsto nella procedura di conferimento, descritta al presente capitolo.

5.7 RICHIESTE RIFIUTATE

Il Trasportatore potrà rifiutare le richieste di accesso nei casi previsti dall’Articolo 24 comma 2 del Decreto Legislativo.

5.8 IL CONFERIMENTO DI CAPACITA' ALL'INIZIO DELL'ANNO TERMICO

5.8.1 Oggetto del conferimento

Oggetto del conferimento è la capacità, espressa in kWh⁴/giorno, attribuita all'Utente per il trasporto di Gas Naturale sulla rete gestita dal Trasportatore su base continua e/o interrompibile per l'Anno Termico. Per quanto concerne il conferimento di capacità di trasporto sui Punti di Entrata RN si rimanda al codice di rete dell'Impresa Maggiore; non avviene un conferimento di capacità ai Punti di Consegna/Riconsegna dall'/all'Impresa Maggiore.

La capacità di trasporto viene richiesta dall'Utente e ad esso conferita dal Trasportatore presso:

- Punti di Consegna;
- Punti di Riconsegna su RR;

Il Trasportatore conferisce le capacità di trasporto entro il 31 agosto di ogni anno, con effetto dal 1° ottobre del medesimo anno e per periodi pari ad un Anno Termico.

Per i Punti di Riconsegna che alimentano utenze ~~direttamente~~ allacciati alla rete di trasporto, per i quali sia stata conferita capacità di durata annuale ai sensi del presente paragrafo, ciascun Utente interessato può richiedere con effetto dal 1° Ottobre Capacità di durata trimestrale⁵, mensile e giornaliera-;

La modulistica e la tempistica relative al conferimento sono pubblicate sul sito internet del Trasportatore entro il 30 giugno di ogni anno.

Per tutti i Punti di Riconsegna direttamente allacciati alla rete esistenti e non chiusi per i quali, in qualsiasi Giorno-gas-non risulti conferita capacità di trasporto, SGI assegna la titolarità dei prelievi al Fornitore individuato ai sensi della disciplina del Servizio di default trasporto di cui alle delibere 249/2012 e 361/2013 (Fornitore Transitorio) e assegna allo stesso un conferimento di capacità di trasporto pari alla capacità conferita di tipo annuale al precedente soggetto titolare di capacità presso il Punto di Riconsegna. La capacità di trasporto è conferita dalla data in cui sia attivata la fornitura di default fino alla fine dell'Anno Termico.

⁴ Ai sensi della deliberazione 542/2016/R/gas, sino a nuovo provvedimento dell'Autorità, la capacità oggetto del conferimento è espressa in Smc/g.

⁵ Ai sensi della deliberazione 319/2023/R/gas, punto 2, la capacità di durata trimestrale per il trimestre ottobre-dicembre presso i Punti di Riconsegna presso Clienti Finali industriali e termoelettrici sarà disponibile per il conferimento di capacità a inizio Anno Termico a decorrere dall'Anno Termico 2024-2025.

Laddove un nuovo soggetto intenda subentrare nel conferimento sul Punto di Riconsegna oggetto del servizio di default trasporto, dovrà concordare con il Fornitore Transitorio la cessione della intera capacità conferita allo stesso.

Il Trasportatore provvede a dare corso alla cessione al nuovo Utente della capacità di trasporto nella titolarità del Fornitore Transitorio entro i successivi 5 giorni dalla ricezione della richiesta.

5.8.2 Criteri di conferimento della capacità ai Punti di Consegna

Come descritto nel capitolo “Descrizione della rete e della sua gestione”, ciascuno dei Punti di Consegna risulta dall’aggregazione di più Punti di consegna fisici.

Nel caso in cui le richieste pervenute per un Punto di Consegna risultassero complessivamente superiori alla portata disponibile, il Trasportatore procede alla verifica tecnica delle richieste pervenute:

- in caso di esito positivo il Trasportatore provvede alla conferma ed al conferimento dei quantitativi richiesti per ciascun Punto di Consegna;
- in caso di esito negativo il Trasportatore determina un quantitativo massimo di capacità conferibile e procede alla ripartizione di tale capacità disponibile tra i soggetti richiedenti attraverso il criterio pro quota.

Il Trasportatore procede successivamente a confermare i quantitativi richiesti per ciascun Punto di Consegna.

5.8.3 Criteri di conferimento della capacità ai Punti di Riconsegna su RR direttamente allacciati alla rete di trasporto

Il Trasportatore provvede a pubblicare sul proprio sito Internet:

- a) le capacità di trasporto presso i Punti di Riconsegna su RR per l’Anno Termico in corso;
- b) il Potere Calorifico Superiore effettivo (PCSe)⁶;
- c) le capacità conferite e quelle disponibili sia per il servizio continuo sia per quello interrompibile;
- d) la variazione di capacità di trasporto derivante da interventi previsti sulla rete per manutenzioni o nuove realizzazioni o potenziamenti.

Le informazioni di cui ai punti a), c), d) vengono pubblicate sul sito Internet l’ultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello cui si riferiscono tali capacità.

⁶ Definito come il valore medio dei PCS degli ultimi 12 mesi disponibili al momento della pubblicazione.

Le informazioni di cui al punto b) sono pubblicate sul sito entro il 30 giugno di ogni anno, assieme alla modulistica e alle tempistiche, di cui al paragrafo 5.8.1.

I Punti di Riconsegna su RR possono essere costituiti da singoli punti fisici di riconsegna o da un aggregato di più punti, come nel caso di impianti di distribuzione interconnessi o di impianti industriali dotati di più punti di alimentazione: per questi viene pubblicata la capacità di trasporto alle condizioni di riferimento del Punto di Riconsegna che ne costituisce l'aggregato.

Le capacità di trasporto alle condizioni di riferimento pubblicate sono determinate dal Trasportatore per ogni Punto di Riconsegna su RR secondo la metodologia riportata nell'Allegato 5A. Tali capacità non sono da intendersi come capacità massime conferibili, ma sono state determinate dal Trasportatore in base ad uno scenario di riferimento che tiene conto delle ipotesi di prelievo degli Utenti della rete, valutate sulla base delle informazioni disponibili, e di condizioni di esercizio al contorno di riferimento.

La capacità disponibile presso ogni Punto di Riconsegna su RR è calcolata come differenza tra la capacità di trasporto e quella conferita.

Qualora per un Punto di Riconsegna su RR la somma delle richieste risulti minore o uguale alla capacità di trasporto, il Trasportatore provvede a soddisfare tutte le richieste ricevute conferendo a ciascun Utente la capacità richiesta.

Nel caso in cui le richieste pervenute per un Punto di Riconsegna su RR risultino complessivamente superiori alla capacità di trasporto, il Trasportatore procede alla verifica tecnica delle richieste pervenute:

- in caso di esito positivo il Trasportatore provvede al conferimento della capacità richiesta al Punto di Riconsegna su RR;
- in caso di esito negativo il Trasportatore determina l'eventuale ulteriore quantitativo di capacità conferibile e procede alla ripartizione di tale capacità disponibile tra i soggetti richiedenti attraverso il criterio pro quota.

Il Trasportatore provvede ad inviare all'Utente i risultati del conferimento.

La capacità conferita ai Punti di Riconsegna su RR direttamente allacciati è da intendersi impegnativa per tutto l'Anno Termico e non più rivedibile nel corso dello stesso Anno Termico, fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo 5.9 ed al capitolo “Transazioni di capacità”.

SGI rende disponibile sul proprio sito internet, nell'ambito della pubblicazione delle capacità di trasporto, l'informazione relativa al Codice ATECO associato a ciascun Punto di Riconsegna. Il Codice ATECO viene fornito dal Cliente Finale a SGI attraverso specifica comunicazione.

Per la definizione dei Punti di Riconsegna termoelettrici, SGI adotterà le informazioni risultanti dal Codice ATECO relative a ciascun punto di Riconsegna, come comunicate dal Cliente Finale.

SGI non assume alcuna responsabilità, anche nei confronti di soggetti terzi, in merito alla veridicità, correttezza e completezza di tale informazione.

5.8.4 Criteri di conferimento della capacità ai Punti di Riconsegna su RR interconnessi con reti di distribuzione (City Gate)

La capacità conferita sui Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione (City Gate) sarà determinata ai sensi della delibera ARERA 147/2019/R/gas e ss.mm.ii. sulla base delle informazioni ricevute dal SII.

In particolare, il Trasportatore comunicherà preliminarmente al gestore del SII, le informazioni tecniche⁷ e le garanzie finanziarie rilasciate da ciascun Utente, le quali saranno poi utilizzate dal gestore del SII per determinare la capacità da attribuire a ciascun Utente del bilanciamento. I valori delle garanzie comunicati al SII saranno al netto dei valori impegnati per capacità già conferite.

Nello specifico, il gestore del SII mette a disposizione di ciascuna impresa di trasporto gli elementi informativi necessari al conferimento di capacità, secondo modalità definite dal Gestore del SII, nell'ambito degli scambi informativi previsti al comma 27.2 del TISG e sulla base delle relazioni di corrispondenza tra Utenti del servizio di Trasporto (anche UdB) e Utenti del servizio di Distribuzione (anche UdD) valide nel mese successivo secondo quanto stabilito dal SII in applicazione dell'allegato A della delibera 155/2019/R/gas e ss.mm.ii. .

La capacità è conferita e aggiornata per un'entità pari, per ciascun city gate, alla somma dei valori di CTC_{PdR} dei Punti di Riconsegna della rete di Distribuzione (PdR) cui è associato l'Utente (o UdB).

Il SII comunicherà al trasportatore la Capacità di Trasporto Convenzionale (CTC) per ciascun Utente (o UdB).

La CTC, rappresenta un valore convenzionale e può differire dalla capacità fisica disponibile sul *City Gate* della rete SGI.

La CTC rappresenta dunque la capacità conferita all'Utente e viene utilizzata per il calcolo dei corrispettivi del servizio di trasporto.

Relativamente ai punti di riconsegna della rete di distribuzione (*PdR*) con conferimento giornaliero (ciascun PdR MM di cui al comma 1.1, lettera q. del TISG e ciascun PdR

⁷ I valori del fattore di conversione zcg e di P_{maxPdR} di cui al comma 3.1, lettera b), della Delibera 147/2019/R/GAS; i valori funzionali alla determinazione delle garanzie necessarie per il conferimento di capacità

MY di cui al comma 1.1, lettera r. del TISG) la capacità $CTC_{UdB,k,cg}$, conferita a ciascun UdB, per ciascun giorno k e per ciascun *city gate*, è determinata in misura pari alla somma dei valori di $CTC_{PdR,k}$, dei PdR serviti dall’UdD cui è associato l’UdB⁸.

Il valore di $CTC_{UdB,k,cg}$ è determinato dalle imprese di trasporto sulla base dei dati trasmessi dal Gestore del SII nell’ambito delle comunicazioni di cui all’articolo 28, comma 28.5, del TISG. Tale valore è oggetto di conguaglio sulla base degli aggiornamenti comunicati dal Gestore del SII a seguito delle sessioni di aggiustamento effettuate ai sensi del TISG.

Il Trasportatore rende nota all’Utente la capacità conferita aggiornata sulla base delle informazioni ricevute dal SII.

Resta inteso che il Trasportatore non assume alcuna responsabilità nei confronti dell’Utente e/o di terzi circa la veridicità, correttezza, puntualità e completezza dei dati messi a disposizione dal Gestore del SII e non risponde di eventuali effetti o danni nei confronti dell’Utente e/o di soggetti terzi derivanti dall’utilizzo di tali informazioni ovvero dalla loro mancata messa a disposizione da parte del Gestore del SII.

L’Utente è tenuto al rispetto delle obbligazioni derivanti dalla sottoscrizione del Contratto di trasporto (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, pagamento dei corrispettivi per il servizio ed eventuali altri corrispettivi, presentazione delle garanzie per l’accesso al servizio, etc.) in relazione alla capacità conferitagli presso il Punto di Riconsegna. Resta inteso che in relazione al servizio di trasporto presso Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione, SGI garantisce le prestazioni del servizio di trasporto funzionali al vettoriamento del gas per la fornitura del mercato servito dalle reti di distribuzione nei limiti della capacità del medesimo Punto di Riconsegna di cui all’ allegato 5A del presente capitolo, anche se inferiore alla capacità conferita all’Utente presso il medesimo Punto di Riconsegna.

Ai sensi della Delibera 147/2019 l’Impresa di Distribuzione segnala al Trasportatore eventuali necessità di modifica o potenziamento della capacità di trasporto resa disponibile al Punto di Riconsegna interconnesso con la relativa rete di distribuzione.

5.8.5 Le risultanze del conferimento di capacità

Il Trasportatore pubblica sul proprio sito internet, entro il 30 giugno di ogni anno, le tempistiche e le modalità con le quali verranno comunicate le risultanze del conferimento di capacità.

In base ai criteri di cui ai paragrafi precedenti, verrà comunicato a ciascun Utente l’esito del conferimento di capacità.

⁸ In prima applicazione, ai sensi del comma 6.2 della Delibera 147/19, come integrato dalla Delibera 334/23, la capacità associata all’Utente viene aggiornata con un valore di capacità giornaliera pari, per ciascun Giorno-gas, alla somma delle partite fisiche di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del TISG, di competenza del medesimo Utente come risultanti dal bilancio di trasporto definitivo in esito all’eventuale processo di rettifica dei prelievi di cui al Capitolo 9.

Il Trasportatore concluderà il processo inviando a ciascun Utente l'esito del conferimento entro il 31 agosto di ogni anno e provvedendo contestualmente alla pubblicazione delle capacità ancora disponibili.

L'Utente potrà inviare una richiesta impegnativa per tali capacità di trasporto entro il 9° giorno lavorativo del mese di settembre.

Il Trasportatore fornisce le informazioni per il conteggio delle garanzie finanziarie necessarie a copertura degli impegni di capacità richiesti.

Entro il 14° giorno lavorativo del mese di settembre il Trasportatore invierà le risultanze del conferimento delle ulteriori capacità richieste con effetto dal 1° ottobre successivo.

Il Trasportatore consente le rettifiche di errori materiali presenti nelle richieste di conferimento di capacità ad inizio Anno Termico che non pregiudichino l'esito delle verifiche tecniche compiute dal Trasportatore per soddisfare le altre richieste di conferimento presentate correttamente nei termini.

Tutte le richieste di rettifica dovranno essere presentate al Trasportatore entro e non oltre il 25 settembre del medesimo anno nel quale viene effettuato il conferimento.

5.9 CONFERIMENTI DI CAPACITA' AD ANNO TERMICO AVVIATO

5.9.1 Oggetto del conferimento

Gli Utenti possono avanzare richieste di capacità di trasporto per l'Anno Termico anche successivamente all'inizio di tale Anno Termico:

- a) qualora vi sia ancora Capacità di Trasporto a condizioni di riferimento disponibile;
- b) qualora vi sia capacità disponibile incrementale;
- c) per l'avvio di nuovi Punti di Riconsegna su RR;
- d) per l'avvio di nuovi Punti di Consegna.

Qualora il Punto di Riconsegna per il quale si richieda il conferimento risulti non aperto, per la riapertura del Punto di Riconsegna, l'Utente dovrà fornire al Trasportatore la richiesta di apertura valvola, da inviare contestualmente alla richiesta di conferimento. Il Trasportatore autorizzerà ed effettuerà la riapertura del Punto di Riconsegna dopo che le condizioni di cui al Paragrafo 6.2.1 verranno soddisfatte compatibilmente coi propri tempi tecnici.

5.9.2 Criteri di conferimento di capacità disponibile ad anno termico avviato

Conferimento di capacità ad anno termico avviato sui Punti di Riconsegna interconnessi alle reti di distribuzione

Il conferimento avviene con le modalità descritte al paragrafo 5.8.4. La capacità è conferita e aggiornata nel corso dell’anno termico per un’entità pari, per ciascun city gate, alla somma dei valori di CTC_{PdR} dei Punti di Riconsegna della rete di Distribuzione (PdR) cui è associato l’Utente (o UdB).

Conferimento di capacità ad anno termico avviato sui Punti di Riconsegna direttamente allacciati alla rete

La richiesta di incremento e/o nuovo conferimento di capacità ad Anno Termico avviato deve essere inviata – nelle modalità e con i mezzi indicati dal capitolo “Procedure di coordinamento informativo” – entro l’11° giorno lavorativo dalla pubblicazione delle capacità disponibili per il mese M, pubblicazione che avviene nell’ultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello cui si riferiscono tali capacità.

Qualora la richiesta non sia superiore alla capacità disponibile, la stessa verrà soddisfatta.

Qualora la capacità richiesta sia superiore a quella pubblicata come disponibile, il Trasportatore effettua le opportune verifiche tecniche e comunica l’accettazione totale o parziale della richiesta entro il 14° giorno lavorativo dalla pubblicazione delle capacità disponibili.

Nel caso in cui si evidenzia la presenza di più richieste, complessivamente superiori alla capacità disponibile per uno stesso Punto di Riconsegna su RR, la capacità sarà conferita agli Utenti secondo il criterio di conferimento pro quota, ossia proporzionale alle richieste ricevute, limitando automaticamente le capacità a tale valore massimo disponibile.

Nei casi di avviamento e disponibilità della capacità richiesta a seguito di verifiche tecniche, il Trasportatore applica un corrispettivo di capacità ridotto in proporzione ai giorni di effettiva disponibilità della capacità incrementale conferita. In tutti gli altri casi il corrispettivo per la capacità conferita è dovuto per l’intero Anno Termico.

Conferimento di capacità ad anno termico avviato sui Punti di Riconsegna direttamente allacciati alla rete di trasporto

In relazione ai Punti di Riconsegna direttamente allacciati alla rete di trasporto, gli Utenti possono richiedere ad anno termico avviato un conferimento di capacità di tipo annuale per la restante parte dell’Anno Termico e, per i punti che siano già oggetto di conferimento di capacità annuale, un conferimento di capacità di durata:

- Mensile (ciascun mese di calendario all’interno dell’anno termico);
- Giornaliero (ciascun Giorno-gas);
- Trimestrale⁹.

Le richieste di capacità di tipo trimestrale e mensile devono pervenire a SGI entro i termini di cui al paragrafo 5.9. 2. Il Trasportatore effettua le opportune verifiche tecniche e comunica l’accettazione totale o parziale della richiesta entro il 14° giorno lavorativo dalla pubblicazione delle capacità disponibili.

La richiesta di capacità di durata giornaliera, invece, dovrà pervenire a SGI entro le ore 15.00 del Giorno-gas antecedente il Giorno-gas oggetto del conferimento e si intenderà accettata al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) L’Utente che richiede il conferimento di capacità giornaliera, risulti già titolare di capacità sul Punto di Riconsegna;
- b) Le garanzie finanziarie di cui al Paragrafo 5.3.5 copra gli obblighi derivanti dal conferimento di capacità giornaliero richiesto;
- c) Vi sia capacità disponibile sul Punto di Riconsegna oggetto del conferimento.

Qualora una qualsiasi delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) non venga rispettata, il conferimento si considererà non accettato.

Nel solo caso in cui la richiesta di conferimento di capacità sia superiore alla capacità disponibile sul Punto di Riconsegna e, contemporaneamente, l’Utente rispetti le condizioni di cui alle lettere a) e b), il Trasportatore accoglierà la richiesta di conferimento per i soli quantitativi di capacità conferibili data la capacità disponibile pubblicata dal Trasportatore sul proprio sito internet.

Per i conferimenti di capacità sui Punti di Riconsegna termoelettrici, valgono le disposizioni di cui al Paragrafo 9.5.5.5.1 del Codice di Rete SGI in merito alle tempistiche per la definizione di una regola di allocazione in caso di richiesta di conferimento di due o più Utenti sul Punto di Riconsegna.

⁹ A partire dal 1° gennaio 2024 ai sensi dell’articolo 2 della delibera 319/2023/R/Gas.

Conferimento di capacità per avviamenti di Punti di Riconsegna su RR direttamente allacciati

L’Utente trasmette richiesta di conferimento di capacità per un Punto di riconsegna di prossima attivazione, a valle della pubblicazione dello stesso Punto di riconsegna fra quelli di prossima attivazione, almeno 7 giorni lavorativi prima della data di attivazione richiesta nelle modalità indicate al capitolo “Procedure di coordinamento informativo”.

Il Trasportatore conferisce la capacità di trasporto richiesta secondo quanto previsto dal capitolo “Realizzazione e gestione dei Punti di consegna e Riconsegna” e con le modalità indicate al capitolo “Procedure di coordinamento informativo”.

Nel caso in cui la richiesta di avviamento pervenga da un nuovo Utente, tale richiesta deve essere accompagnata dalla documentazione di cui al presente capitolo.

Anche durante il periodo di avviamento troveranno applicazione i corrispettivi di scostamento così come previsti al paragrafo 9.6.

Richiesta di capacità per l’avvio di nuovi Punti di Consegna da Produzione Locale o nuove produzioni

L’Utente trasmette la richiesta e la data dell’avviamento, e fornisce le informazioni circa la capacità giornaliera incrementale, a valle della pubblicazione del Punto di Consegna da Produzione locale (o nuove produzioni) da avviare fra i Punti di prossima attivazione, almeno 7 giorni lavorativi precedenti alla data di avviamento richiesta nelle modalità indicate al capitolo “Procedure di coordinamento informativo”.

Richiesta di capacità per Punti di Riconsegna su RR con prelievi concentrati in periodi fuori punta

Per i Punti di Riconsegna su RR con prelievi concentrati in periodi fuori punta, ovvero con prelievi giornalieri nei periodi di punta sempre inferiori al 10% della capacità conferita¹⁰, l’Utente presenta al Trasportatore una richiesta di conferimento di capacità nei tempi e con le modalità previste dai paragrafi 5.8 (per conferimenti di capacità all’inizio dell’Anno Termico) e 5.9.1.2 (per conferimenti di capacità ad Anno Termico avviato).

¹⁰ Per le definizioni di periodo fuori punta e di periodo di punta si veda il Glossario.

BILANCIAMENTO

9.1	PREMESSA	3
9.2	IL BILANCIAMENTO FISICO	4
9.3	IL BILANCIAMENTO COMMERCIALE	4
9.3.1	Premessa	4
9.3.2	Le equazioni di bilancio della Rete Regionale	4
9.3.2.1	<i>L'equazione di bilancio della Rete Regionale Interconnessa con il Sistema Nazionale.....</i>	<i>5</i>
9.3.2.2	<i>L'equazione di bilancio della Rete Regionale Non Interconnessa con il Sistema Nazionale.....</i>	<i>6</i>
9.3.2.3	<i>Le equazioni di bilancio dell'Utente</i>	<i>6</i>
9.3.2.4	<i>L'equazione di bilancio della rete gestita dal Trasportatore.....</i>	<i>7</i>
9.4	IL BILANCIO DI CONSEGNA E RICONSEGNA	10
9.4.1	Il Disequilibrio dell'Utente.....	11
9.4.2	Calcolo in unità di energia.....	12
9.4.3	Allocazioni, bilancio e scostamento giornalieri provvisori.....	12
9.4.4	Allocazioni, bilancio e scostamento giornalieri definitivi	13
9.4.5	Sessione di Aggiustamento.....	18
9.5	I DATI DI MISURA	<u>242420</u>
9.5.1	Punti di immissione in rete.....	<u>242420</u>
9.5.2	Punti di Riconsegna su RR.....	<u>252521</u>
9.5.3	Misura della variazione di svaso/invaso della rete	<u>262622</u>
9.5.4	La contabilità del Gas perduto	<u>262622</u>
9.5.5	Le allocazioni	<u>272723</u>
9.5.5.1	<i>Le regole di allocazione ai Punti di Entrata RN da produzione nazionale</i>	<i><u>272723</u></i>
9.5.5.2	<i>Le regole di allocazione ai Punti di Entrata RN dall'Hub stoccaggio...</i>	<i><u>272723</u></i>
9.5.5.3	<i>Le regole di allocazione ai Punti di Interconnessione Virtuale</i>	<i><u>272724</u></i>
9.5.5.4	<i>Le regole di allocazione ai Punti di Consegna da Produzione Locale</i>	<i><u>282824</u></i>
9.5.5.5	<i>Le regole di allocazione ai Punti di Riconsegna su RR non interconnessi a reti di distribuzione</i>	<i><u>282825</u></i>
9.5.5.6	<i>Modifiche alla regola di allocazione</i>	<i><u>292925</u></i>
9.5.5.7	<i>Procedura Value.....</i>	<i><u>292926</u></i>
9.5.5.8	<i>Mancato accordo tra gli Utenti.....</i>	<i><u>303026</u></i>
9.5.5.9	<i>Allocazioni definitive</i>	<i><u>303026</u></i>
9.5.5.10	<i>Le regole di allocazione ai Punti di Riconsegna su RR interconnessi a reti di distribuzione</i>	<i><u>303026</u></i>

9.5.5.11	Modalità di allocazione definitiva del gas in caso di incompleta "mappatura" della catena commerciale	<u>313127</u>
9.5.5.12	Allocazioni definitive	<u>313127</u>
9.6	CORRISPETTIVO DI SCOSTAMENTO.....	<u>323228</u>

9.1 PREMESSA

Il capitolo descrive le modalità di gestione del regime di bilanciamento, la cui impostazione riflette le caratteristiche attuali del sistema di trasporto di proprietà del Trasportatore ed è volta ad assicurare l'esercizio sicuro ed ordinato del sistema nonché la corretta allocazione dei costi tra gli Utenti del servizio.

Il bilanciamento costituisce il concetto cardine per il funzionamento del sistema gas, e racchiude una doppia valenza:

- **il bilanciamento fisico** del sistema, intendendo con ciò l'insieme delle operazioni mediante le quali il Trasportatore, tramite il proprio Dispacciamento, controlla in tempo reale i parametri di flusso (portate e pressioni) al fine di garantire in ogni istante la sicura ed efficiente movimentazione del Gas dai PCT ai punti di prelievo;
- **il bilanciamento commerciale**, intendendo con ciò tutte le attività necessarie alla corretta contabilizzazione ed allocazione del Gas trasportato, nonché il sistema di corrispettivi che incentiva gli Utenti a mantenere l'eguaglianza tra le quantità immesse e prelevate dalla rete, coadiuvando in tal modo il Trasportatore nella propria attività di bilanciamento fisico.

I due tipi di bilanciamento sono strettamente legati: si pensi infatti, a titolo d'esempio, alle due situazioni estreme in cui gli Utenti siano tutti singolarmente bilanciati (immissioni = prelievi) oppure siano tutti singolarmente sbilanciati nello stesso senso. Mentre la prima situazione rende minima la necessità d'intervento da parte dell'Impresa di Trasporto per il bilanciamento fisico della rete, la seconda comporta l'attivazione di appositi strumenti di bilanciamento, ciascuno dei quali comporta difficoltà gestionali e costi.

Si comprende quindi come il disequilibrio aggregato del complesso degli Utenti si ripercuota sul sistema degli stoccaggi. Poiché tuttavia non è possibile a priori fare affidamento sul fatto che gli sbilanci dei singoli Utenti si compensino in aggregato, è necessario che ciascun Utente tenda alla situazione bilanciata. Ne consegue che l'obiettivo del regime di bilanciamento commerciale è quello di incentivare – tramite l'applicazione di appositi corrispettivi - ogni Utente (e quindi tutti gli Utenti) a tendere verso l'eguaglianza delle proprie immissioni e dei propri prelievi, al fine di minimizzare entità e frequenza delle situazioni sbilanciate.

L'Articolo 8.6 del Decreto Legislativo definisce la responsabilità del Trasportatore per ciò che concerne il bilanciamento fisico della rete gestita. Il Trasportatore è tenuto al corretto esercizio tecnico della rete ed al rispetto delle disposizioni di

trasporto impartitegli dagli Utenti. Tuttavia il Trasportatore non è proprietario del Gas trasportato né ha il controllo delle quantità rese disponibili dagli Utenti ai punti d'immissione o prelevate dagli Utenti ai punti di prelievo: in sintesi, può porre rimedio – soltanto entro certi limiti – alle situazioni di disequilibrio generate dagli Utenti.

Ai sensi di quanto descritto al paragrafo 4 del Testo integrato del Bilanciamento (TIB), presso le interconnessioni fra reti di trasporto gestite da imprese diverse si applicano i criteri relativi al conto di bilanciamento operativo come definito dal TIB, ferme restando le responsabilità di cui alle delibere ARG/gas 45/11 e 539/2012/R/GAS esposte al successivo paragrafo 9.3.2

9.2 IL BILANCIAMENTO FISICO

Conformemente a quanto previsto all'Articolo 8.6 del Decreto Legislativo, il Trasportatore governa i flussi di Gas Naturale ed i servizi accessori necessari al funzionamento del sistema, tra cui il bilanciamento fisico.

In particolare, l'attività di bilanciamento fisico è volta a fronteggiare le differenze (che si verificano ogni Giorno-gas, anche per effetto di condizioni meteorologiche diverse da quelle attese) tra i prelievi effettivi dalla rete ed i prelievi prenotati dagli Utenti su uno o più Giorni-gas.

9.3 IL BILANCIAMENTO COMMERCIALE

9.3.1 Premessa

Poiché il servizio di trasporto sulla Rete Nazionale si svolge principalmente sulla rete di proprietà dell'Impresa Maggiore, l'equazione di bilancio complessiva di ciascun Utente viene calcolata dall'Impresa Maggiore stessa così come previsto nel suo codice di rete, utilizzando le informazioni fornite dal Trasportatore.

Il Trasportatore, quindi, applica le formule di contabilizzazione del Gas trasportato al fine di determinare i quantitativi di energia trasportati per gli Utenti della Rete Regionale gestita dal Trasportatore;

9.3.2 Le equazioni di bilancio della Rete Regionale

Si illustrano qui di seguito le formule della contabilità del Gas trasportato sulla Rete Regionale che consentono al Trasportatore di calcolare i quantitativi di energia di

ciascun Utente riconsegnati sulla Rete Regionale gestita dal Trasportatore, e di fornire all’Impresa Maggiore i dati necessari al calcolo dei termini di disequilibrio, giornaliero e mensile, di ciascun Utente della Rete Nazionale.

9.3.2.1 *L’equazione di bilancio della Rete Regionale Interconnessa con il Sistema Nazionale*

Per le reti operate dal Trasportatore il bilanciamento sulla Rete Regionale è basato esclusivamente sulle misure dei Punti di Riconsegna su RR e dei Punti di Consegna da Produzione Locale. Pertanto l’equazione di bilancio di rete per ogni area di uscita i da Rete Nazionale è:

$$I_i^{RR} = P_i - I_i^M - CP_i + PE_i + GNC_i + C_i$$

Le immissioni in Rete Regionale (I_i^{RR})

L’energia immessa in Rete Regionale sarà calcolata a partire dall’equazione di bilancio applicata ad ogni area i di uscita da Rete Nazionale.

Le immissioni manuali (I_i^M)

L’energia immessa in Rete tramite l’utilizzo di carri bombolai viene calcolata sulla base della misura effettuata e comunicata dal gestore del servizio.

Le Consegne da Produzione Locale (CP_i)

L’energia immessa dai Punti di Consegna da Produzione Locale è ottenuta come somma algebrica delle quantità di energia immesse da ciascun punto fisico di consegna delle produzioni su RR i -esima, in quanto le misure di quantità e qualità del Gas vengono necessariamente effettuate presso ciascun punto di consegna fisico determinando l’energia del singolo punto.

I prelievi dalla rete (P_i)

L’energia prelevata è la somma algebrica delle quantità di energia ritirate da ciascun Punto di Riconsegna su RR appartenente alla area i .

In particolare, l’energia in oggetto si ottiene come somma del prodotto tra volume misurato ed il relativo PCS per ciascuna stazione di misura appartenente alla area i .

Le perdite (PE_i)

Il termine PE_i rappresenta le perdite, quali:

- trafiletti relativi alle valvole di regolazione;

- Gas di preriscaldamento in corrispondenza di organi di riduzione;
- perdite di Gas in occasione di lavori di manutenzione sulla rete;
- perdite localizzate.

Il Gas Non Contabilizzato (GNC_i)

Il termine denominato “Gas Non Contabilizzato” (GNC) rappresenta l'energia non determinabile, dovuta ad incertezze di misura ed è quindi un “aggiustamento” contabile; come tale può pertanto avere un valore positivo o negativo in modo non sistematico;

I consumi (C_i)

Il prelievo di energia effettuato dal Trasportatore in relazione ai consumi per gli usi propri della rete viene calcolato come prodotto dei volumi misurati giornalmente e dei relativi PCS per ciascuna area *i*

9.3.2.2 L'equazione di bilancio della Rete Regionale Non Interconnessa con il Sistema Nazionale

Tali reti sono caratterizzate dal diretto collegamento tra campo di produzione e Punti di Riconsegna su RR (elementi tutti misurati), e pertanto l'equazione di bilancio per ogni rete *n* include del Gas Non Contabilizzato e diventa:

$$CP_n + I_n^M = P_n + PE_n + GNC_n + C_n$$

CP_n, I_n, P_n, PE_n, GNC_n, C_n sono calcolate come sopra descritto, per ogni rete *n*.

Nel caso di reti non interconnesse con il sistema nazionale, il GNC e tutte le altre componenti dell'equazione non hanno alcun impatto sull'equazione di bilancio calcolata dall'Impresa Maggiore.

9.3.2.3 Le equazioni di bilancio dell'Utente

L'equazione di bilancio di ciascun Utente contempla tutto il Gas consegnato e ritirato nel Giorno-gas dall'Utente stesso: non comprende alcun termine relativo al Gas consumato per il funzionamento del sistema.

Per quanto concerne le Reti Regionali interconnesse con il sistema Nazionale, si ha:

$$I_{iK}^{RR} = P_{iK} - I_{iK}^M$$

Per quanto concerne le Reti Regionali non interconnesse con il sistema Nazionale, si ha:

$$CP_{nK} + I_{nK}^M = P_{nK}$$

Le immissioni in Rete Regionale (I_{iK}^{RR})

L'energia immessa in Rete Regionale di competenza di ciascun Utente sarà calcolata a partire dall'equazione di bilancio applicata ad ogni Utente k per ciascuna area i di uscita da Rete Nazionale.

Le immissioni da Carri Bombolai (I_{iK}^M e I_{nK}^M)

Le immissioni da carri bombolai sono assegnate agli Utenti in proporzione alle allocazioni ai Punti di Riconsegna su RR.

I prelievi dalla rete (P_{iK} , P_{nK})

L'energia prelevata da parte di ciascun Utente si ottiene sommando algebricamente le relative quantità ritirate in corrispondenza dei Punti di Riconsegna su RR appartenenti alla Rete n .

Tale energia si ottiene come somma dell'energia allocata a ciascun Utente sui Punti di Riconsegna su RR appartenenti alla Rete n .

Il Trasportatore comunica i valori di tutti i termini dell'equazione di bilancio dell'Utente delle Reti Regionali interconnesse all'Impresa Maggiore, per consentire a questi di svolgere le attività di bilanciamento commerciale di sua competenza.

9.3.2.4 L'equazione di bilancio della rete gestita dal Trasportatore

Come già descritto al capitolo: “Descrizione della Rete e della sua gestione”, poiché il Trasportatore gestisce operativamente, ma non contrattualmente, la parte della Rete Nazionale di sua proprietà e questa è interconnessa con il sistema gestito dall'Impresa Maggiore, l'equazione di bilancio della rete nel suo complesso è utilizzata allo scopo di fornire all'Impresa Maggiore le informazioni necessarie alla determinazione dei bilanci di ciascun Utente oltre che la base di riferimento per il bilanciamento fisico. Pertanto, non è rilevante ai fini del calcolo dei corrispettivi di trasporto applicati dal Trasportatore all'Utente.

L’equazione della rete è:

$$I + S + IN = I^{RR} + C + PE + \Delta LP_C + GNC$$

Le immissioni in rete (I)

L’energia immessa nella rete di metanodotti del Trasportatore deriva dalla somma delle quantità immesse dagli Utenti e dal Trasportatore presso i Punti di Entrata RN, ovvero produzioni nazionali e stoccaggi. Ai fini della contabilità del Gas trattata nel presente capitolo si è tenuto convenzionalmente separato il termine relativo allo stoccaggio.

Il Gas di stoccaggio (S)

L’energia relativa alla componente stoccaggi è ottenuta dalla somma algebrica delle quantità di energia erogate (segno positivo) o iniettate (segno negativo) da ciascuno dei campi di stoccaggio presenti sulla rete di trasporto.

Seppure il sistema degli stoccaggi venga gestito come un unico stoccaggio virtuale, necessariamente le misure relative ai quantitativi di Gas iniettato o erogato vengono effettuate in corrispondenza di ciascuno dei due campi di stoccaggio: il risultato è rappresentato dalla somma degli stessi.

Gas fluito attraverso le interconnessioni (IN)

L’energia immessa nella rete di metanodotti operata dal Trasportatore deriva dalla somma delle quantità fluite alle interconnessioni con il sistema dell’Impresa Maggiore e le altre imprese di trasporto interconnesse (segno positivo se il flusso è entrante, negativo se è uscente).

L’Imnesso in Rete Regionale (I^{RR})

Definita come somma algebrica degli immessi nella Rete Regionale così come definiti al sottoparagrafo 9.3.2.1, calcolata a partire dai prelievi P dei Punti di Riconsegna su RR.

I consumi (C)

Il prelievo di energia effettuato dal Trasportatore in relazione ai consumi delle proprie centrali di compressione viene calcolato come somma, estesa a tutte le centrali di compressione presenti sulla rete di metanodotti operata dal Trasportatore, del prodotto dei volumi misurati giornalmente e dei relativi PCS.

Lo svasso/invaso della rete (ΔLP_C)

La differenza tra l’energia disponibile in rete all’inizio del Giorno-gas e quella presente alla stessa ora del Giorno-gas successivo costituisce la variazione dell’invaso: la stessa viene determinata utilizzando le misure di volume geometrico della rete e di pressione, secondo le modalità riportate al successivo sottoparagrafo 9.5.3.

Il valore rappresentativo del volume di Gas presente in ciascun tratto di rete viene moltiplicato per il PCS dell’AOP cui appartiene.

Le perdite (PE)

Il termine PE rappresenta le perdite espresse in energia, quali:

- le perdite di tipo fuggitivo: sono le emissioni in ambiente risultanti da una perdita graduale di tenuta di una parte delle apparecchiature designate a contenere/movimentare un fluido; la suddetta perdita è causata generalmente da una differenza di pressione. Un’emissione fuggitiva può essere semplicemente qualificata come conseguenza di un imperfetto funzionamento del sistema di tenuta di un componente del processo (valvola, pompa, flangia, compressore, ecc.), che causa un rilascio di gas in atmosfera.
- le perdite di tipo pneumatico (derivanti da apparecchiature di regolazione e controllo): sono relative al funzionamento stesso delle apparecchiature, normalmente comandate da remoto, e sono dovute allo scarico del gas compresso in atmosfera. Si è soliti infatti distinguere la categoria “emissioni pneumatiche” per differenziare queste ultime sia dalle emissioni fuggitive involontarie e casuali, che da quelle ventate
- le perdite da ventato: sono rappresentate da rilasci controllati in atmosfera (ad esempio derivanti da manutenzioni, sostituzioni di tratti di linea, ecc.) e da rilasci incontrollati (ad esempio derivanti da rotture).

Tali emissioni sono determinate utilizzando la metodologia riportata al successivo sottoparagrafo 9.5.4.

Il valore rappresentativo del volume di Gas presente in ciascun tratto di rete viene moltiplicato per il PCS medio giornaliero del gas immesso in rete.

Il Gas Non Contabilizzato (GNC)

Il termine denominato “Gas Non Contabilizzato” (GNC) costituisce il risultato dell’equazione di bilancio di rete: rappresenta l’energia non determinabile, dovuta ad incertezze di misura e come tale può pertanto avere un valore positivo o negativo.

Il Trasportatore calcola la quota di GNC relativa alla rete gestita e la comunica all’Impresa Maggiore. Quest’ultimo calcola il valore totale di GNC del Sistema Nazionale attraverso l’equazione di bilancio definita nel proprio codice di rete. Il Trasportatore comunica i valori di tutti i termini dell’equazione di bilancio, riportata nel presente paragrafo, all’Impresa Maggiore, fornendo anche, per ciascun Utente, l’energia immessa dalle produzioni nazionali sulla RN.

Per i punti di riconsegna delle altre reti di trasporto regionale interconnesse a valle della rete SGI, valgono i quantitativi comunicati a tal fine dalla relativa Impresa di Trasporto.

Ai sensi di quanto descritto al paragrafo 4 del TIB, anche per le reti di trasporto regionale interconnesse a valle della rete SGI, si applicano i criteri relativi al conto di bilanciamento operativo come definito dal TIB. A tal fine, e ferme restando le responsabilità individuali di ciascuna Impresa di Trasporto, nazionale o regionale, per il bilanciamento operativo della propria rete e per i quantitativi di GNC comunicati all'Impresa Maggiore, come stabilito dalle delibere ARG/gas 45/11 e 539/2012/R/GAS, ciascuno dei gestori di rete è tenuto a sottoscrivere con il Responsabile del Bilanciamento un accordo per il bilanciamento operativo delle reti per disciplinare le suddette responsabilità.

9.4 IL BILANCIO DI CONSEGNA E RICONSEGNA

Il Trasportatore provvede al calcolo del bilancio di consegna e riconsegna per ciascun Utente applicando le equazioni descritte al paragrafo 9.3.2. Tale calcolo si basa sulle misure dei volumi e dei PCS effettuate in corrispondenza di:

- punti di immissione in rete;
- punti di prelievo dalla rete.

Poiché numerosi impianti di misura sono condivisi tra più Utenti, il Trasportatore deve disporre, per il calcolo del singolo bilancio, del risultato dell'algoritmo di calcolo per la ripartizione del Gas (regola di allocazione).

Per quanto concerne la determinazione dei quantitativi di energia immessi sulla sola Rete Nazionale del Trasportatore, l'equazione di bilancio di ciascun Utente si riduce all'uguaglianza tra l'energia consegnata presso i Punti di Entrata su RN e/o presso il Punto di Consegna dall'Impresa Maggiore e quella riconsegnata presso i Punti di Riconsegna su RN.

In particolare per ciascun Utente della sola RN del Trasportatore si possono verificare i seguenti tre casi:

- a) Gas immesso da produzione nazionale: l'energia consegnata è misurata ed allocata presso i singoli Punti di Entrata dai campi di produzione nazionale, mentre i quantitativi riconsegnati presso il Punto di Riconsegna su RN sono calcolati ponendoli uguali a quelli consegnati;
- b) Gas immesso dall' Hub stoccaggio (in caso di erogazione): l'energia consegnata presso il Punto di Entrata RN dell'hub stoccaggio è misurata

ed è allocata dall’Impresa di stoccaggio, mentre quella riconsegnata presso il Punto di Riconsegna all’Impresa Maggiore è calcolata ponendola pari a quella consegnata;

- c) Gas prelevato dall’ Hub stoccaggio (in caso di iniezione): l’energia riconsegnata presso il Punto di Riconsegna su RN dell’hub stoccaggio è misurata ed è allocata dall’Impresa di Stoccaggio, mentre quella consegnata complessivamente presso il Punto di Entrata RN da produzione nazionale e il Punto di Consegna dall’Impresa Maggiore è calcolata ponendola uguale a quella riconsegnata.

9.4.1 Il Disequilibrio dell’Utente

L’Utente delle Reti Regionali interconnesse immette una quantità di Gas (I_{iK}^{RR}) sempre pari a quella prelevata, al netto delle immissioni da Carri Bombolai, . Di conseguenza, l’Utente non genera alcun disequilibrio nel bilancio commerciale della Rete Regionale gestita dal Trasportatore.

L’Utente può generare tuttavia un disequilibrio qualora la quantità immessa nella Rete Regionale gestita dal Trasportatore sia diversa da quella immessa nella Rete Nazionale. L’eventuale disequilibrio, quindi, è di pertinenza della Rete Nazionale. Tuttavia, poiché il disequilibrio di un Utente è definito come la differenza tra l’energia immessa e quella prelevata giornalmente sull’aggregazione dei Punti di riconsegna, ne consegue che, essendo la contabilità della RN (e quindi la contabilità completa per ciascun Utente) effettuata dall’Impresa Maggiore, è competenza di quest’ultima il calcolo del disequilibrio dell’Utente e la successiva applicazione dei corrispettivi di bilanciamento.

Per il medesimo motivo, anche per gli Utenti della sola RN del Trasportatore il calcolo del disequilibrio non può essere effettuato dal Trasportatore.

Pertanto l’unico adempimento a carico del Trasportatore, ai fini del calcolo del disequilibrio, è comunicare all’Impresa Maggiore il valore di I_{iK}^{RR} e dell’energia immessa nella RN del Trasportatore da ciascun Utente.

Sulla base delle informazioni comunicate dal Trasportatore, l’impresa maggiore di Trasporto applica le disposizioni di bilanciamento commerciale descritte nel suo codice di rete, a cui si rimanda per ulteriori chiarimenti.

Per quanto riguarda le Reti Regionali non interconnesse, si sottolinea che il sistema è tale da non dare luogo alla formazione di disequilibri. Non vi sono quindi, per le Reti Regionali non interconnesse, i presupposti per l’applicazione dei corrispettivi di disequilibrio.

9.4.2 Calcolo in unità di energia

Ai sensi del presente documento le quantità di Gas immesse o prelevate dalla rete di trasporto saranno espresse in unità di energia - MWh con tre cifre decimali ottenute come prodotto tra la misura di volume (per la quale si rimanda al capitolo 10 "Misura del Gas") ed il Potere Calorifico Superiore (PCS, definito nel sottoparagrafo 11.2.1 del capitolo "Qualità del Gas").

9.4.3 Allocazioni, bilancio e scostamento giornalieri provvisori

Le quantità di energia utilizzate nel calcolo delle allocazioni, del bilancio e dello scostamento sono determinate per ciascun Giorno-gas ovvero per il periodo compreso tra le 06.00 di ciascun giorno di calendario e le 06.00 del giorno di calendario successivo.

Il Trasportatore metterà a disposizione di ciascun Utente le allocazioni, il bilancio e lo scostamento provvisori di sua pertinenza, entro le ore 11.30:

- del giorno successivo al Giorno-gas cui i suddetti dati si riferiscono, per i Giorni-gas che vanno dalla domenica al giovedì;
- del lunedì, per i Giorni-gas che vanno dal venerdì al sabato;
- del primo giorno lavorativo successivo, qualora l'allocazione provvisoria debba essere effettuata in un giorno festivo.

La precisione dei dati provvisori dipende da:

- a) il numero di Punti di consegna e Riconsegna dotati di sistemi di telelettura;
- b) l'invio da parte degli Utenti nei tempi previsti delle regole di allocazione;
- c) l'invio dei dati giornalieri dagli operatori dei campi di produzione;
- d) la precisione della prenotazione giornaliera nel caso di Punti di Riconsegna su RR di tipo NDM.

I valori utilizzati dal Trasportatore per la determinazione delle allocazioni, del bilancio e dello scostamento provvisori sono indicati per ciascuna tipologia di punto nel paragrafo 9.5.

Poiché non tutti i valori sono disponibili giornalmente, i dati provvisori del Giorno-gas G, che il Trasportatore determina il Giorno-gas G+1 e mette a disposizione degli Utenti e dell'Impresa Maggiore, risultano necessariamente indicativi.

9.4.4 Allocations, bilancio e scostamento giornalieri definitivi

La contabilità del Gas trasportato viene resa disponibile dal Trasportatore agli Utenti entro il giorno 28 del mese successivo a quello cui le informazioni si riferiscono, una volta che tutti i dati di misura necessari per il calcolo siano stati validati. A tale fine SGI considererà le informazioni trasmesse dal Gestore del SII entro il termine di cui al TISG, articolo 28, comma 28.6, lettera a).

Una seconda versione del bilancio, viene invece messa a disposizione degli Utenti entro il 15 del secondo mese successivo quello a cui i dati si riferiscono. A tale fine SGI considererà le informazioni trasmesse dal Gestore del SII entro il termine di cui al TISG, articolo 28, comma 28.6, lettera c).

Qualora tali termini cadano di sabato, domenica o giorni festivi, i termini saranno prorogati al primo giorno lavorativo successivo.

L'Utente può richiedere la revisione della contabilità del Gas trasportato entro 1 giorno dalla pubblicazione della contabilità da parte del Trasportatore presentando relativa richiesta scritta al Trasportatore stesso.

Qualora la richiesta di revisione della contabilità implichi una modifica dei dati trasmessi da SGI all'Impresa maggiore di trasporto ai sensi dell'art. 29 del TISG, la stessa richiesta dovrà essere trasmessa anche all'Impresa Maggiore di trasporto per permettere a SGI di trasmettere la rettifica dei dati.

Entro 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta scritta dell'Utente, il Trasportatore invia al richiedente una risposta motivata scritta contenente almeno i seguenti dati:

- a) la data di ricevimento della richiesta;
- b) la ragione sociale del richiedente;
- c) l'indicazione del nominativo e del recapito della persona incaricata dal Trasportatore per fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti;
- d) l'accettazione o meno della richiesta avanzata dall'utente, completa delle motivazioni debitamente argomentate;
- e) in caso di accettazione della richiesta, la data di messa a disposizione del nuovo bilancio.

Limitatamente ai prelievi presso i Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione gli Utenti:

- a) possono segnalare eventuali osservazioni al Gestore del SII nell'ambito della procedura di cui al comma 28.3 del TISG;
- b) entro il sesto giorno lavorativo possono comunicare a SGI, secondo la procedura di cui all'Allegato 9/D, eventuali richieste di rettifica dei rispettivi valori di bilancio con riferimento ai dati di prelievo giornaliero o mensile, calcolato dal

Gestore del SII relativi ai punti di riconsegna della distribuzione compresi nell'elenco dei punti che non hanno superato positivamente le verifiche di cui al comma 9.2 del TISG.

Ai fini della ricevibilità della richiesta di rettifica al Trasportatore, l'Utente dovrà far pervenire a SGI, secondo le modalità e i termini di cui all'Allegato 9/D paragrafo 3, la richiesta di rettifica con indicazione, per ciascun punto di riconsegna, del/dei nuovo/i dato/i di prelievo giornaliero corredata da:

- i. dichiarazione di aver ottenuto l'accordo degli utenti del servizio di distribuzione interessati in merito a ciascuna richiesta di rettifica nell'ambito della Procedura di cui all'Allegato 9/D;
- ii. dichiarazione dell'Impresa di Distribuzione interessata, secondo il modello messo a disposizione da SGI, con cui questa:
 - attesti la correttezza del/dei nuovo/i dato/i di prelievo giornaliero presso il Punto di Riconsegna della distribuzione e,
 - assuma inderogabilmente l'impegno alla rettifica delle informazioni funzionali alla determinazione del prelievo giornaliero calcolato presso il Gestore del SII, secondo le modalità e le tempistiche da quest'ultimo definite, in tempo utilei:

1) con riferimento alle richieste relative a punti di riconsegna della distribuzione misurati con dettaglio giornaliero, di cui alla lettera p) dell'art. 1.1 del TISG, appartenenti alle categorie d'uso C2, T1 e T2, come definite nella Tabella 1 di cui all'Allegato A del TISG, per lo svolgimento della Sessione di Aggiustamento relativa all'anno di riferimento, la determinazione presso il Gestore del SII delle capacità di trasporto presso i city-gate relative al mese successivo al termine per la presentazione della richiesta di cui al presente punto b);

ovvero

2) con riferimento alle richieste relative agli altri punti di riconsegna della distribuzione, per lo svolgimento della Sessione di Aggiustamento relativa all'anno di riferimento,

ovvero, qualora l'Utente del Bilanciamento non sia in grado di ottenere la dichiarazione di cui al punto ii nei termini di cui alla precedente lettera b).

- iii. dichiarazione del medesimo Utente, secondo il modello messo a disposizione da SGI, con cui questi:
 - attesti di aver richiesto per tempo all'Impresa di Distribuzione interessata, per il tramite dell'Utente del servizio di distribuzione interessato, la rettifica delle informazioni funzionali alla determinazione del prelievo giornaliero calcolato nel rispetto delle tempistiche e modalità previste dal Gestore del SII (se presenti sin dal la prima pubblicazione del Gestore del SI di cui al comma 28.1 del TISG) e di non aver ottenuto dall'Impresa di Distribuzione,

nel rispetto delle tempistiche e modalità di cui alla presente lettera b) nonché secondo le modalità e le tempistiche eventualmente previste dalla medesima Impresa di Distribuzione, il nuovo dato di prelievo giornaliero da considerare in luogo di quello calcolato e comunicato ai sensi del comma 28.5 dal Gestore del SII né la documentazione di cui al precedente punto ii né conferma del dato di prelievo giornaliero calcolato e reso disponibile dal Gestore del SII ai sensi del TISG, comma 28.2;

- indichi sotto la propria responsabilità a SGI il nuovo/i dato/i di prelievo giornaliero del punto di riconsegna della distribuzione da utilizzare ai fini della determinazione del bilancio di trasporto definitivo;
- assuma inderogabilmente l'impegno a richiedere all'Impresa di Distribuzione interessata, per il tramite dell'Utente del servizio di distribuzione interessato, di provvedere alla rettifica di competenza presso il Gestore del SII, secondo le modalità e le tempistiche da quest'ultimo definite, in tempi utili:
 - i. con riferimento alle richieste relative a punti di riconsegna della distribuzione misurati con dettaglio giornaliero, di cui alla lettera p) dell'art. 1.1 del TISG, appartenenti alle categorie d'uso C2, T1 e T2, come definite nella Tabella 1 di cui all'Allegato A del TISG, per lo svolgimento della Sessione di Aggiustamento relativa all'anno di riferimento, la determinazione presso il Gestore del SII delle capacità di trasporto presso i city-gate relative al mese successivo al termine per la presentazione della richiesta di cui al presente punto b), ovvero,
 - ii. con riferimento alle richieste relative agli altri punti di riconsegna della distribuzione, per lo svolgimento della Sessione di Aggiustamento relativa all'anno di riferimento;

ovvero in alternativa a quanto previsto al precedente punto iii,

iv. dichiarazione dell'Utente del servizio di distribuzione, secondo il modello reso disponibile da SGI, con cui quest'ultimo:

1. attesti di aver richiesto per tempo all'Impresa di Distribuzione interessata la rettifica delle informazioni funzionali alla determinazione del prelievo giornaliero calcolato nel rispetto delle tempistiche e modalità previste dal Gestore dal SII (se presenti sin dalla prima pubblicazione del Gestore del SII di cui al comma 28.1 del TISG), e di non aver ottenuto dall'Impresa di Distribuzione, nel rispetto delle tempistiche e modalità di cui alla presente lettera b) nonché secondo le modalità e le tempistiche eventualmente previste dalla medesima Impresa di Distribuzione, il nuovo dato di prelievo giornaliero da considerare in luogo di quello calcolato e comunicato ai sensi

del comma 28.5 del TISG dal Gestore del SII né la documentazione di cui al precedente punto ii né conferma del prelievo giornaliero calcolato e reso disponibile dal Gestore del SII ai sensi del TISG, comma 28.5;

2. indichi sotto la propria responsabilità il/i nuovo/i dato/i di prelievo giornaliero del punto di riconsegna della distribuzione da utilizzare ai fini della determinazione del bilancio di trasporto definitivo;
3. assuma inderogabilmente l'impegno a richiedere all'Impresa di Distribuzione interessata, di provvedere alla rettifica di competenza presso il Gestore del SII, secondo le modalità e le tempistiche da quest'ultimo definite, in temporei:
 - i. con riferimento alle richieste relative a punti di riconsegna della distribuzione misurati con dettaglio giornaliero, di cui alla lettera p) dell'art. 1.1 del TISG, appartenenti alle categorie d'uso C2, T1 e T2, come definite nella Tabella 1 di cui all'Allegato A del TISG, per lo svolgimento della Sessione di Aggiustamento relativa all'anno di riferimento, la determinazione presso il Gestore del SII delle capacità di trasporto presso i city-gate relative al mese successivo al termine per la presentazione della richiesta di cui al presente punto b), ovvero,
 - ii. con riferimento alle richieste relative agli altri punti di riconsegna della distribuzione, per lo svolgimento della Sessione di Aggiustamento relativa all'anno di riferimento;

SGL applicherà all'Utente un corrispettivo pari a:

- Euro 500 + IVA per ciascun punto di riconsegna della distribuzione oggetto di richiesta.

SGL non riterrà ammissibili richieste di rettifica non complete, e/o pervenute fuori dai termini indicati dalla precedente lettera b), e/o, nei casi in cui l'Utente non abbia presentato la dichiarazione di cui al precedente punto ii, che siano relative a Punti di Riconsegna della distribuzione i cui dati siano stati esplicitamente confermati dall'Impresa di Distribuzione stessa al Gestore del SII nell'ambito della procedura di cui al TISG, comma 28.4.

c) entro il medesimo termine di cui al precedente punto b), possono richiedere a SGL, secondo la procedura di cui all'Allegato 9/D, di comunicare al Gestore del SII la rettifica dei dati di prelievo convenzionale massimo (PCM) e di capacità di trasporto convenzionale (CTC) di cui alla Delibera 147/19, comma 3.1, punti a) e b), calcolati dal Gestore del SII, con riferimento a punti di riconsegna della

distribuzione, tra quelli di cui alla Delibera 334/23, comma 2.2¹, e al mese in relazione ai quali:

1. l'Utente contestualmente comunichi una richiesta di rettifica dei dati di prelievo giornaliero ai sensi del precedente punto b) ritenuta ammissibile;
2. la richiesta di rettifica di cui al precedente punto 1) sia stata corredata dalla dichiarazione di cui al precedente punto ii.

In prima applicazione, ai fini dell'eventuale rettifica dei dati di prelievo convenzionale massimo e di capacità di trasporto convenzionale a valere sul mese di settembre 2024, l'Utente può comunicare una richiesta con riferimento a punti di riconsegna della distribuzione, tra quelli di cui alla Delibera 334/23, comma 2.2, e a mesi in relazione ai quali, con riferimento a uno dei 10 mesi antecedenti a quello oggetto della sessione di bilanciamento, abbia precedentemente comunicato a SGI una richiesta di rettifica dei dati di prelievo giornaliero ai sensi del precedente punto b) ritenuta ammissibile.

Ai fini della ricevibilità della richiesta l'Utente dovrà far pervenire al Trasportatore, secondo le modalità e i termini di cui all'Allegato 9/D, paragrafo 3, una comunicazione con indicazione, per ciascun punto di riconsegna della distribuzione oggetto della richiesta, del city-gate al quale il punto di riconsegna della distribuzione risulta sotteso e dei nuovi dati di prelievo convenzionale massimo e di capacità di trasporto convenzionale.

La comunicazione dovrà includere l'attestazione da parte dell'Utente medesimo che i nuovi dati di prelievo convenzionale massimo e di capacità di trasporto convenzionale da comunicare al Gestore del SII sono indicati sotto la propria responsabilità.

SGI comunicherà tali valori al Gestore del SII secondo le modalità e le tempistiche da quest'ultimo definite.

SGI non riterrà ammissibili richieste non complete e/o pervenute oltre i termini di cui alla presente lettera c) e/o che non soddisfino i requisiti di cui ai precedenti punti 1) e 2).

Resta inteso che SGI non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente e/o di terzi circa la veridicità, correttezza, puntualità e completezza dei dati messi a disposizione dal Gestore del SII e non risponde di eventuali effetti o danni nei confronti dell'Utente o di soggetti terzi derivanti dall'utilizzo di tali informazioni ovvero dalla loro mancata messa a disposizione da parte del Gestore del SII.

¹ punti di riconsegna della rete di distribuzione misurati con dettaglio giornaliero, di cui alla lettera p) del comma 1.1 del TISG, appartenenti alle categorie d'uso C2, T1 e T2, come definite nella Tabella 1 del TISG

Analogamente, SGI non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente e/o di terzi circa la veridicità, correttezza, puntualità e completezza dei dati rettificati, così come comunicati dall'Utente, nelle forme indicati di cui alla precedente lettera b) di cui l'Utente si assume piena e diretta responsabilità.

SGI rende disponibili all'Autorità le informazioni relative alle richieste di rettifica pervenute ai sensi del presente paragrafo anche per l'esercizio delle sue funzioni di vigilanza e controllo.

SGI provvederà ad inviare all'Utente richiedente, entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della di una richiesta di rettifica di cui ai precedenti punti a) e b), una comunicazione contenente le seguenti informazioni:

- Lla data di ricevimento della richiesta;
- Ll'indicazione del nominativo e del recapito del personale di riferimento del Trasportatore;
- Ll'accettazione o meno della richiesta completa delle motivazioni;
- in caso di accettazione della richiesta, la data stimata di messa a disposizione del nuovo bilancio.

Nel caso in cui rilevi la presenza di errori ovvero in caso di eventuali rettifiche delle informazioni trasmesse dal SII entro il termine di cui al TISG, comma 28.6 lettera c) ovvero a seguito di richieste di rettifica del dato di prelievo relativo a un punto di riconsegna della distribuzione presentato dall'Utente ai sensi della precedente lettera b), SGI provvederà a ricalcolare e rendere disponibile, di norma, entro il giorno 15 del secondo mese successivo a quello cui il bilancio si riferisce, la contabilità del gas trasportato, che a questo punto diverrà definitiva.

9.4.5 Sessione di Aggiustamento

Nel presente paragrafo vengono descritte le modalità con cui sono gestite le partite fisiche dopo la chiusura della Sessione di bilanciamento di cui al precedente paragrafo.

Ai sensi del TISG, SGI gestisce su base annuale due Sessioni di aggiustamento avvalendosi delle funzionalità dei propri sistemi informativi per l'adempimento degli obblighi informativi di cui all'art.32, del TISG.

- a) Nella **Sessione di aggiustamento annuale**, in caso di sabato o giorno festivo tale termine viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo) di ciascun anno², sono considerati i dati di misura

² Termine ai sensi del TISG, comma 33.1, per la messa a disposizione degli Utenti, da parte di SGInam Rete Gas, degli esiti della Sessione di aggiustamento annuale (esiti provvisori).

disponibili al Trasportatore ovvero le informazioni comunicate dal Gestore del entro il 30 aprile dell’anno in cui è effettuata la Sessione, con riferimento all’anno precedente. A tal fine sono inclusi nell’ambito della Sessione i nuovi dati di misura disponibili a SGI sino al mese di luglio dell’anno in cui è effettuata la Sessione.

- b) Nella **Sessione di aggiustamento pluriennale**, avente luogo entro il 15 maggio (in caso di sabato o giorno festivo tale termine viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo) di ciascun anno³, sono considerati i dati di misura relativi all’anno precedente disponibili al Trasportatore ovvero le informazioni comunicate dal Gestore del SII entro il 15 gennaio dell’anno in cui è effettuata la Sessione, con riferimento agli anni precedenti dal secondo al quinto. A tal fine sono inclusi nell’ambito della Sessione i nuovi dati di misura disponibili a SGI sino al mese di febbraio dell’anno in cui è effettuata la Sessione.

Le informazioni relative alla Sessione di aggiustamento annuale e alle Sessioni di aggiustamento pluriennali di cui al comma 33.1, del TISG, sono messe a disposizione degli Utenti attraverso la piattaforma informatica resa disponibile da SGI.

Gli Utenti hanno a disposizione:

- 1) 5 (cinque) giorni lavorativi successivi alla data di messa a disposizione da parte di SGI degli esiti provvisori relativi alle Sessioni di aggiustamento di cui alle precedenti lettere a) e b) per comunicare a SGI:
 - 1.1) eventuali richieste di rettifica dei rispettivi valori dovute ad errori materiali manifesti da parte di SGI nella sua predisposizione.
 - 1.2) eventuali segnalazioni dovute a errori nei dati di misura, anche non causati dal Trasportatore, e/o, nei casi dei Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione, a errori nelle informazioni funzionali alla determinazione del prelievo giornaliero da parte del Gestore del SII relativamente ai punti di riconsegna della distribuzione.
- 2) sino al 20° giorno successivo alla data di messa a disposizione da parte di SGI degli esiti provvisori relativi alle Sessioni di aggiustamento di cui alle precedenti lettere a) e b) per comunicare a SGI, eventuali richieste di rettifica dei dati di prelievo giornaliero o mensile calcolato dal Gestore del SII relativamente ai punti di riconsegna della distribuzione compresi nell’elenco dei punti che non hanno positivamente superato le verifiche di coerenza condotte dal Gestore del SII rispetto ai dati in proprio possesso come comunicato dal Gestore del SII a SGI.

³ Termine ai sensi del TISG, comma 33.1, per la messa a disposizione degli Utenti, da parte di ~~SGI~~Inam Rete Gas, degli esiti della Sessione di aggiustamento pluriennale (esiti provvisori).

Ai fini della ricevibilità della richiesta l'Utente dovrà far pervenire al Trasportatore, secondo le modalità e i termini la richiesta di rettifica con indicazione, per ciascun punto di riconsegna della distribuzione oggetto della richiesta, del/dei nuovo/i dato/i di prelievo giornaliero, corredata di:

- i) dichiarazione di aver ottenuto l'accordo degli utenti del servizio di distribuzione interessati in merito a ciascuna richiesta di rettifica;
- ii) dichiarazione dell'Impresa di Distribuzione interessata, con cui l'Impresa di Distribuzione medesima:
 - attesti la correttezza del/dei nuovo/i dato/i di prelievo giornaliero presso il punto di riconsegna della distribuzione e
 - assuma inderogabilmente l'impegno alla rettifica delle informazioni funzionali alla determinazione del prelievo giornaliero calcolato presso il Gestore del SII, secondo le modalità e le tempistiche da quest'ultimo definite, in tempo utile:
 - i. con riferimento alle richieste relative a punti di riconsegna della distribuzione misurati con dettaglio giornaliero, di cui alla lettera p) dell'art. 1.1 del TISG, appartenenti alle categorie d'uso C2, T1 e T2, come definite nella Tabella 1 di cui all'Allegato A del TISG, per la determinazione presso il Gestore del SII delle capacità di trasporto presso i city-gate relative al mese successivo al termine per la presentazione della richiesta di cui al presente punto 3), ovvero;
 - ii. con riferimento alle richieste relative agli altri punti di riconsegna della distribuzione, per lo svolgimento della successiva Sessione di aggiustamento relativa all'anno di riferimento.
- iii) eventuale dichiarazione da parte dell'Impresa di Distribuzione interessata, da effettuarsi spuntando l'apposito riquadro contenuto in Allegato 2 e fornendo la documentazione a supporto, con cui l'Impresa di Distribuzione medesima attesti, ai sensi di quanto previsto dalla delibera 496/2021/R/gas punto 4, di aver messo in atto azioni ai fini della correzione del/dei prelievo/i oggetto della/e richiesta/e di rettifica atte a dimostrare di aver agito secondo la dovuta diligenza, allegando idonea documentazione a supporto della dichiarazione.
- iv) eventuale dichiarazione dell'UdB e degli UdD interessati, ai sensi di quanto previsto dalla delibera 496/2021/R/gas punto 4, da effettuarsi spuntando rispettivamente gli appositi riquadri, contenuti nel Modulo di Richiesta ed in Allegato 3, e fornendo la documentazione a supporto con cui l'UdB e gli UdD medesimi attestino di aver messo in atto gli adempimenti richiesti ai fini del buon esito della sessione di aggiustamento con riferimento al/ai prelievo/i giornaliero/i oggetto della/e richiesta/e di rettifica.

- 3) sino al medesimo termine di cui al precedente punto 2 per comunicare a SGI, secondo le medesime modalità di cui al precedente punto 2, eventuali richieste di rettifica dei dati di prelievo giornaliero calcolato dal Gestore del SII relativamente ai

punti di riconsegna della distribuzione compresi nell'elenco di cui al precedente punto 1.2.

- 4) nell'ambito della Sessione di aggiustamento annuale, ai sensi della Delibera 334/23, art. 2.2, a partire dalla data di messa a disposizione da parte del Gestore del SII delle informazioni funzionali allo svolgimento della Sessione, sino al 20° giorno successivo alla data di messa a disposizione da parte di SGI degli esiti provvisori di cui alla precedente lettera a) relativi alla medesima Sessione, per richiedere a SGI, secondo la procedura di cui all'Allegato 9/L, di comunicare al Gestore del SII eventuali rettifiche dei dati di prelievo convenzionale massimo (PCM) e di capacità di trasporto convenzionale (CTC) di cui rispettivamente ai punti a) e b) dell'art. 3.1 della Delibera 147/19, calcolati dal Gestore del SII, con riferimento al mese/ai mesi, a partire dal 12° mese antecedente al termine di cui al presente punto 4), e a punti di riconsegna della distribuzione, tra quelli di cui alla Delibera 334/23, art. 2.2⁴, in relazione ai quali l'Utente comunichi a SGI una richiesta di rettifica ai sensi dei precedenti punto 2) o 3) ritenuta ammissibile.

Ai fini della ricevibilità della richiesta di cui al presente punto 4) l'Utente dovrà far pervenire al Trasportatore, secondo le modalità e i termini di cui all'Allegato 9/L, paragrafo 2, una comunicazione con indicazione, per ciascun punto di riconsegna della distribuzione oggetto della richiesta, dei nuovi dati di prelievo convenzionale massimo e di capacità di trasporto convenzionale e del mese/dei mesi oggetto della sessione di aggiustamento con riferimento ai quali richiede l'applicazione della rettifica. La comunicazione dovrà includere l'attestazione da parte dell'Utente medesimo che i nuovi dati di prelievo convenzionale massimo e di capacità di trasporto convenzionale da comunicare al Gestore del SII sono indicati sotto la propria responsabilità.

SGI comunicherà tali valori al Gestore del SII secondo le modalità e le tempistiche da quest'ultimo definite.

- 5) nell'ambito della Sessione di aggiustamento annuale, ai sensi della Delibera 147/19, art. 4.4⁵, secondo le medesime tempistiche di cui al precedente punto 4), per comunicare a SGI, secondo la procedura di cui all'Allegato 9/L, esclusivamente ai fini dell'eventuale conguaglio dei corrispettivi di capacità e per il servizio di misura applicati, applicati presso i city-gate, richieste di rettifica dei dati di capacità di trasporto convenzionale (CTC) di cui alla Delibera 147/19, art. 3.1, punto b),

⁴ punti di riconsegna della rete di distribuzione misurati con dettaglio giornaliero, di cui alla lettera p) dell'art. 1.1 del TISG, appartenenti alle categorie d'uso C2, T1 e T2, come definite nella Tabella 1 di cui all'Allegato A del TISG.

⁵ punti di riconsegna della rete di distribuzione misurati con dettaglio giornaliero, di cui alla lettera p) dell'art. 1.1 del TISG, appartenenti alle categorie d'uso C2, T1 e T2, come definite nella Tabella 1 di cui all'Allegato A del TISG.

calcolati dal Gestore del SII, con riferimento al mese/ai mesi e ai punti di riconsegna della distribuzione, tra quelli di cui alla Delibera 147/19, art. 4.4⁶ in relazione ai quali il dato di prelievo giornaliero sia stato positivamente rettificato presso il Gestore del SII successivamente al calcolo della relativa capacità di trasporto convenzionale. Ai fini della ricevibilità della richiesta l'Utente dovrà far pervenire al Trasportatore, secondo le modalità e i termini di cui all'Allegato 9/L, paragrafo 4, la richiesta di rettifica con indicazione, per ciascun punto di riconsegna della distribuzione cui la richiesta si riferisce, del dato di capacità di trasporto convenzionale da rettificare, del nuovo dato di capacità di trasporto convenzionale, del mese/dei mesi oggetto della sessione di aggiustamento con riferimento al quale/ai quali richiede l'applicazione della rettifica, corredata di:

- dichiarazione dell'Utente medesimo che il dato di capacità di trasporto convenzionale da rettificare è, in relazione al punto di riconsegna della distribuzione e al mese cui la richiesta si riferisce, il dato di capacità di trasporto convenzionale calcolato e reso disponibile dal Gestore del SII prima della rettifica del dato di prelievo giornaliero presso il Gestore del SII;
- dichiarazione dell'Utente medesimo che il nuovo dato di capacità di trasporto convenzionale è, in relazione al punto di riconsegna della distribuzione e al mese cui la richiesta si riferisce, il dato di capacità di trasporto convenzionale come risultante dalla rettifica del dato di prelievo giornaliero effettuata presso il Gestore del SII;
- dichiarazione dell'Impresa di Distribuzione interessata, secondo il modello reso disponibile da SGI, con cui l'Impresa di Distribuzione medesima attesti di aver messo in atto azioni che abbiano condotto alla correzione del/dei prelievo/i a cui si riferisce il nuovo dato di capacità di trasporto convenzionale.

SGI trasmette al Gestore del SII il/i nuovo/i dato/i di capacità di trasporto convenzionale, come comunicato/i dall'Utente.

SGI applicherà all'Utente un corrispettivo pari a Euro 500 + IVA per ciascun punto di riconsegna della distribuzione oggetto di richiesta di rettifica dei dati di prelievo giornaliero calcolato dal Gestore del SII di cui ai precedenti punti 2 e 3⁷.

⁶ Punti di riconsegna della rete di distribuzione misurati con dettaglio giornaliero, di cui alla lettera p) dell'art. 1.1 del TISG, appartenenti alle categorie d'uso C2, T1 e T2, come definite nella Tabella 1 di cui all'Allegato A del TISG.

⁷ Ai sensi della delibera 496/2021/R/gas, punto 2, in relazione alla Sessione di Aggiustamento Annuale 2020, il corrispettivo è sempre posto pari a € 500 + IVA e si applica qualora il prelievo associato al punto di riconsegna della distribuzione sia risultato non coerente, con riferimento al medesimo mese, anche nell'ambito degli esiti della Sessione di Aggiustamento per l'anno 2020 messi a disposizione dal Gestore del SII in data 06/09/2021, ovvero ne sia stata richiesta la correzione a Società Gasdotti Italia S.p.A. già in esito alla Sessione di Bilanciamento

Tale corrispettivo non si applica per i punti di riconsegna della distribuzione per i quali siano state presentate le dichiarazioni di cui ai precedenti punti iii) e iv).

SGL non riterrà ammissibili richieste di rettifica non complete e/o pervenute oltre i termini di cui ~~al precedente punto ai precedenti punti 2), 4) e 5)-e/e~~ ovvero, con riferimento alle richieste di rettifica dei dati di prelievo giornaliero calcolato dal Gestore del SII relative a punti non risultanti negli elenchi di cui ai precedenti punti.

Resta inteso che SGL non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente e/o di terzi circa la veridicità, correttezza, puntualità e completezza dei dati messi a disposizione dal Gestore del SII e non risponde di eventuali effetti o danni nei confronti dell'Utente o di soggetti terzi derivanti dall'utilizzo di tali informazioni ovvero dalla loro mancata messa a disposizione da parte del Gestore del SII. Analogamente SGL non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente e/o di terzi circa la veridicità, correttezza, puntualità e completezza dei dati rettificati, così come comunicati dall'Utente nelle forme indicate ~~nella precedente lettera b)~~ nei punti 2), 4) e 5), lettera b) di cui l'Utente si assume piena e diretta responsabilità. SGL rende disponibili all'Autorità le informazioni relative alle richieste di rettifica pervenute ai sensi del presente paragrafo anche per l'esercizio delle sue funzioni di vigilanza e controllo.

SGL provvederà ad inviare all'Utente richiedente, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di rettifica di cui al precedente punto 1.1 ovvero della segnalazione di cui al precedente punto 1.2, una comunicazione contenente le medesime informazioni previste in relazione alle richieste presentate in sede di bilancio di trasporto definitivo.

A valle del suddetto termine, SGL provvederà a rendere disponibili, con riferimento alla Sessione di aggiustamento annuale di cui alla precedente lettera a) entro la fine del mese di dicembre del medesimo anno in cui si svolge la Sessione e con riferimento alla Sessione di aggiustamento pluriennale di cui alla precedente lettera b) entro la fine del mese di luglio del medesimo anno in cui si svolge la Sessione gli esiti della Sessione di Aggiustamento Progressiva che verranno considerati definitivi e non soggetti ad ulteriore modifica (esiti definitivi).

Con riferimento alle sessioni di aggiustamento per il periodo pregresso che va dagli anni 2013 al 2019, SGL svolge la sessione pluriennale, i cui esiti sono resi disponibili entro il 31 maggio (in caso di sabato o giorno festivo tale termine viene

relativa al mese in cui nell'ambito della Sessione di Aggiustamento per l'anno 2020 il medesimo punto è risultato incoerente.

posticipato al primo giorno lavorativo successivo) di ciascun anno, sono considerati i dati di misura relativi all'anno precedente disponibili al Trasportatore ovvero comunicati dall'Impresa di Distribuzione entro il 28 febbraio dell'anno in cui è effettuata la Sessione, con riferimento agli anni precedenti dal secondo al quinto. A tal fine sono inclusi nell'ambito della Sessione i nuovi dati di misura disponibili a SGI sino al mese di febbraio dell'anno in cui è effettuata la Sessione.

Le informazioni relative alla Sessione di Aggiustamento Progressiva pluriennale sono messe a disposizione degli Utenti. Restano ferme tutte le disposizioni in relazione alla responsabilità degli operatori.

Gli Utenti hanno a disposizione 5 (cinque) giorni lavorativi successivi a tali termini per comunicare a SGI eventuali richieste di rettifica dei rispettivi valori dovuti ad errori materiali manifesti da parte di SGI nella sua predisposizione.

SGI provvederà ad inviare all'Utente richiedente, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal termine per la comunicazione delle richieste di rettifica, una comunicazione contenente le medesime informazioni previste in relazione alle richieste presentate in sede di bilancio di trasporto definitivo.

A valle del suddetto termine, SGI provvederà a rendere disponibili gli esiti della Sessione di Aggiustamento Progressiva che verranno considerati definitivi e non soggetti ad ulteriore modifica (esiti definitivi).

Come descritto all'interno del codice di rete dell'impresa maggiore di trasporto, per quanto concerne la regolazione delle partite economiche derivanti dalle sessioni di aggiustamento, anche per quanto riguarda la rete di SGI, queste verranno regolate direttamente con il RdB.

9.5 I DATI DI MISURA

9.5.1 *Punti di immissione in rete*

I dati di misura necessari per il calcolo dei quantitativi immessi in rete derivano dalle stazioni di misura situate in corrispondenza di:

1. produzioni nazionali: parte degli impianti di misura sono MG, altri sono NMG. Al fine di produrre, nel Giorno-gas G+1, i dati provvisori di cui al paragrafo 9.4.2, il Trasportatore provvederà a definire un profilo giornaliero di immissione per ciascuna produzione sulla base dei programmi definiti dagli operatori dei campi situati sul territorio nazionale;

2. interconnessioni con il sistema stoccaggi: l'energia complessivamente immessa/prelevata dall'hub Stoccaggio viene determinata attraverso impianti MG situati in corrispondenza di ciascuno dei campi di stoccaggio che ne costituiscono il sistema integrato;
3. interconnessioni con il sistema dell'Impresa Maggiore: l'energia complessivamente immessa/prelevata da tali punti di interconnessione viene determinata attraverso impianti MG per i quali è disponibile giornalmente il dato provvisorio, validato poi a fine mese.

9.5.2 **Punti di Riconsegna su RR**

I dati di misura necessari al calcolo dell'energia prelevata dalla rete regionale gestita dal Trasportatore sono forniti da impianti di misura con tre diverse tipologie di disponibilità dei dati:

- per le apparecchiature di tipo DMDU (*Daily Metered Daily Updated*), direttamente il dato di consumo giornaliero, disponibile per tali installazioni alla fine della giornata; tali apparecchiature corrispondono a quelle che, nella classificazione adottata dall'Impresa Maggiore, sono indicate come “misuratori MG”;
- per le apparecchiature di tipo DMMU (*Daily Metered Monthly Updated*) e per quelle di tipo DMMUC (*Daily Metered Monthly Updated Computer*) verrà utilizzato il valore programmato; per queste catene di misura, infatti, i valori di consumo giornaliero sono ricavabili solo alla fine del mese, nel primo caso mediante planimetrazione del diagramma fornito dallo strumento, nel secondo caso tramite le registrazioni ricavate dal flow computer installato;
- per le apparecchiature di tipo NDM (*Non-Daily Metered*), verrà utilizzata per i dati provvisori, di cui al paragrafo 9.4.3, la prenotazione giornaliera fornita dall'Utente, poiché tali installazioni forniscono unicamente il dato di consumo mensile. Ai fini della determinazione del quantitativo giornaliero definitivo si provvederà a definire un profilo giornaliero in funzione della tipologia dell'Operatore Allacciato, secondo quanto previsto nell'Allegato 9B.

Ai fini della determinazione dell'energia, ogni misura viene moltiplicata per il PCS dell'AOP di appartenenza, rilevato secondo le modalità previste al paragrafo 11.3 del capitolo “Qualità del Gas”.

9.5.3 Misura della variazione di svaso/invaso della rete

La determinazione della variazione di svaso/invaso della rete nel Giorno-gas avviene tramite la misura di pressione eseguita in corrispondenza dei tratti principali della rete.

Il volume determinato secondo quanto di seguito descritto viene moltiplicato per il PCS dell'AOP cui appartiene ciascun tratto di rete, al fine di esprimere anche il termine ΔLP in unità di energia.

La procedura di calcolo prevede la determinazione di:

- volume geometrico della rete;
- misura di pressione in corrispondenza di punti rilevanti del sistema;
- calcolo del prodotto tra la variazione di pressione e il volume geometrico associato.

9.5.4 La contabilità del Gas perduto

La metodologia di calcolo adottata dal Trasportatore per stimare le:

- emissioni fuggitive
- emissioni pneumatiche
- emissioni da ventato

fa riferimento alle indicazioni contenute nella RTTG.

La stima dei fattori medi di emissione di ciascun componente è effettuata utilizzando la metodologia GRI-EPA (Gas Research Institute – U.S. Environmental Protection Agency), che rappresenta il riferimento internazionale più importante per diffusione per la stima delle perdite sulle reti del gas.

Tali “fattori di emissione” (valore medio delle emissioni di gas attribuibili ad ogni singola classe di apparecchiature o parti di impianto, espresso in m³/anno) vengono moltiplicati per i corrispondenti “fattori di attività” (apparecchiature ed impianti identificati quali fonti di emissione): ai volumi ottenuti viene associato il PCS medio giornaliero del gas immesso in rete.

Le procedure di calcolo adottate dal Trasportatore per stimare:

le perdite da ventato per eventi di Forza Maggiore sono determinate in funzione del diametro della tubazione, della pressione a cui è esercito il tratto di tubazione

interessato alla fuoriuscita, della dimensione della perdita (diametro della rottura) e della durata della fuoriuscita di Gas.

9.5.5 Le allocazioni

Ogni stazione di misura in cui fluisce Gas appartenente a più Utenti richiede una procedura di allocazione, ovvero la ripartizione del Gas tra gli Utenti che consegnano o prelevano Gas in corrispondenza della suddetta stazione.

In ciascuno di questi punti il Trasportatore, indipendentemente dalla regola di allocazione utilizzata, alloca interamente il Gas misurato.

Le regole di allocazione vengono applicate dal Trasportatore in corrispondenza di:

- a. Punti di Entrata RN da produzione nazionale
- b. Punti di Entrata RN dall’Hub stoccaggio
- c. Punti di Interconnessione Virtuale
- d. Punti di Consegna da Produzione Locale
- e. Punti di Riconsegna su RR.

9.5.5.1 Le regole di allocazione ai Punto di Entrata RN da produzione nazionale

Per i Punti di Entrata in corrispondenza dei campi di produzione nazionale, l’operatore provvede a ripartire e a comunicare i quantitativi fisici di Gas prodotto di competenza di ciascun Utente immessi nella rete operata dal Trasportatore.

Tali quantitativi vengono convertiti in energia utilizzando il PCS fornito dall’operatore del campo o, in casi di accordo in tal senso, dal Trasportatore.

Dei quantitativi allocati a ciascun Utente, il Trasportatore determina l’energia effettivamente immessa sulla RN.

9.5.5.2 Le regole di allocazione ai Punti di Entrata RN dall’Hub stoccaggio

Per il Punto di Entrata dall’Hub stoccaggio, il Trasportatore alloca i quantitativi fisici di Gas immesso/prelevato nella/dalla rete sulla base delle allocazioni fornite dall’Impresa di Stoccaggio.

9.5.5.3 Le regole di allocazione ai Punti di Interconnessione Virtuale

Tale punto rappresenta il Punto di Uscita dalla RN e su di esso il Trasportatore consente lo scambio/cessione di Gas tra Utenti della RN stessa che viene gestito attraverso opportune regole di allocazione presso tali punti.

L'energia allocata dal Trasportatore a ciascun Utente della RR ai Punti di Interconnessione Virtuale è pari al termine I_{ik}^{RR} determinato dall'equazione di bilancio dell'Utente di cui al sottoparagrafo 9.3.2.3; mentre l'energia allocata in uscita dalla Rete Nazionale a ciascun Utente coinvolto nell'accordo di scambio/cessione è il valore (I_{ik}^{RN}) determinato applicando al termine I_{ik}^{RR} la regola di allocazione concordata tra le parti ed approvata dal Trasportatore.

La regola di allocazione sottostante gli accordi di cessione/scambio di Gas sui Punti Virtuali di Interconnessione dovranno essere approvate dal Trasportatore ed anticipate via fax, controfirmate dalle parti interessate, entro il 5° giorno lavorativo precedente la data di entrata in vigore della stessa.

9.5.5.4 Le regole di allocazione ai Punti di Consegna da Produzione Locale

Per ogni Punto di Consegna da Produzione Locale, l'operatore provvede a ripartire e a comunicare i quantitativi fisici di Gas immesso nella rete operata dal Trasportatore sulla base di una regola di allocazione concordata con gli Utenti interessati e da questi sottoscritta.

Tali quantitativi vengono convertiti in energia utilizzando il PCS fornito dall'operatore del campo o, in casi di accordo in tal senso, dal Trasportatore.

Per ogni Utente, poi, il Trasportatore provvede a calcolare, per ciascun Punto di Consegna da Produzione Locale, i valori percentuali mensili di energia allocata che vengono utilizzati per le allocazioni giornaliere relative agli Utenti interessati. Qualora i volumi allocati non pervengano al Trasportatore entro il 5° giorno lavorativo, il Trasportatore provvederà ad allocare con il metodo *pro quota* sulla base dei programmi giornalieri di trasporto assegnati. Nel caso in cui, per un dato Giorno-gas, l'assegnazione sia pari a zero per tutti gli Utenti coinvolti, il Trasportatore ripartirà il totale misurato presso il Punto di Consegna in proporzione alla capacità conferita a ciascun Utente nel punto stesso.

Una volta determinata l'energia giornaliera immessa da ciascun Utente sulla rete gestita dal Trasportatore, quest'ultimo, secondo la definizione di “Produzione Locale” di cui al sottoparagrafo 9.3.2.3, calcola l'energia consegnata da Produzione Locale immessa interamente in RN.

9.5.5.5 Le regole di allocazione ai Punti di Riconsegna su RR non interconnessi a reti di distribuzione

Gli Utenti che prelevano Gas dalla rete presso un Punto di Riconsegna su RR condiviso e non interconnesso a reti di distribuzione devono fornire al Trasportatore una regola di allocazione del Gas transitato, sottoscritta da tutti gli

Utenti su tale Punto di Riconsegna su RR, selezionata tra quelle riportate nell’Allegato 9A o concordata tra gli Utenti ed approvata dal Trasportatore.

9.5.5.6 Modifiche alla regola di allocazione

Nei casi di ingresso di un nuovo Utente su un dato Punto di Riconsegna su RR non interconnesso a reti di distribuzione o di modifica della regola di allocazione esistente, la relativa documentazione, in originale e sottoscritta da tutte le Parti interessate, dovrà essere inviata - nelle modalità indicate nell’Allegato 4A al capitolo “Procedure di coordinamento informativo”⁸ - rispettivamente dal nuovo Utente entrante o da quello proponente la modifica in copia conoscenza a tutte le parti interessate, entro il giorno 25 del mese di applicazione, e dovrà essere anticipata via e-mail dagli stessi soggetti, sempre in copia conoscenza a tutte le parti coinvolte, entro 2 giorni lavorativi prima dell’inizio del mese di validità della procedura.

Il Trasportatore utilizzerà la nuova procedura di allocazione per il calcolo dei dati provvisori, di cui al paragrafo 9.4.3, entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento dell’approvazione da parte di tutte le altre Parti interessate.

Qualora entro la chiusura della contabilità definitiva del Gas del primo mese di applicazione della stessa il Trasportatore non abbia inviato alcuna comunicazione relativamente alla procedura di allocazione, la stessa deve intendersi come accettata ed implementata.

Nel caso in cui su un Punto di Riconsegna su RR non interconnesso a reti di distribuzione entri un nuovo Utente, la procedura di allocazione sarà efficace dal momento dell’ingresso del nuovo entrante sul Punto di Riconsegna su RR considerato ed avrà una durata minima mensile (ad esclusione del primo mese di applicazione); invece, nel caso di modifica di una procedura preesistente, la nuova procedura avrà efficacia a partire dal 1° giorno del primo mese di applicazione ed avrà una durata minima mensile.

9.5.5.7 Procedura Value

Qualora la procedura di allocazione preveda una ripartizione dei volumi che contempli il metodo “Value” descritto nell’Allegato 9A, all’interno della documentazione fornita dovrà essere indicato il tipo di profilatura da applicarsi al Value tra quelle indicate nell’Allegato 9A.6, l’Utente compensatore e l’incaricato di

⁸ Fatta eccezione a quanto previsto nel sottoparagrafo 7.2.3 in relazione al trasferimento di capacità.

trasmettere mensilmente⁹ al Trasportatore i quantitativi misurati/stimati e relativi ai singoli Utenti.

9.5.5.8 *Mancato accordo tra gli Utenti*

Nel caso in cui gli Utenti non forniscano al Trasportatore la procedura di allocazione entro il giorno 25 del mese di applicazione della stessa, o questa risulti incompleta, il Trasportatore provvederà ad allocare i volumi con il metodo *pro quota* sulla capacità di trasporto conferita.

9.5.5.9 *Allocazioni definitive*

Le allocazioni definitive verranno inviate dal Trasportatore agli Utenti entro il giorno 28 del mese successivo a quello di applicazione dell’allocazione.

Nel caso di procedure di allocazione che contemplano il metodo “Value”, la Parte incaricata dovrà inviare al Trasportatore, via e-mail ed entro il 5° giorno lavorativo e comunque non oltre il giorno 9 del mese successivo a quello di applicazione dell’allocazione, il valore “Value”; tale comunicazione dovrà inoltre essere in copia a tutti gli Utenti coinvolti all’interno dell’Accordo. Il mancato rispetto di tale scadenza implicherà l’attribuzione alla quota “Value” di un valore pari a zero.

Per uno schema riassuntivo delle attività, delle tempistiche e delle modalità per lo scambio delle informazioni tra Trasportatore ed Utenti relativamente alle procedure di allocazione ai Punti di Riconsegna su RR non interconnessi a reti di distribuzione, si rimanda all’Allegato 4A del capitolo “Procedure di coordinamento informativo”.

9.5.5.10 *Le regole di allocazione ai Punti di Riconsegna su RR interconnessi a reti di distribuzione*

Per i Punti di Riconsegna su RR interconnessi a reti di distribuzione (“city-gate”), SGI, ai sensi di quanto previsto dal TISG riceve dal Gestore del SII:

- a) L’elenco degli Utenti della distribuzione (UDD) attivi sul city-gate (e dei relativi UDB), aventi mercato a valle del Punto di Riconsegna della rete di trasporto;
- b) I dati aggregati misurati e profilati entro il termine di cui al TISG, articolo 28, comma 28.6, lettera a), distinti per singolo UDD, relativi alla sessione di bilanciamento del mese M-1.

⁹ Il modulo per l’invio mensile del Value è disponibile sul sito Internet del Trasportatore.

In applicazione delle disposizioni previste dal TISG, ai fini del bilancio definitivo, il Gestore del SII ha la facoltà di rettificare i dati trasmessi entro il termine di cui al TISG, articolo 28, comma 28.6, lettera c).

In corrispondenza dei punti di riconsegna per i quali il SII abbia messo a disposizione le informazioni previste dal TISG, SGI provvede di:

- I. individuare il quantitativo di Gas da allocare giornalmente ad ogni UDD sulla base dei dati resi disponibili dal Gestore del SII;
- II. determinare l’allocazione giornaliera degli Utenti presso ciascun city-gate partendo dai dati di cui alla precedente lettera b)

9.5.5.11 Modalità di allocazione definitiva del gas in caso di incompleta “mappatura” della catena commerciale

Qualora si verifichi il caso di matrici di corrispondenza delle filiere commerciali non chiuse, i prelievi relativi all’Utente della distribuzione per il quale non sia stata completata la filiera commerciale saranno attribuiti, direttamente dal gestore del SII, al Fornitore transitorio del Servizio di Default Trasporto, individuato ai sensi della Delibera 249/2012 e della Delibera 361/2013

Ai prelievi attribuiti al Fornitore transitorio del Servizio di Default Trasporto saranno applicati i corrispettivi con le modalità previste dalla normativa sopra richiamata.

9.5.5.12 Allocazioni definitive

Le allocazioni definitive verranno inviate dal Trasportatore agli Utenti entro il giorno 28 del mese successivo a quello di applicazione dell’allocazione e nella seconda versione entro la metà del secondo mese successivo a quello a cui i dati si riferiscono, come specificato al par. 9.4.4.

Per uno schema riassuntivo delle attività, delle tempistiche e delle modalità per lo scambio delle informazioni relativamente alle procedure di allocazione ai Punti di Riconsegna su RR interconnessi a reti di distribuzione, si rimanda all’Allegato 4A del capitolo “Procedure di coordinamento informativo”.

9.6 CORRISPETTIVO DI SCOSTAMENTO

Alle capacità conferite sui punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione ai sensi della delibera 147/2019/R/GAS e ss.mm.ii non si applicano i corrispettivi di scostamento.

Il corrispettivo di cui sopra non è dovuto nel caso di uno scostamento in un Punto di Riconsegna su RR, conseguente alla fornitura di gas naturale a carri bombolai, relativamente alla quota di capacità effettivamente utilizzata per la fornitura alternativa, nei casi di riduzione o sospensione del servizio di trasporto o di distribuzione per:

- interventi manutentivi e potenziamenti del sistema;
- interventi sulle reti causati da opere di terzi;
- interventi sulle reti di trasporto legati a emergenze di servizio di cui al paragrafo 20.2;
- interventi sulle reti di distribuzione riconducibili ad emergenze di servizio, definite analogamente al sottoparagrafo 20.2;
- altri interventi effettuati dal Trasportatore per esigenze del sistema.

Ai fini di tale esenzione, l'Utente deve inviare al Trasportatore, anticipata via fax e/o e-mail, entro e non oltre il 5° giorno lavorativo del mese M+1, la richiesta (in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio) attestante il diritto all'esenzione per la fornitura a carri bombolai nel giorno o nei giorni interessati dallo scostamento, e contenente le seguenti informazioni:

- il Punto di Riconsegna su RR interessato dalla fornitura di gas naturale a carri bombolai;
- per tale Punto di Riconsegna su RR e per ciascuno dei giorni interessati dallo scostamento, il volume giornaliero (espresso in Sm³/g) attribuito alla fornitura alternativa;
- la tipologia dell'intervento tra quelle individuate al paragrafo precedente, nonché la data e il luogo di prestazione del servizio sostitutivo. Nel caso in cui il servizio sostitutivo sia prestato per riduzione o sospensione del servizio di distribuzione, tale documentazione viene rilasciata dall'Impresa di Distribuzione.

La richiesta di esenzione non sarà ritenuta valida dal Trasportatore qualora:

- i dati e la documentazione di cui sopra risultino incompleti e/o non corretti;
- l'Utente non rispetti i tempi, le modalità ed i mezzi per l'invio delle informazioni richieste.

Nel caso in cui si verifichi uno scostamento fra la capacità utilizzata da un Utente e la capacità conferita al medesimo Utente su un Punto di Riconsegna direttamente allacciati alla rete di trasporto diversi dai Punti di Riconsegna che alimentano impianti di distribuzione di gas naturale per autotrazione, SGI applicherà un corrispettivo pari a 1,1 volte l'ammontare del corrispettivo unitario giornaliero¹⁰ di capacità nel punto di riconsegna in cui avviene lo scostamento, moltiplicato per lo scostamento registrato nel giorno

Nel caso in cui si verifichi uno scostamento fra la capacità utilizzata da un Utente e la capacità conferita al medesimo Utente su un Punto di Riconsegna, direttamente allacciato alla rete di trasporto, che alimenta un impianto di distribuzione gas per autotrazione (impianto di autotrazione), SGI applicherà, conformemente a quanto previsto dalla Delibera 487/2017, per i primi 90 giorni dell'anno termico, anche non consecutivi, in cui si verifichi tale scostamento, un corrispettivo pari al corrispettivo di capacità annuale del Punto di Riconsegna, riproporzionato su base giornaliera, moltiplicato per la quota di scostamento giornaliero inferiore o uguale al 50% della capacità conferita. In caso di scostamenti eccedenti il limite del 50%, si applicherà, al massimo scostamento registrato all'interno del mese, il corrispettivo di cui all'art. 17.9 della Deliberazione 137/02.

La riduzione si applica per i primi 90 giorni dell'anno termico, anche non consecutivi, in cui si verifichi tale scostamento e si applica al singolo impianto di autotrazione; nel caso di cambio di fornitura, all'Utente del Bilanciamento che subentra nella fornitura e ne dà informazione al Trasportatore attraverso l'apposita modulistica presente sul proprio sito internet, verrà applicata la riduzione dei corrispettivi di scostamento per i giorni residui rispetto ai 90 complessivi all'interno dell'anno termico.

¹⁰ Per corrispettivo unitario di capacità giornaliero si intende il corrispettivo di capacità annuo per i punti di uscita della rete di trasporto (CPU) riproporzionato su base giornaliera e moltiplicato per il coefficiente moltiplicativo di cui all'allegato A alla delibera 139/2023/R/gas, tabella 6.

ALLEGATO CAPITOLO 9/D

PROCEDURA PER LA RICHIESTA DI RETTIFICA DEI DATI DI PRELIEVO FUNZIONALI ALLA DETERMINAZIONE DEL BILANCIO DI TRASPORTO DEFINITIVO, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE 222/2020/R/GAS E DEL COMUNICATO ARERA 28 LUGLIO 2020, E DEI DATI FUNZIONALI AL CALCOLO DELLA CAPACITÀ DI TRASPORTO CONFERITA PRESSO I CITY-GATE AI SENSI DELLA DELIBERA 147/2019/R/GAS

1. PREMESSA

Con riferimento a quanto previsto nel Capitolo 9, paragrafo 9.4.4, del Codice di Rete, la presente procedura (di seguito “procedura”) definisce, nell’ambito delle attività funzionali alla determinazione del bilancio di trasporto definitivo, modalità e termini per la presentazione a Società Gasdotti Italia S.p.A. (di seguito

“SGI”) da parte dell’Utente del bilanciamento (di seguito: “UdB”) di richieste di rettifica dei dati di prelievo dei punti di riconsegna della distribuzione (di seguito “PdR”) compresi nell’elenco dei PdR che non hanno positivamente superato le verifiche di cui al comma 9.2 del TISG, nonché, in relazione ai PdR, tra quelli di cui alla Deliberazione 334/2023/R/gas, comma 2.2¹, di comunicare al Gestore del SII eventuali rettifiche dei dati di prelievo convenzionale massimo (di seguito “PCM”) e di capacità di trasporto convenzionale (di seguito “CTC”) di cui alla Deliberazione 147/2019/R/gas, comma 3.1, punti a) e b), calcolati dal Gestore del SII.-

2. RIFERIMENTI

- TISG;
- Deliberazione 222/2020/R/gas e 521/2020/R/gas dell’Autorità di Regolazione per Energie Reti e Ambiente (di seguito “Autorità”);
- Comunicato dell’Autorità “TISG: Applicazione della deliberazione 222/2020/R/gas” pubblicato in data 28 luglio 2020;
- Deliberazione 147/2019/R/gas dell’Autorità, come integrata dalla deliberazione 334/2023/R/gas dell’Autorità;
- Comunicato dell’Autorità “Avvio della riforma dei processi di conferimento della capacità ai city gate” pubblicato in data 2 agosto 2023;
- Codice di Rete SGI.

3. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI RETTIFICA DI CUI AL CAPITOLO 9, PARAGRAFO 4.4.4-, LETTERA B)

¹ punti di riconsegna della rete di distribuzione misurati con dettaglio giornaliero, di cui alla lettera p) dell’art 1.1 del TISG, appartenenti alle categorie d’uso C2, T1 e T2, come definite nella Tabella 1 del TISG.

Nell'ambito di ciascuna Sessione di Bilanciamento mensile L'UdB ha la facoltà di richiedere, secondo le modalità e i termini di cui al presente paragrafo 3 e i termini di cui al successivo paragrafo 5, la rettifica dei dati di prelievo giornaliero dei PdR della distribuzione compresi nell'elenco dei PdR che non hanno positivamente superato le verifiche di cui al comma 9.2 del TISG, come comunicato dal Gestore del SII ai sensi del comma 28.5 del TISG. Non saranno accettate richieste di rettifica relative a PdR non risultanti in tale elenco.

La richiesta di rettifica dovrà essere presentata mediante la trasmissione di una comunicazione all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata **commerciale@pec.sgispa.com** e per conoscenza all'impresa di distribuzione interessata, utilizzando il *Modulo di richiesta di rettifica dati*, debitamente compilato e firmato dal legale rappresentante/procuratore della società munito degli opportuni poteri di firma ovvero da soggetto da questi delegato alla comunicazione², e l'*Allegato 1*³ alla procedura, specificando:

- nel corpo della PEC e nel *Modulo di richiesta di rettifica dati*, i riferimenti telefonici ed e-mail in aggiunta all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata per eventuali comunicazioni da parte di SGI⁴;
- nell'*Allegato 1*, le informazioni relative al/ai nuovo/i dato/i di prelievo giornaliero che rettifica il/i dato/i comunicato/i a SGI dal Gestore del SII seguendone il format reso disponibile da SGI tramite le funzionalità del proprio sito internet.

Ai fini della ricevibilità della richiesta di rettifica, la comunicazione dell'UdB a SGI deve essere corredata da:

1. dichiarazione di aver ottenuto l'accordo degli utenti del servizio di distribuzione (di seguito: "UdD") interessati circa la richiesta di correzione e i relativi dati di cui all'*Allegato 1*;
2. dichiarazione dell'impresa di distribuzione interessata, secondo il modello reso disponibile da SGI tramite le funzionalità del proprio sito internet, con cui l'impresa di distribuzione medesima:
 - a. attesti la correttezza del/dei nuovo/i dato/i di prelievo giornaliero presso il PdR comunicato/i nell'*Allegato 1* ai fini del bilancio di trasporto⁵ e,
 - b. assuma inderogabilmente l'impegno alla rettifica delle informazioni funzionali alla determinazione del prelievo giornaliero calcolato presso il Gestore del SII⁶, secondo le

² In occasione della prima richiesta di rettifica dovrà essere rilasciata dichiarazione sostitutiva attestante i poteri di firma secondo il modello reso disponibile da SGI.

³ In formato csv e con la medesima struttura del pacchetto informativo di cui al punto 1, lettera a), della Delibera 181/20, con volumi espressi in Sm³, senza cifre decimali e senza separatore delle migliaia

⁴ Ivi inclusa la trasmissione da parte di SGI dell'eventuale comunicazione di mancata accettazione di cui al successivo paragrafo 5.

⁵ Con la presentazione di tale dichiarazione l'impresa di distribuzione, nel dichiarare che i dati comunicati "corrispondono ai dati effettivi di prelievo in possesso dell'impresa di distribuzione e pertanto, ne attesta la veridicità e correttezza", attesta che i dati comunicati nell'ambito della presente procedura corrispondono alle informazioni di prelievo in suo possesso sulla base delle evidenze e dei documenti nella propria disponibilità al momento della dichiarazione.

⁶ Ovvero a verificare presso il SII il corretto recepimento ed elaborazione del dato.

modalità e le tempistiche da quest'ultimo definite, in tempi utili per lo svolgimento della sessione di aggiustamento relativa all'anno di riferimento, la determinazione presso il Gestore del SII delle capacità di trasporto presso i city-gate relative al mese successivo al termine per la presentazione della richiesta di cui al presente paragrafo 3, con riferimento alle richieste relative a punti di riconsegna della distribuzione misurati con dettaglio giornaliero, di cui alla lettera p) dell'art. 1.1 del TISG, appartenenti alle categorie d'uso C2, T1 e T2, come definite nella Tabella 1 di cui all'Allegato A del TISG, ovvero in tempi utili per lo svolgimento della Sessione di Aggiustamento relativa all'anno di riferimento, con riferimento alle richieste relative agli altri punti di riconsegna della distribuzione; ovvero, qualora l'UdB non sia in grado di ottenere tale dichiarazione nei termini di cui al precedente punto 2 nei termini di cui al successivo paragrafo 5,4

3. dichiarazione del medesimo UdB, secondo il modello reso disponibile da SGI tramite le funzionalità del proprio sito internet, con cui l'UdB medesimo:
 - a. attesti di aver richiesto per tempo all'impresa di distribuzione interessata, per il tramite dell'UdD interessato, la rettifica delle informazioni funzionali alla determinazione del prelievo giornaliero calcolato nel rispetto delle tempistiche e modalità previste dal Gestore dal SII (se presenti sin dal la prima pubblicazione del Gestore del SII di cui al comma 28.1 del TISG), e di non aver ottenuto dall'impresa di distribuzione, nel rispetto delle tempistiche e modalità di cui alla presente Procedura nonché secondo le modalità e le tempistiche eventualmente previste dalla medesima impresa di distribuzione, il nuovo dato di prelievo giornaliero da considerare in luogo di quello calcolato e comunicato ai sensi del comma 28.5 del TISG dal Gestore del SII né la documentazione di cui al precedente punto 2 né conferma del prelievo giornaliero calcolato e reso disponibile dal Gestore del SII ai sensi del TISG, comma 28.5;
 - b. indichi sotto la propria responsabilità il/i nuovo/i dato/i di prelievo giornaliero del punto di distribuzione da utilizzare ai fini del bilanciamento (SGI provvederà ad informare l'Autorità inviando i riferimenti dell'UdB, dell'impresa di distribuzione, dell'UdD, nonché dati e PdR per ogni eventuale seguito di competenza della stessa)⁷
 - c. assuma inderogabilmente l'impegno a richiedere all'impresa di distribuzione interessata, per il tramite dell'UdD interessato, di provvedere alla rettifica di competenza presso il Gestore del SII⁸, secondo le modalità e le tempistiche da quest'ultimo definite, in tempi utili per la determinazione presso il Gestore del SII delle capacità di trasporto presso i city-gate relative al mese successivo al termine per la presentazione della richiesta di cui al presente paragrafo 3, con riferimento alle richieste relative a punti di riconsegna della distribuzione misurati con dettaglio giornaliero, di cui alla lettera p) dell'art. 1.1 del TISG, appartenenti alle categorie d'uso C2, T1 e T2, come definite nella Tabella 1 di cui all'Allegato A del TISG,

⁷ Con la presentazione di tale dichiarazione l'UdB, nel dichiarare che i dati comunicati "corrispondono ai dati effettivi di prelievo in possesso dell'Utente del Bilanciamento e pertanto, ne attesta la veridicità e correttezza", attesta che i dati comunicati nell'ambito della presente procedura corrispondono alle informazioni di prelievo in suo possesso sulla base delle evidenze e dei documenti nella propria disponibilità al momento della dichiarazione.

⁸ Ovvero a verificare presso il SII il corretto recepimento ed elaborazione del dato.

ovvero in tempi utili per lo svolgimento della Sessione di Aggiustamento relativa all'anno di riferimento, con riferimento alle richieste relative agli altri punti di riconsegna della distribuzione; ~~lo svolgimento della sessione di aggiustamento relativa all'anno di riferimento;~~

ovvero, in alternativa a quanto previsto al precedente punto 3,

4. dichiarazione dell'UdD, secondo il modello reso disponibile da SGI tramite le funzionalità del proprio sito internet, con cui l'UdD medesimo:
 - a. attesti di aver richiesto per tempo all'impresa di distribuzione interessata la rettifica delle informazioni funzionali alla determinazione del prelievo giornaliero calcolato nel rispetto delle tempistiche e modalità previste dal Gestore del SII (se presenti sin dalla prima pubblicazione del Gestore del SII di cui al comma 28.1 del TISG), e di non aver ottenuto dall'impresa di distribuzione, nel rispetto delle tempistiche e modalità di cui alla presente Procedura nonché secondo le modalità e le tempistiche eventualmente previste dalla medesima impresa di distribuzione, il nuovo dato di prelievo giornaliero da considerare in luogo di quello calcolato e comunicato ai sensi del comma 28.5 del TISG dal Gestore del SII né la documentazione di cui al precedente punto 2 né conferma del prelievo giornaliero calcolato e reso disponibile dal Gestore del SII ai sensi del TISG, comma 28.5;
 - b. indichi sotto la propria responsabilità il/i nuovo/i dato/i di prelievo giornaliero del punto di distribuzione da utilizzare ai fini del bilanciamento (SGI provvederà ad informare l'Autorità inviando i riferimenti dell'UdB, dell'impresa di distribuzione, dell'UdD, nonché dati e PdR per ogni eventuale seguito di competenza della stessa)⁹;
 - c. assuma inderogabilmente l'impegno a richiedere all'impresa di distribuzione interessata, di provvedere alla rettifica di competenza presso il Gestore del SII¹⁰, secondo le modalità e le tempistiche da quest'ultimo definite, in tempi utili per ~~lo svolgimento della sessione di aggiustamento relativa all'anno di riferimento; la determinazione presso il Gestore del SII delle capacità di trasporto presso i city-gate relative al mese successivo al termine per la presentazione della richiesta di cui al presente paragrafo 3, con riferimento alle richieste relative a punti di riconsegna della distribuzione misurati con dettaglio giornaliero, di cui alla lettera p) dell'art.1.1 del TISG, appartenenti alle categorie d'uso C2, T1 e T2, come definite nella Tabella 1 di cui all'Allegato A del TISG, ovvero in tempi utili per lo svolgimento della Sessione di Aggiustamento relativa all'anno di riferimento, con riferimento alle richieste relative agli altri punti di riconsegna della distribuzione.~~

⁹ Con la presentazione di tale dichiarazione l'UdD, nel dichiarare che i dati comunicati "corrispondono ai dati effettivi di prelievo in possesso dell'Utente della Distribuzione e pertanto, ne attesta la veridicità e correttezza", attesta che i dati comunicati nell'ambito della presente procedura corrispondono alle informazioni di prelievo in suo possesso sulla base delle evidenze e dei documenti nella propria disponibilità al momento della dichiarazione.

¹⁰ Ovvero a verificare presso il SII il corretto recepimento ed elaborazione del dato

SGI non riterrà ammissibili richieste di rettifica di cui al presente paragrafo dei dati di prelievo giornaliero calcolati dal Gestore del SII non complete e/o pervenute oltre i fuori dai termini di cui al successivo paragrafo 5 indicati dalla stessa, e/o che, nei casi in cui l'UdB non abbia presentato la dichiarazione di cui al precedente punto, che siano relative a PdR della distribuzione i cui dati di prelievo giornaliero calcolato siano stati esplicitamente confermati dall'impresa di distribuzione stessa al Gestore del SII nell'ambito della procedura di cui al TISG, comma 28.4.-

Resta inteso che SGI non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'UdB e/o di terzi circa la veridicità, correttezza, puntualità e completezza dei dati messi a disposizione dal Gestore del SII e non risponde di eventuali effetti o danni nei confronti dell'UdB o di soggetti terzi derivanti dall'utilizzo di tali informazioni ovvero dalla loro mancata messa a disposizione da parte del Gestore del SII.

Analogamente, SGI non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'UdB e/o di terzi circa la veridicità, correttezza, puntualità e completezza dei dati rettificati, così come comunicati dall'UdB, ai sensi della presente procedura. L'UdB, pertanto, nella presentazione della richiesta di rettifica assume piena e diretta responsabilità in merito a quanto dichiarato e comunicato con la stessa.

SGI rende disponibili all'Autorità le informazioni relative alle richieste di rettifica pervenute ai sensi del presente paragrafo anche per l'esercizio delle sue funzioni di vigilanza e controllo.

4. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI RETTIFICA DI CUI AL CAPITOLO 9, PARAGRAFO 4.4.4, LETTERA C)

L'UdB ha inoltre la facoltà di richiedere a SGI, secondo le modalità di cui al presente paragrafo 4 e i termini di cui al successivo paragrafo 5, di comunicare al Gestore del SII per le attività di propria competenza eventuali rettifiche dei dati di PCM e di CTC di cui alla Delibera 147/2019/R/gas, comma 3.1, punti a) e b), calcolati dal Gestore del SII, con riferimento a PdR, tra quelli di cui alla Deliberazione 334/2023/R/gas, comma 2.2¹¹, e al mese in relazione ai quali:

- I. l'Utente contestualmente comunichi una richiesta di rettifica dei dati di prelievo giornaliero ai sensi del precedente paragrafo 3 ritenuta ammissibile;
- II. la richiesta di rettifica di cui al precedente punto i) sia corredata dalla dichiarazione di cui al punto 2 del precedente paragrafo 3.

In prima applicazione, ai fini dell'eventuale rettifica dei dati di PCM e di CTC a valere sul mese di settembre 2024, l'Utente può comunicare una richiesta con riferimento a punti di riconsegna della distribuzione, tra quelli di cui alla Delibera 334/2023/R/gas, art. 2.2, e a mesi in relazione ai

¹¹ 1 punti di riconsegna della rete di distribuzione misurati con dettaglio giornaliero, di cui alla lettera p) dell'art. 1.1 del TISG, appartenenti alle categorie d'uso C2, T1 e T2, come definite nella Tabella 1 di cui all'Allegato A del TISG.

quali, con riferimento a uno dei 10 mesi antecedenti a quello oggetto della sessione di bilanciamento, abbia precedentemente comunicato a SGI una richiesta di rettifica dei dati di prelievo giornaliero ai sensi del precedente paragrafo 3 ritenuta ammissibile.

La richiesta dovrà essere presentata a SGI nell'ambito della comunicazione di cui al precedente paragrafo 3 unitamente all'Allegato 2¹² alla Procedura, reso disponibile da SGI tramite le funzionalità del proprio sito Internet specificando nel medesimo Allegato 2, le seguenti informazioni: il nuovo dato di prelievo convenzionale massimo; il nuovo dato di capacità di trasporto convenzionale; il PdR con riferimento al quale l'Utente richiede l'applicazione della rettifica; il city-gate al quale il punto di riconsegna della distribuzione risulta sotteso.

Ai fini della ricevibilità della richiesta di rettifica, nell'ambito del Modulo di Richiesta l'UdB deve attestare che il/i nuovo/i dato/i di prelievo convenzionale massimo e di capacità di trasporto convenzionale di cui all'Allegato 2 da comunicare al Gestore del SII è indicato sotto la propria responsabilità (SGI provvederà a informare l'Autorità inviando riferimenti dell'UdB e dell'Impresa di Distribuzione, nonché dati e PdR per ogni eventuale seguito di competenza della stessa).

SGI non riterrà ammissibili richieste non complete e/o pervenute oltre i termini di cui al successivo paragrafo e/o che non soddisfino i requisiti di cui ai precedenti punti i) e ii). Di tali casi SGI darà adeguata informativa all'Autorità per eventuali seguiti di competenza da parte dell'Autorità.

Resta inteso che SGI non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'UdB e/o di terzi circa la veridicità, correttezza, puntualità e completezza dei dati calcolati e/o messi a disposizione dal Gestore del SII e non risponde di eventuali effetti o danni nei confronti dell'UdB o di soggetti terzi derivanti dall'utilizzo di tali informazioni ovvero dalla loro mancata messa a disposizione da parte del Gestore del SII.

Analogamente, SGI non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'UdB e/o di terzi circa la veridicità, correttezza, puntualità e completezza dei dati rettificati, così come comunicati dall'UdB, ai sensi della presente procedura. L'UdB, pertanto, nella presentazione della richiesta di rettifica assume piena e diretta responsabilità in merito a quanto dichiarato e comunicato con la stessa.

SGI rende disponibili all'Autorità le informazioni relative alle richieste pervenute ai sensi del presente paragrafo anche per l'esercizio delle sue funzioni di vigilanza e controllo.

5. TEMPISTICHE PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI RETTIFICA

Ai sensi del Capitolo 9, paragrafo 9.4.4, del Codice di Rete, ~~lea~~ ~~richiestea di rettifica~~ ai sensi della presente procedura dovrà ~~anno~~ -pervenire a SGI entro il **sesto giorno lavorativo** al termine di

¹² In formato csv, con capacità espresse in Sm3/g, senza cifre decimali e senza separatore delle migliaia.

cui al TISG comma 28.6 lettera c bilancio di trasporto definitivo.

SGI comunicherà l'eventuale mancata accettazione della richiesta ~~di rettifica~~ ai contatti di riferimento indicati ~~nel~~ Modulo di Richiesta, con anticipo rispetto alla determinazione del bilancio di trasporto definitivo.

6. CORRISPETTIVO PER LA RETTIFICA

In applicazione della Procedura ed ai sensi di quanto previsto al Capitolo 9, paragrafo 9.4.4, del Codice di Rete, l'UdB che presenta una effettua la richiesta di cui al precedente paragrafo 3 dovrà corrispondere a SGI, per ciascun PdR oggetto della richiesta di rettifica, un corrispettivo pari a Euro 500 + IVA.

Comunicazioni

~~Di seguito è disponibile la bozza di testo standard utile ai fini della richiesta tramite mail:~~

~~“Oggetto: “Richiesta di rettifica dati di prelievo della distribuzione ai sensi della deliberazione 222/2020/R/gas”.~~

~~“Con riferimento alla Procedura pubblicata sul sito internet di Società Gasdotti Italia S.p.A. inerente la richiesta di rettifica, si inviano il Modulo di richiesta di rettifica dati e i relativi Allegati.”~~

~~Per ulteriori informazioni relativamente alla presente procedura è possibile contattare:~~

Ufficio Gestione Commerciale e Trasporto

~~Telefono: 0775 8860 10/22/42~~

~~Indirizzo di posta elettronica: **commerciale@sgispa.com**~~

9D - 8



ALLEGATO 2/A

PROCEDURA RETTIFICA DATI SETTLEMENT-AI SENSI DEL CAPITOLO 9, PAR.9.4.4 DEL CODICE DI RETE – MODULO RICHIESTA (ALLEGATO 2/A – DICHIARAZIONE DATI IMPRESA DI DISTRIBUZIONE) - MODULO RICHIESTA (ALLEGATO 2/A – DICHIARAZIONE DATI IMPRESA DI DISTRIBUZIONE)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

(D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto nato a il Codice Fiscale residente a in qualità di della Società (*inserire denominazione della Impresa di Distribuzione*)..... (di seguito **“Impresa di Distribuzione”**) avente sede legale in Cap. Soc. euro, Codice Fiscale / Partita IVA, iscrizione al registro delle imprese di n°..... munito degli opportuni poteri di firma, -sotto la propria responsabilità, in nome e per conto dell’Impresa di Distribuzione, con riferimento alla competenza del mese di (inserire il mese e l’anno di competenza), consapevole, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, delle responsabilità e sanzioni, previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi, ed assumendone piena responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000;

DICHIARA

- di essere soggetto in possesso di adeguati poteri per attestare, in nome e per conto dell’Impresa di Distribuzione, i nuovi dati di prelievo giornaliero presso il/i Punto/i di Riconsegna che non hanno positivamente superato la verifica di coerenza condotta sui criteri definiti ai sensi dell’art. comma 9.2 del TISG, ai sensi e per gli effetti della “Procedura per la richiesta di rettifica ~~dei dati di prelievo funzionali alla determinazione del bilancio di trasporto definitivo~~ di dati di prelievo della distribuzione ai sensi della deliberazione 222/2020/R/gas e del comunicato Arera 28 luglio 2020 e dei dati funzionali al calcolo della capacità di trasporto conferita presso i city-gate ai sensi della delibera 147/2019/R/gas” che dichiara di conoscere ed accettare;
- che, a tal riguardo, i dati riportati nell’Allegato 1 corrispondono ai dati effettivi di prelievo in possesso della Impresa di Distribuzione e, pertanto, ne attesta la veridicità e correttezza ai fini del bilancio di trasporto.

Il sottoscritto, in nome e per conto dell’Impresa di Distribuzione, dichiara altresì:

- di essere consapevole che Società Gasdotti Italia S.p.A. non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente del Bilanciamento e/o di terzi circa la veridicità, correttezza, puntualità e completezza dei dati rettificati, così come comunicati ai sensi della presente procedura;
- di essere consapevole che Società Gasdotti Italia rende disponibili su richiesta dell'Autorità le informazioni relative alle richieste di rettifica pervenute ai sensi del presente paragrafo anche per l'esercizio delle sue funzioni di vigilanza e controllo;
- di assumere inderogabilmente l'impegno alla rettifica del dato presso il Gestore del SII¹, secondo le modalità e le tempistiche da quest'ultimo definite, in tempi utili per lo svolgimento della Sessione di Aggiustamento relativa all'anno di riferimento la determinazione presso il Gestore del SII delle capacità di trasporto presso i city-gate relative al mese successivo al termine per la presentazione della richiesta di cui al paragrafo 3 della "Procedura per la richiesta di rettifica di dati di prelievo della distribuzione ai sensi della deliberazione 222/2020/R/gas e del comunicato Arera 28 luglio 2020 e di dati funzionali al calcolo della capacità di trasporto conferita presso i city-gate ai sensi della delibera 147/2019/R/gas", con riferimento alle richieste relative a punti di riconsegna della distribuzione misurati con dettaglio giornaliero, di cui alla lettera p) dell'art.1.1 del TISG, appartenenti alle categorie d'uso C2, T1 e T2, come definite nella tabella 1 di cui all'Allegato A del TISG, ovvero in tempi utili per lo svolgimento della Sessione di Aggiustamento relativa all'anno di riferimento, con riferimento alle richieste relative agli altri punti di riconsegna della distribuzione.

Luogo li .. / .. /....
 (data e luogo di sottoscrizione)

Per l'Impresa di Distribuzione

f.to _____ (*)
 (timbro e firma)

(*) Allegare Fotocopia del documento di identità del dichiarante

¹ Ovvero di verificare presso il SII il corretto recepimento ed elaborazione del dato

ALLEGATO 2/B

PROCEDURA RETTIFICA DATI ~~SETTLEMENT AI SENSI DEL CAPITOLO 9, PAR.9.4.4, DEL CODICE DI RETE~~ – MODULO RICHIESTA (ALLEGATO ~~32/B~~ - DICHIARAZIONE DATI UTENTE DEL BILANCIAMENTO)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

(D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto nato a il Codice Fiscale residente a in qualità di della Società (*inserire denominazione sociale dell'Utente del Bilanciamento*)..... (di seguito **“Utente del Bilanciamento”**) avente sede legale in Cap. Soc. euro, Codice Fiscale / Partita IVA, iscrizione al registro delle imprese di n° munito degli opportuni poteri di firma, ~~–~~ sotto la propria responsabilità, in nome e per conto dell'Utente del Bilanciamento, con riferimento alla competenza del mese di (inserire il mese e l'anno di competenza), consapevole, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, delle responsabilità e sanzioni, previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi, ed assumendone piena responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000;

DICHIARA

- di essere soggetto in possesso di adeguati poteri per attestare, in nome e per conto dell'Utente del Bilanciamento, i nuovi dati di prelievo giornaliero presso al/i Punto/i di Riconsegna che non hanno positivamente superato la verifica di coerenza condotta sui criteri definiti ai sensi dell'art. comma-9.2 del TISG, ai sensi e per gli effetti della *“Procedura per la richiesta di rettifica dei dati di prelievo funzionali alla determinazione del bilancio di trasporto definitivo e dei dati funzionali al calcolo della capacità di trasporto conferita presso i city-gate”* che dichiara di conoscere ed accettare;
- che l'Utente del Bilanciamento ha richiesto all'Impresa di Distribuzione, per il tramite dell'UdD interessato, ~~–~~ la rettifica delle informazioni funzionali alla determinazione del prelievo giornaliero calcolato presso il Gestore del SII nel rispetto delle tempistiche e modalità previste dal Gestore dal SII (se presenti sin dal la prima pubblicazione del Gestore del SII di cui all'art. comma-28.1 del TISG) e di non aver ottenuto dall'Impresa di Distribuzione ~~–~~, nel rispetto delle tempistiche eventualmente previste dalla medesima Impresa di Distribuzione, il nuovo dato di prelievo giornaliero da considerare

in luogo di quello calcolato e comunicato ai sensi dell'~~art. comma~~ 28.5 del TISG dal Gestore del SII né la documentazione di cui al punto 2 della "Procedura per la richiesta di rettifica dei dati di prelievo funzionali alla determinazione del bilancio di trasporto definitivo e dei dati funzionali al calcolo della capacità di trasporto conferita presso i city-gate" né conferma del prelievo giornaliero calcolato e reso disponibile dal Gestore del SII ai sensi del TISG, ~~art.comma~~ 28.5;

- che, a tal riguardo, i dati riportati nell'Allegato 1 corrispondono ai dati effettivi di prelievo in possesso dell'Utente del Bilanciamento e, pertanto, ne attesta la veridicità e correttezza~~:-~~;
- Di essere consapevole che Società Gasdotti Italia rende disponibili su richiesta dell'Autorità le informazioni relative alle richieste di rettifica pervenute ai sensi del presente paragrafo anche per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo;
- di assumere inderogabilmente l'impegno di richiedere all'Impresa di Distribuzione interessata, per il tramite dell'UdD interessato, di provvedere alla rettifica del dato presso il Gestore del SII², secondo le modalità e le tempistiche da quest'ultimo definite, in tempi utili per ~~lo svolgimento della Sessione di Aggiustamento relativa all'anno di riferimento~~ la determinazione presso il Gestore del SII delle capacità di trasporto presso i city-gate relative al mese successivo al termine per la presentazione della richiesta di cui al paragrafo 3 della "procedura per la richiesta di rettifica di dati di prelievo della distribuzione ai sensi della deliberazione 222/2020/r/gas e del comunicato Arera 28 luglio 2020 e di dati funzionali al calcolo della capacità di trasporto conferita presso i city-gate ai sensi della delibera 147/2019/r/gas", con riferimento alle richieste relative a punti di riconsegna della distribuzione misurati con dettaglio giornaliero, di cui alla lettera p) dell'art.1.1 del TISG, appartenenti alle categorie d'uso C2, T1 e T2, come definite nella ~~tabella 1 di cui all'Allegato A del~~ TISG, ovvero in tempi utili per lo svolgimento della Sessione di Aggiustamento relativa all'anno di riferimento, con riferimento alle richieste relative agli altri punti di riconsegna della distribuzione.

Luogo li .. / .. / ..
(data e luogo di sottoscrizione)

Per l'Utente del Bilanciamento

f.to _____ (*)
(timbro e firma)

(*) Allegare Fotocopia del documento di identità del dichiarante

² Ovvero di verificare presso il SII il corretto recepimento ed elaborazione del dato

ALLEGATO 2/C

PROCEDURA RETTIFICA DATI ~~SETTLEMENT AI SENSI DEL CAPITOLO 9, PAR. 9.4.4, DEL CODICE DI RETE~~ – MODULO RICHIESTA (ALLEGATO 32/C - DICHIARAZIONE DATI UTENTE DELLA DISTRIBUZIONE)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

(D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto nato a il Codice Fiscale residente a in qualità di della Società (*inserire denominazione sociale dell'Utente della Distribuzione*)..... (di seguito **“Utente della Distribuzione”**) avente sede legale in Cap. Soc. euro, Codice Fiscale / Partita IVA, iscrizione al registro delle imprese di n° munito degli opportuni poteri di firma, , sotto la propria responsabilità, in nome e per conto dell'Utente della Distribuzione, con riferimento alla competenza del mese di (inserire il mese e l'anno di competenza), consapevole, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, delle responsabilità e sanzioni, previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi, ed assumendone piena responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000;

DICHIARA

- di essere soggetto in possesso di adeguati poteri per attestare, in nome e per conto dell'Utente della Distribuzione, i nuovi dati di prelievo giornaliero presso al/i Punto/i di Riconsegna che non hanno positivamente superato la verifica di coerenza condotta sui criteri definiti ai sensi dell'art. comma 9.2 del TISG, ai sensi e per gli effetti della *“Procedura per la richiesta di rettifica dei dati di prelievo funzionali alla determinazione del bilancio di trasporto definitivo”* che dichiara di conoscere ed accettare;
- di aver ha richiesto all'Impresa di Distribuzione, la rettifica delle informazioni funzionali alla determinazione del prelievo giornaliero calcolato presso il Gestore del SII nel rispetto delle tempistiche e modalità previste dal Gestore dal SII (se presenti sin dal la prima pubblicazione del Gestore del SII di cui all'art. comma 28.1 del TISG) –e di non aver ottenuto dall'Impresa di Distribuzione–, nel rispetto delle tempistiche eventualmente previste dalla medesima Impresa di

Distribuzione, il nuovo dato di prelievo giornaliero da considerare in luogo di quello calcolato e comunicato ai sensi dell'~~art. comma~~ 28.5 del TISG dal Gestore del SII -né la documentazione di cui al punto 2 della "Procedura per la richiesta di rettifica dei dati di prelievo funzionali alla determinazione del bilancio di trasporto definitivo e dei dati funzionali al calcolo della capacità di trasporto conferita presso i city-gate" né conferma del prelievo giornaliero calcolato e reso disponibile dal Gestore del SII ai sensi del TISG, ~~art.comma~~ 28.5;

- che, a tal riguardo, i dati riportati nell'Allegato 1 corrispondono ai dati effettivi di prelievo in possesso dell'Utente della Distribuzione e, pertanto, ne attesta la veridicità e correttezza.
- Di essere consapevole che Società Gasdotti Italia rende disponibili su richiesta dell'Autorità le informazioni relative alle richieste di rettifica pervenute ai sensi del presente paragrafo anche per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo;
- di assumere inderogabilmente l'impegno di richiedere all'Impresa di Distribuzione interessata, , di provvedere alla rettifica del dato presso il Gestore del SII³, secondo le modalità e le tempistiche da quest'ultimo definite, in tempi utili per ~~lo svolgimento della Sessione di Aggiustamento relativa all'anno di riferimento.~~ la determinazione presso il Gestore del SII delle capacità di trasporto presso i city-gate relative al mese successivo al termine per la presentazione della richiesta di cui al paragrafo 3 della "procedura per la richiesta di rettifica di dati di prelievo della distribuzione ai sensi della deliberazione 222/2020/r/gas e del comunicato Arera 28 luglio 2020 e dei dati funzionali al calcolo della capacità di trasporto conferita presso i city-gate ai sensi della delibera 147/2019/r/gas", con riferimento alle richieste relative a punti di riconsegna della distribuzione misurati con dettaglio giornaliero, di cui alla lettera p) dell'art.1.1 del TISG, appartenenti alle categorie d'uso C2, T1 e T2, come definite nella tabella 1 di cui all'Allegato A del TISG, ovvero in tempi utili per lo svolgimento della Sessione di Aggiustamento relativa all'anno di riferimento, con riferimento alle richieste relative agli altri punti di riconsegna della distribuzione.

Luogo li .. / .. /....
(data e luogo di sottoscrizione)

Per l'Utente della Distribuzione

f.to _____ (*)
(timbro e firma)

(*) Allegare Fotocopia del documento di identità del dichiarante

³ Ovvero di verificare presso il SII il corretto recepimento ed elaborazione del dato

CAPITOLO 9/F

PROCEDURA RETTIFICA DATI SETTLEMENT ~~AI SENSI DEL CAPITOLO 9, PAR. 9.4.4, DEL CODICE DI RETE~~ – MODULO DICHIARAZIONE POTERI DI FIRMA E DELEGA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO NOTORIO ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000

Il sottoscritto nato a il
Codice Fiscale residente a in qualità di
..... della Società (*inserire denominazione sociale dell'Utente del Bilanciamento*) (di seguito **"Utente del Bilanciamento"**) avente sede legale in
..... Cap. Soc. euro, Codice Fiscale / Partita IVA
....., iscrizione al registro delle imprese di
n°....., consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate all'art. 76 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, ed assumendone piena
responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/200;

DICHIARA

- di essere Legale Rappresentante *pro tempore* o procuratore dell'Utente del Bilanciamento come sopra meglio identificato;
- di disporre di adeguati poteri di firma ai fini della sottoscrizione della presente dichiarazione e quindi del potere di impegnare la Società in relazione a quanto previsto dalla *"Procedura per la richiesta di rettifica dei dati di prelievo funzionali alla determinazione del bilancio di trasporto definitivo"*, ~~nonché dalle pertinenti disposizioni regolatorie e del Codice di Rete di Società Gasdotti Italia ivi richiamate;~~ della distribuzione ai sensi della deliberazione 222/2020/R/gas e del comunicato Arera 28 Luglio 2020 e dei dati funzionali al calcolo delle capacità di trasporto conferita presso i city-gate ai sensi della delibera 147/2019/R7gas, ~~nonché dalle pertinenti disposizioni regolatorie ivi richiamate;~~
- che, oltre al sottoscritto, i soggetti abilitati ad impegnare l'Utente del Bilanciamento in relazione a tutte le richieste di rettifica che, nei termini di cui alla Procedura, verranno presentate in nome e per conto dell'Utente del Bilanciamento sono i seguenti:

-(nominativo soggetto delegato)..... nato/a il.../.../..., codice fiscale....., residente a,
-(nominativo soggetto delegato)..... nato/a il.../.../..., codice fiscale....., residente a,
-(nominativo soggetto delegato)..... nato/a il.../.../..., codice fiscale....., residente a,
-

Il sottoscritto, in nome e per conto dell'Utente del Bilanciamento, si impegna espressamente affinché quest'ultimo per mezzo di suo legale rappresentate *pro tempore* o procuratore comunichi a Società Gasdotti Italia S.p.A. revoche e/o modifiche che dovessero sopravvenire nei poteri di rappresentanza e/o di quelli conferiti ai soggetti sopra indicati, ivi compresi i casi di sostituzione e/o integrazione dei soggetti delegati.

Luogo li .. / .. /....
(data e luogo di sottoscrizione)

Per l'Utente del Bilanciamento

F.to _____ (*)
(timbro e firma)

(*) Allegare documento di identità del sottoscrittore

9F- 2

CAPITOLO 9G

PROCEDURA RETTIFICA DATI SETTLEMENT ~~AI SENSI DEL CAPITOLO 9, PAR.9.4.4, DEL CODICE DI RETE~~ – MODULO RICHIESTA

Modulo di richiesta di rettifica dei dati di prelievo funzionali alla determinazione del bilancio di trasporto definitivo

Il sottoscritto nato a il Codice Fiscale residente a in qualità di della Società (*inserire denominazione sociale dell'Utente del Bilanciamento*) (di seguito **“Utente del Bilanciamento”**) avente sede legale in Cap. Soc. euro, Codice Fiscale / Partita IVA, iscrizione al registro delle imprese di n°..... munito degli opportuni poteri per la sottoscrizione del presente “Modulo di richiesta di rettifica dei dati di prelievo funzionali alla determinazione del bilancio di trasporto definitivo”, sotto la propria responsabilità, in nome e per conto dell'Utente del Bilanciamento,

DICHIARA

- di conoscere e accettare espressamente tutte le disposizioni definite nella *“Procedura per la richiesta di rettifica dei dati di prelievo ~~funzionali alla determinazione del bilancio di trasporto definitivo della distribuzione ai sensi della deliberazione 222/2020/R/gas e del comunicato Arera 28 Luglio 2020 e dei dati funzionali al calcolo delle capacità di trasporto conferita presso i city-gate ai sensi della deliberazione 147/2019/R/gas~~”*, nonché le disposizioni regolatorie e del Codice di Rete di Società Gasdotti Italia S.p.A. ivi richiamate;
- di essere consapevole che Società Gasdotti Italia S.p.A non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente del Bilanciamento e/o di terzi circa la veridicità, correttezza, puntualità e completezza dei dati rettificati, così come comunicati ai sensi della presente procedura;
- di assumere piena e diretta responsabilità in merito a quanto dichiarato e comunicato con la presente richiesta;
- di aver ottenuto l'accordo degli utenti del servizio di distribuzione interessati circa la richiesta di correzione e i relativi dati di cui all'Allegato 1

9G- 1

- di essere consapevole che ai fini delle eventuali rettifiche ai dati di prelievo convenzionale massimo (di seguito “PCM”) e di capacità di trasporto convenzionale (di seguito “CTC”) di cui alla delibera 147/2019/R/gas, art. 3.1, punti a) e b), la richiesta di rettifica dei dati di prelievo giornaliero deve essere corredata dalla dichiarazione dell’Impresa di Distribuzione con la quale attesti la correttezza del/dei nuovo/i dato/i di prelievo giornaliero presso il/i PdR comunicato/i nell’Allegato 1 e assuma inderogabilmente l’impegno alla rettifica delle informazioni funzionali alla determinazione del prelievo giornaliero calcolato presso il Gestore del SII, secondo le modalità e le tempistiche da quest’ultimo definite, in tempi utili per la determinazione presso il Gestore del SII delle capacità di trasporto presso i city-gate relative al mese successivo al termine per la presentazione della richiesta di cui al paragrafo 3 della “Procedura per la richiesta di rettifica di dati di prelievo della distribuzione ai sensi della deliberazione 222/2020/R/gas e del comunicato Arera 28 luglio 2020 e dei dati funzionali al calcolo della capacità di trasporto conferita presso i city-gate ai sensi della delibera 147/2019/R/gas”

E COMUNICA

- le informazioni, di cui all’Allegato 1, relative ai nuovi dati di prelievo giornaliero che rettificano i dati comunicati a Società Gasdotti Italia S.p.A dal Gestore del SII in relazione al/ai Punto/i di Riconsegna che non hanno positivamente superato la verifica di coerenza condotta sui criteri definiti ai sensi del comma 9.3 del TISG
- che, in base alle informazioni in proprio possesso, la causa cui è riconducibile la non correttezza del dato comunicato dal Gestore del SII è la seguente¹:
.....
.....
- che eventuali comunicazioni da parte di Società Gasdotti Italia S.p.A, inclusa l’eventuale comunicazione di mancata accettazione da parte di Società Gasdotti Italia S.p.A dei dati di cui all’Allegato 1, dovranno essere inviate via e-mail ai contatti di riferimento di seguito indicati

Indirizzo Email dell’utente:

Per l’Utente del Bilanciamento

Luogo li .. / .. /
(data e luogo di sottoscrizione)

F.to _____
(timbro e firma)

¹ Informazione di natura facoltativa utilizzata in supporto al miglioramento del processo di rettifica.

CAPITOLO 9/H

PROCEDURA PER LA RICHIESTA DI RETTIFICA DI DATI DI PRELIEVO DELLA DISTRIBUZIONE E DI DATI FUNZIONALI AL CALCOLO DELLE CAPACITÀ DI TRASPORTO CONFERITE PRESSO I CITY-GATE NELL'AMBITO DELLA SESSIONE DI AGGIUSTAMENTO DI CUI AL CAPITOLO 9 DEL CODICE DI RETE

1. PREMESSA

Con riferimento a quanto previsto nel Capitolo 9, paragrafo 9.4.5 del Codice di Rete, la presente procedura (di seguito procedura) definisce, nell'ambito delle attività funzionali alla determinazione degli esiti delle Sessioni di aggiustamento di cui al medesimo paragrafo, modalità e termini per la presentazione a Società Gasdotti Italia S.p.A. (di seguito "SGI") da parte dell'utente del bilanciamento (di seguito "UdB"):

- di richieste di rettifica dei dati di prelievo giornaliero calcolati dal Gestore del SII relativi ai punti di riconsegna della distribuzione (di seguito "PdR") compresi nell'elenco di cui al Capitolo 9, paragrafo 9.4.5, che non hanno positivamente superato le verifiche di coerenza condotte dal Gestore del SII rispetto ai dati in proprio possesso, sia l'elenco dei punti di cui al medesimo paragrafo, come comunicati dal Gestore del SII a SGI.

- nell'ambito della Sessione di aggiustamento annuale, di richieste di comunicare al Gestore del SII per le attività di propria competenza eventuali rettifiche dei dati di prelievo convenzionale massimo (di seguito "PCM") e di capacità di trasporto convenzionale (di seguito "CTC") di cui alla deliberazione 147/2019/R/Gas, comma 3.1, punti a) e b), calcolati dal Gestore del SII, con riferimento al/ai mese/i, a partire dal 12° mese antecedente al termine di cui al successivo paragrafo 5, e ai PdR tra quelli della delibera 334/2023/R/Gas comma 2.2¹, in relazione ai quali l'UdB comunichi a SGI una richiesta di rettifica ai sensi del Capitolo 9, paragrafo 3.4.5 ritenuta ammissibile;

- di richieste di rettifica dei dati di CTC di cui alla deliberazione 147/2019/R/Gas, comma 3.1, punto b), calcolati dal Gestore del SII, con riferimento al/ai mese/i e ai PdR tra quelli di cui alla deliberazione 147/2019/R/Gas comma 4.4 in relazione ai quali il dato prelievo giornaliero errato sia positivamente corretto presso il Gestore del SII.

¹ PdR misurati mensilmente con dettaglio giornaliero di cui alla lettera p) del comma 1.1 del TISG appartenenti alle categorie d'uso C2, T1 e T2 come definite nella Tabella 1 del TISG.

2. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI RETTIFICA DI CUI AL CAPITOLO 9, PARAGRAFO 9.4.5 PUNTI 2) E 3)

L'UdB ha la facoltà di richiedere la rettifica dei dati di prelievo giornaliero calcolato dal Gestore del SII relativi ai PdR compresi:

a) dei punti che non hanno positivamente superato le verifiche di coerenza condotte dal Gestore del SII rispetto ai dati in proprio possesso

e/o

b) nell'elenco dei punti relativi alle segnalazioni.

Non saranno accettate richieste di rettifica relative a PdR non risultanti in tali elenchi.

Tutte le richieste di rettifica dei dati di prelievo giornaliero riferiti ai PdR gestiti da un'Impresa di Distribuzione, dovranno essere presentate mediante la trasmissione di un'unica comunicazione all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata **commerciale@pec.sgispa.com** e per conoscenza alla medesima Impresa di Distribuzione utilizzando l'apposito Modulo di Richiesta, debitamente compilato e firmato dal legale rappresentante / procuratore della società munito degli opportuni poteri di firma ovvero, ove rientranti nei predetti poteri, da soggetto da questi espressamente delegato alla comunicazione (in occasione della prima richiesta di rettifica dovrà essere rilasciata dichiarazione sostitutiva attestante i poteri di firma secondo il modello reso disponibile da SGI), e l'Allegato 1² alla Procedura, resi disponibili da SGI tramite le funzionalità del proprio sito Internet, specificando:

1. nel corpo della PEC e nel Modulo di Richiesta, i riferimenti telefonici ed e-mail in aggiunta all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata per eventuali comunicazioni da parte di SGI, Ivi inclusa la trasmissione da parte di SGI dell'eventuale comunicazione di mancata accettazione di cui al successivo paragrafo 5;
2. nell'Allegato 1, le informazioni relative al/ai nuovo/i dato/i di prelievo che rettifica il/i dato/i comunicato/i a SGI dal Gestore del SII sequendone il format reso disponibile da SGI tramite le funzionalità del proprio sito internet.

Ai fini della ricevibilità della richiesta di rettifica, la comunicazione dell'UdB deve essere corredata di:

² In formato .csv e con la medesima struttura del pacchetto informativo di cui al punto 1) lettera a) della Del.181/2020/R/Gas con volumi espressi in smc e senza cifre decimali e senza separatore delle migliaia.

1. dichiarazione (Modulo di Richiesta) di aver ottenuto l'accordo degli utenti del servizio di distribuzione (di seguito: "UdD") interessati in merito a ciascuna richiesta di rettifica e ai relativi dati di cui all'Allegato 1;
2. dichiarazione da parte dell'Impresa di Distribuzione interessata (Allegato 2), secondo il modello reso disponibile da SGI tramite le funzionalità del proprio sito Internet, con cui l'Impresa di Distribuzione medesima:

a) attesti la correttezza del/dei nuovo/i dato/i di prelievo giornaliero presso il/i PdR comunicato/i nell'Allegato 1 ai fini della sessione di aggiustamento³,

b) assuma inderogabilmente l'impegno alla rettifica delle informazioni funzionali alla determinazione del prelievo giornaliero calcolato presso il Gestore del SII⁴, ovvero a verificare presso il SII il corretto recepimento ed elaborazione del dato secondo le modalità e le tempistiche da quest'ultimo definite, in tempi utili per la determinazione presso il Gestore del SII delle capacità di trasporto presso i city-gate relative al mese successivo al termine per la presentazione della richiesta di cui al presente paragrafo, con riferimento alle richieste relative a PdR della distribuzione misurati con dettaglio giornaliero di cui alla lettera p) del comma 1.1 del TISG appartenenti alle categorie d'uso C2, T1 e T2, come definite dalla Tabella 1 del TISG ovvero in termini utili per lo svolgimento della successiva Sessione di aggiustamento relativa all'anno di riferimento con riferimento alle richieste relative agli altri PdR delle distribuzione;

c) eventuale dichiarazione da parte dell'Impresa di Distribuzione interessata, da effettuarsi spuntando l'apposito riquadro contenuto in Allegato 2 e fornendo la documentazione a supporto, con cui l'Impresa di Distribuzione medesima attesti, ai sensi di quanto previsto dalla delibera 496/2021/R/gas punto 4, di aver messo in atto azioni ai fini della correzione del/dei prelievo/i; oggetto della/e richiesta/e di rettifica atte a dimostrare di aver agito secondo la dovuta diligenza, allegando idonea documentazione a supporto della dichiarazione,

d) eventuale dichiarazione dell'UdB e degli UdD interessati, ai sensi di quanto previsto dalla delibera 496/2021/R/gas punto 4, da effettuarsi spuntando rispettivamente gli appositi riquadri, contenuti nel Modulo di Richiesta ed in Allegato 3, e fornendo la documentazione a supporto con cui l'UdB e gli UdD medesimi

³ Con la presentazione di tale dichiarazione l'Impresa di Distribuzione, nel dichiarare che i dati comunicati "corrispondono ai dati effettivi di prelievo in possesso della Impresa di Distribuzione e, pertanto, ne attesta la veridicità e correttezza", attesta che i dati comunicati nell'ambito della presente procedura corrispondono alle informazioni di prelievo in suo possesso sulla base delle evidenze e dei documenti nella propria disponibilità al momento della dichiarazione

⁴ Ovvero a verificare presso il SII il corretto recepimento ed elaborazione del dato.

attestino di aver messo in atto gli adempimenti richiesti ai fini del buon esito della sessione di aggiustamento con riferimento al/ai prelievo/i giornaliero/i oggetto della/e richiesta/e di rettifica.

SGL non riterrà ammissibili richieste di rettifica di cui al presente paragrafo non complete e/o pervenute oltre i termini di cui al successivo paragrafo 5.

Resta inteso che SGL non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'UdB e/o di terzi circa la veridicità, correttezza, puntualità e completezza dei dati messi a disposizione dal Gestore del SII e non risponde di eventuali effetti o danni nei confronti dell'UdB o di soggetti terzi derivanti dall'utilizzo di tali informazioni ovvero dalla loro mancata messa a disposizione da parte del Gestore del SII.

Analogamente, SGL non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'UdB e/o di terzi circa la veridicità, correttezza, puntualità e completezza dei dati rettificati, così come comunicati dall'UdB, ai sensi della presente Procedura. L'UdB, pertanto, nella presentazione della richiesta di rettifica assume piena e diretta responsabilità in merito a quanto dichiarato e comunicato con la stessa.

SGL rende disponibili all'Autorità le informazioni relative alle richieste di rettifica pervenute ai sensi del presente paragrafo, ivi inclusa, ai sensi della delibera 496/2021/R/gas, punto 6, la documentazione ricevuta nei casi di cui ai precedenti punti c. e d., anche per l'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, controllo e sanzione.

3. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CUI AL CAPITOLO 9, PARAGRAFO 9.4.5, PUNTO 4

Nell'ambito della Sessione di aggiustamento annuale l'UdB ha inoltre la facoltà di richiedere a SGL, secondo le modalità di cui al presente paragrafo 3 e i termini di cui al successivo paragrafo 5, di comunicare al Gestore del SII per le attività di propria competenza eventuali rettifiche dei dati di PCM e di CTC di cui alla Delibera 147/2019/R7Gas, comma 3.1, punti a) e b), calcolati dal Gestore del SII, con riferimento al/ai mese/i, a partire dal 12° mese antecedente al termine di cui al successivo paragrafo 5, e ai PdR, tra quelli di cui alla Deliberazione 334/2023/R/Gas, comma 2.2⁵, in relazione ai quali l'Utente comunichi a SGL, ai sensi del presente paragrafo, una richiesta di rettifica dei dati di prelievo giornaliero calcolati dal Gestore del SII ritenuta ammissibile.

⁵ PdR misurati con dettaglio giornaliero, di cui alla lettera p) del comma 1.1 del TISG, appartenenti alle categorie d'uso C2, T1 e T2, come definite nella Tabella 1 del TISG.

La richiesta dovrà essere presentata a SGI nell'ambito della comunicazione di cui al precedente paragrafo 2 unitamente all'Allegato 5⁶ alla Procedura, reso disponibile da SGI tramite le funzionalità del proprio sito Internet, specificando nel medesimo Allegato 5, le seguenti informazioni: il/i nuovo/i dato/i di PCM; il nuovo dato di CTC; il/i PdR e il mese/i mesi con riferimento ai quali l'Utente richiede l'applicazione della rettifica; il city-gate a cui ciascun PdR risulta associato.

Ai fini della ricevibilità della richiesta di rettifica, nell'ambito del Modulo di Richiesta l'UdB deve attestare che il/i nuovo/i dato/i di PCM e di CTC di cui all'Allegato 5 da comunicare al Gestore del SII è indicato sotto la propria responsabilità.

SGI non riterrà ammissibili richieste non complete e/o pervenute oltre i termini di cui al successivo paragrafo 5 e/o che non siano relative a richieste di rettifica di dati di prelievo giornaliero calcolati dal Gestore del SII.

Resta inteso che SGI non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'UdB e/o di terzi circa la veridicità, correttezza, puntualità e completezza dei dati calcolati e/o messi a disposizione dal Gestore del SII e non risponde di eventuali effetti o danni nei confronti dell'UdB o di soggetti terzi derivanti dall'utilizzo di tali informazioni ovvero dalla loro mancata messa a disposizione da parte del Gestore del SII.

Analogamente, SGI non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'UdB e/o di terzi circa la veridicità, correttezza, puntualità e completezza dei dati rettificati, così come comunicati dall'UdB, ai sensi della presente procedura. L'UdB, pertanto, nella presentazione della richiesta di rettifica assume piena e diretta responsabilità in merito a quanto dichiarato e comunicato con la stessa.

4. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CUI ALCAPITOLO 9, PARAGRAFO 9.4.5, PUNTO 5

Nell'ambito della Sessione di aggiustamento annuale l'UdB ha inoltre la facoltà di richiedere a SGI, secondo le modalità di cui al presente paragrafo 4 e i termini di cui al successivo paragrafo 5, la rettifica dei dati di CTC di cui alla Delibera 147/2019/R/Gas, comma 3.1, punto b), calcolati dal Gestore del SII, con riferimento al mese/ai mesi e ai PdR, tra quelli di cui alla Delibera 147/2019/R/Gas, comma 4.4⁷, in relazione ai quali il dato di prelievo giornaliero sia stato positivamente corretto presso il Gestore del SII successivamente al calcolo della relativa CTC.

⁶ In formato .csv con capacità espresse in Sm³/g, senza cifre decimali e senza separatore delle migliaia.

⁷ PdR della rete di distribuzione misurati con dettaglio giornaliero, di cui alla lettera p) del comma 1.1 del TISG, appartenenti alle categorie d'uso C2, T1 e T2, come definite nella Tabella 1 del TISG.

La richiesta di rettifica dovrà essere presentata a SGI mediante la trasmissione di una comunicazione all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata commerciale@pec.sgispa.com per conoscenza all'Impresa di Distribuzione interessata, utilizzando l'apposito Modulo di Richiesta, debitamente compilato e firmato dal legale rappresentante / procuratore della società munito degli opportuni poteri di firma, unitamente all'Allegato 3⁸ alla Procedura, reso disponibile da SGI tramite le funzionalità del proprio sito Internet, specificando nel medesimo allegato, le seguenti informazioni: il/i dato/i di capacità di trasporto convenzionale da rettificare; il/i nuovo/i dato/i di capacità di trasporto convenzionale, city-gate, il mese/i mesi oggetto della sessione di aggiustamento con riferimento ai quali l'Utente richiede l'applicazione della rettifica.

Ai fini della ricevibilità della richiesta nell'ambito del Modulo di Richiesta l'UdB deve attestare che:

- dichiarazione dell'UdB medesimo che il dato di CTC da rettificare è, in relazione al punto di riconsegna della distribuzione e al mese cui la richiesta si riferisce, il dato di CTC calcolato e reso disponibile dal Gestore del SII prima della rettifica del dato di prelievo giornaliero presso il Gestore del SII;
- dichiarazione dell'UdB medesimo che il nuovo dato di CTC sia, in relazione al punto di riconsegna della distribuzione e al mese oggetto della sessione di aggiustamento cui la richiesta si riferisce, il dato di CTC come risultante dalla rettifica del dato di prelievo giornaliero effettuata presso il Gestore del SII.;
- dichiarazione dell'Impresa di Distribuzione interessata, secondo il modello reso disponibile da SGI, con cui l'Impresa di Distribuzione medesima attesti di aver messo in atto azioni che abbiano condotto alla correzione del/dei prelievo/i a cui si riferisce il nuovo dato di capacità di trasporto convenzionale.

SGI non riterrà ammissibili richieste non complete e/o pervenute oltre i termini di cui al successivo paragrafo 5.

Resta inteso che SGI non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'UdB e/o di terzi circa la veridicità, correttezza, puntualità e completezza dei dati calcolati e/o messi a disposizione dal Gestore del SII e non risponde di eventuali effetti o danni nei confronti dell'UdB o di soggetti terzi derivanti dall'utilizzo di tali informazioni ovvero dalla loro mancata messa a disposizione da parte del Gestore del SII.

Analogamente, SGI non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'UdB e/o di terzi circa la veridicità, correttezza, puntualità e completezza dei dati rettificati, così come comunicati dall'UdB, ai

⁸ In formato .csv, con capacità espresse in Sm³/g, senza cifre decimali e senza separatore delle migliaia.

sensi della presente procedura. L'UdB, pertanto, nella presentazione della richiesta di rettifica assume piena e diretta responsabilità in merito a quanto dichiarato e comunicato con la stessa.

5. TEMPISTICHE PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI RETTIFICA

Le richieste di rettifica di cui alla presente Capitolo 9H, dovranno pervenire a SGI entro il 20° giorno successivo ai termini entro cui hanno luogo le Sessioni di aggiustamento.

Le richieste di rettifica di cui alla presente Capitolo 9H, dovranno pervenire a SGI entro il 20° giorno successivo ai termini entro cui hanno luogo la Sessione di aggiustamento annuale

SGI comunicherà l'eventuale mancata accettazione della richiesta di rettifica ai contatti di riferimento indicati nel Modulo di Richiesta.

6. -CORRISPETTIVO PER LA RETTIFICA

L'UdB dovrà corrispondere a SGI un corrispettivo pari a Euro 500 + IVA per ciascun PdR oggetto delle proprie richieste di rettifica per i quali non siano state presentate le dichiarazioni di cui al precedente paragrafo, punti c e d.

9H- 7

Modulo di richiesta di rettifica dei dati di prelievo funzionali alla determinazione degli esiti della sessione di aggiustamento

Il sottoscritto nato a il Codice Fiscale residente a in qualità di della Società (*inserire denominazione sociale dell'Utente del Bilanciamento*) (di seguito **“Utente del Bilanciamento”**) avente sede legale in Cap. Soc. euro Codice Fiscale / Partita IVA iscrizione al registro delle imprese di n° munito degli opportuni poteri per la sottoscrizione del presente “Modulo di richiesta di rettifica dei dati di prelievo funzionali alla determinazione del bilancio di trasporto definitivo”, sotto la propria responsabilità, in nome e per conto dell'Utente del Bilanciamento.

DICHIARA

- di conoscere e accettare espressamente tutte le disposizioni definite nella “Procedura per la richiesta di rettifica dei dati di prelievo della distribuzione nell'ambito della sessione di aggiustamento di cui al Capitolo 9, paragrafo 9.4.5” ai sensi della deliberazione 496/2021/R/Gas e di dati funzionali al calcolo della capacità di trasporto conferita presso i city-gate ai sensi della deliberazione 147/2019/R/Gas (c.d. Procedura 2), nonché le disposizioni regolatorie e del Codice di Rete di Società Gasdotti Italia ivi richiamate;
- di essere consapevole che Società Gasdotti Italia non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente del Bilanciamento e/o di terzi circa la veridicità, correttezza, puntualità e completezza dei dati rettificati, così come comunicati ai sensi della presente “Procedura 2”;
- di assumere piena e diretta responsabilità in merito a quanto dichiarato e comunicato con la presente richiesta;
- di aver ottenuto l'accordo degli utenti del servizio di distribuzione interessati circa la richiesta di correzione e i relativi dati di cui all'Allegato 1;
- di essere consapevole che ai fini delle eventuali rettifiche dei dati di prelievo convenzionale massimo (di seguito: PCM) e di capacità di trasporto convenzionale (di seguito: CTC) di cui alla deliberazione 147/2018/R/Gas, comma 3.1 punti a) e b), la richiesta di rettifica dei dati di prelievo giornaliero deve essere corredata dalla dichiarazione dell'Impresa di Distribuzione con la quale attesti la correttezza del/dei nuovi dato/i di prelievo giornaliero presso il/i PdR comunicato/i nell'Allegato 1 e assuma inderogabilmente l'impegno alla rettifica delle informazioni funzionali alla determinazione del prelievo giornaliero calcolato presso il Gestore del SII, secondo le modalità e le tempistiche da quest'ultimo definite, in tempi utili per la determinazione presso il Gestore del SII

delle capacità di trasporto presso i city-gate relative al mese successivo al termine per la presentazione della richiesta di cui al paragrafo 3 della Procedura 2.

E COMUNICA

- le informazioni, di cui all'Allegato 1, relative ai nuovi dati di prelievo giornaliero che rettificano i dati comunicati a Società Gasdotti Italia dal Gestore del SII in relazione al/ai punto/i di riconsegna della distribuzione compresi nell'elenco dei punti di cui al Capitolo 9, paragrafo 9.4.5, punto 2 che non hanno positivamente superato le verifiche di coerenza condotte dal Gestore del SII rispetto ai dati in proprio possesso, ovvero nell'elenco dei punti di cui al Capitolo 9, paragrafo 9.4.5, punto 1.2
- le informazioni di cui all'Allegato 5, se presente, relative ai nuovi valori di PCM e CTC da comunicare al Gestore del SII per le attività di propria competenza;
- che, in base alle informazioni in proprio possesso, la causa cui è riconducibile la non correttezza del dato comunicato dal Gestore del SII è la seguente¹:
.....
- che eventuali comunicazioni da parte di Società Gasdotti Italia, inclusa l'eventuale comunicazione di mancata accettazione da parte di Società Gasdotti Italia dei dati di cui all'Allegato 1, dovranno essere inviate via e-mail ai contatti di riferimento di seguito indicati

Indirizzo Email dell'utente:

Il sottoscritto, in nome e per conto dell'Utente del Bilanciamento, dichiara altresì, ai sensi di quanto previsto dalla delibera 496/2021/R/gas, punto 4 ²:

- con riferimento ai PdR elencati nell'Allegato 1A, di aver messo in atto gli adempimenti richiesti ai fini del buon esito della sessione di aggiustamento con riferimento al/ai prelievo/i giornaliero/i oggetto della/e richiesta/e di rettifica; in particolare³:.....
.....
- di allegare al presente modulo all'interno di un file di archivio compresso idonea documentazione a supporto della dichiarazione di cui al precedente punto:

Per l'Utente del Bilanciamento

Luogo li .. / .. /....

(data e luogo di sottoscrizione)

F.to _____

(timbro e firma)

¹ Informazione di natura facoltativa utilizzata in supporto al miglioramento del processo di rettifica.

² Dichiarazione funzionale alla non applicazione da parte di Società Gasdotti Italia del corrispettivo di cui al paragrafo 5 della Procedura 2; non vincolante ai fini dell'accettazione della richiesta.

³ Informazione di natura facoltativa utilizzata in supporto al miglioramento del processo di rettifica.

PROCEDURA RETTIFICA DATI SETTLEMENT - ALLEGATO 2 – DICHIARAZIONE DATI IMPRESA DI DISTRIBUZIONE

Il sottoscritto nato a il Codice Fiscale residente a in qualità di della Società(inserire denominazione della Impresa di Distribuzione)..... (di seguito **“Impresa di Distribuzione”**) avente sede legale in Cap. Soc. euro, Codice Fiscale / Partita IVA, iscrizione al registro delle imprese di n°..... munito degli opportuni poteri di firma, sotto la propria responsabilità, in nome e per conto dell'Impresa di Distribuzione, con riferimento alla sessione di aggiustamento relativa al periodo (indicare l'anno/gli anni di riferimento per cui è effettuato l'aggiustamento),

DICHIARA

- di essere soggetto in possesso di adeguati poteri per attestare, in nome e per conto dell'Impresa di Distribuzione, i nuovi dati di prelievo giornaliero presso il/i punto/i di riconsegna della distribuzione compresi nell'elenco di cui al Capitolo 9, paragrafo 9.4.5, punto 2, dei punti che non hanno positivamente superato le verifiche di coerenza condotte dal Gestore del SII rispetto ai dati in proprio possesso, ovvero nell'elenco dei punti di cui al Capitolo 9, paragrafo 9.4.5, punto 1.2, ai sensi e per gli effetti della “Procedura per la richiesta di rettifica di dati di prelievo della distribuzione nell'ambito della sessione di aggiustamento di cui al Capitolo 9, paragrafo 9.4.5 ai sensi della deliberazione 496/2021/R/Gas e di dati funzionali al calcolo della capacità di trasporto conferita presso i city-gate ai sensi della deliberazione 147/2018/R/Gas (c.d. Procedura 2)” che dichiara di conoscere ed accettare;
- che, a tal riguardo, i dati riportati nell'Allegato 1 corrispondono ai dati effettivi di prelievo in possesso della Impresa di Distribuzione e, pertanto, ne attesta la veridicità e correttezza ai fini del bilancio di trasporto.
- di essere consapevole che Società Gasdotti Italia non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente del Bilanciamento e/o di terzi circa la veridicità, correttezza, puntualità e completezza dei dati rettificati, così come comunicati ai sensi della presente Procedura 2;
- di assumere inderogabilmente l'impegno alla rettifica delle informazioni funzionali alla determinazione del prelievo giornaliero calcolato presso il Gestore del SII⁴, secondo le modalità e le tempistiche da quest'ultimo definite, in tempi utili per lo svolgimento della successiva Sessione di aggiustamento relativa all'anno di riferimento e in tempi utili per la determinazione presso il Gestore del SII delle capacità di trasporto presso i city-gate relative al mese successivo al termine per la presentazione della richiesta di cui al paragrafo 3 della Procedura 2, con riferimento alle richieste relative ai punti di riconsegna della distribuzione misurati con dettaglio giornaliero, di cui alla lettera p) del comma 1.1 del TISG, appartenenti alle categorie d'uso C2, T1 e T2, come definite nella Tabella 1 del TISG, ovvero in tempi utili per lo svolgimento della Sessione di Aggiustamento

⁴ Ovvero di verificare presso il SII il corretto recepimento ed elaborazione del dato.

relativa all'anno di riferimento, con riferimento alle richieste relative agli altri punti di riconsegna della distribuzione

Il sottoscritto, in nome e per conto dell'Impresa di Distribuzione, dichiara altresì, ai sensi di quanto previsto dalla delibera 496/2021/R/gas, punto 4 ⁵:

- con riferimento ai PdR elencati nell'Allegato 1B, di aver messo in atto le azioni ai fini della correzione del/dei prelievo/i oggetto della/e richiesta/e di rettifica atte a dimostrare di aver agito secondo la dovuta diligenza; in particolare⁶:
- di allegare al presente modulo, all'interno di un file di archivio compresso, idonea documentazione a supporto della dichiarazione di cui al precedente punto;

Luogo li .. / .. /....
(data e luogo di sottoscrizione)

Per l'Utente del Bilanciamento
F.to _____
(timbro e firma)

⁵ Dichiarazione funzionale alla non applicazione da parte di Società Gasdotti Italia del corrispettivo di cui al paragrafo 5 della Procedura 2: non vincolante ai fini dell'accettazione della richiesta.

⁶ Informazione di natura facoltativa utilizzata in supporto al miglioramento del processo di rettifica.

PROCEDURA RETTIFICA DATI SETTLEMENT - ALLEGATO 3 – DICHIARAZIONE UTENTE DELLA DISTRIBUZIONE ⁷

Il sottoscritto nato a il Codice Fiscale residente a in qualità di della Società (*inserire denominazione sociale dell'UdD*) (di seguito **“Utente della Distribuzione”** o **“UdD”**) avente sede legale in Cap. Soc. euro, Codice Fiscale / Partita IVA, iscrizione al registro delle imprese di n° munito degli opportuni poteri di firma, sotto la propria responsabilità, in nome e per conto dell'UdD, con riferimento alla sessione di aggiustamento relativa al periodo (*indicare l'anno/gli anni di riferimento per cui è effettuato l'aggiustamento*),

DICHIARA

di essere soggetto in possesso di adeguati poteri per attestare, in nome e per conto dell'UdD, ai sensi di quanto previsto dalla delibera 496/2021/R/gas, punto 4:

- con riferimento ai PdR elencati nell'Allegato 1C, di aver messo in atto gli adempimenti richiesti ai fini del buon esito della sessione di aggiustamento con riferimento al/ai prelievo/i giornaliero/i oggetto della/e richiesta/e di rettifica; in particolare⁸:
.....
- di allegare al presente modulo, all'interno di un file di archivio compresso, idonea documentazione a supporto della dichiarazione di cui al precedente punto;

Per l'Utente del Bilanciamento

Luogo li .. / .. /
(data e luogo di sottoscrizione)

F.to _____
(timbro e firma)

⁷ Dichiarazione funzionale alla non applicazione da parte di Società Gasdotti Italia del corrispettivo di cui al paragrafo 5 della Procedura 2: non vincolante ai fini dell'accettazione della richiesta.

⁸ Informazione di natura facoltativa utilizzata in supporto al miglioramento del processo di rettifica.

PROCEDURA RETTIFICA DATI SETTLEMENT – MODULO DICHIARAZIONE POTERI DI FIRMA E DELEGA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO NOTORIO

Il sottoscritto nato a il Codice Fiscale residente a in qualità di della Società (*inserire denominazione sociale dell'Utente del Bilanciamento*) (di seguito **"Utente del Bilanciamento"**) avente sede legale in Cap. Soc. euro Codice Fiscale / Partita IVA, iscrizione al registro delle imprese di n°....., consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate all'art. 76 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA

- di essere Legale Rappresentante *pro tempore* o procuratore dell'Utente del Bilanciamento come sopra meglio identificato;
- di disporre di adeguati poteri di firma ai fini della sottoscrizione della presente dichiarazione e quindi del potere di impegnare la Società in relazione a quanto previsto dalla *"Procedura per la richiesta di rettifica di dati di prelievo della distribuzione nell'ambito della sessione di aggiustamento di cui al Capitolo 9, paragrafo 9.4.5, ai sensi della deliberazione 496/2021/R/Gas e di dati funzionali al calcolo della capacità di trasporto conferita presso i city-gate (c.d. Procedura 2)"*, nonché dalle pertinenti disposizioni regolatorie e del Codice di Rete di Società Gasdotti Italia ivi richiamate;
- che, oltre al sottoscritto, i soggetti abilitati ad impegnare l'Utente del Bilanciamento in relazione a tutte le richieste di rettifica che, nei termini di cui alla Procedura, verranno presentate in nome e per conto dell'Utente del Bilanciamento sono i seguenti:

-(nominativo soggetto delegato)..... nato/a il.../.../..., codice fiscale....., residente a
-(nominativo soggetto delegato)..... nato/a il.../.../..., codice fiscale....., residente a
-(nominativo soggetto delegato)..... nato/a il.../.../..., codice fiscale....., residente a
-

Il sottoscritto, in nome e per conto dell'Utente del Bilanciamento, si impegna espressamente affinché quest'ultimo per mezzo di suo legale rappresentate *pro tempore* o procuratore comunichi a Società Gasdotti Italia S.p.A. revoche e/o modifiche che dovessero sopravvenire nei poteri di rappresentanza e/o di quelli conferiti ai soggetti sopra indicati, ivi compresi i casi di sostituzione e/o integrazione dei soggetti delegati.

Luogo li / .. / ..
(data e luogo di sottoscrizione)

_____ Per l'Utente del Bilanciamento

f.to _____ (*)
_____ (timbro e firma)

(*) Allegare documento di identità del sottoscrittore

CAPITOLO 9/L

PROCEDURA RETTIFICA DATI SETTLEMENT – MODULO DICHIARAZIONE POTERI DI FIRMA E DELEGA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO NOTORIO

Il sottoscritto nato a il Codice Fiscale residente a in qualità di della Società (*inserire denominazione sociale dell'Utente del Bilanciamento*) (di seguito **"Utente del Bilanciamento"**) avente sede legale in Cap. Soc. euro Codice Fiscale / Partita IVA, iscrizione al registro delle imprese di n°, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate all'art. 76 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA

- di essere Legale Rappresentante *pro tempore* o procuratore dell'Utente del Bilanciamento come sopra meglio identificato;
- di disporre di adeguati poteri di firma ai fini della sottoscrizione della presente dichiarazione e quindi del potere di impegnare la Società in relazione a quanto previsto dalla *"Procedura per la richiesta di rettifica di dati di prelievo della distribuzione nell'ambito della sessione di aggiustamento di cui al Capitolo 9, paragrafo 9.4.5, ai sensi della deliberazione 496/2021/R/Gas e di dati funzionali al calcolo della capacità di trasporto conferita presso i city-gate (c.d. Procedura 2)"*, nonché dalle pertinenti disposizioni regolatorie e del Codice di Rete di Società Gasdotti Italia ivi richiamate;
- che, oltre al sottoscritto, i soggetti abilitati ad impegnare l'Utente del Bilanciamento in relazione a tutte le richieste di rettifica che, nei termini di cui alla Procedura, verranno presentate in nome e per conto dell'Utente del Bilanciamento sono i seguenti:

.....(nominativo soggetto delegato)..... nato/a il.../.../..., codice fiscale....., residente a,

.....(nominativo soggetto delegato)..... nato/a il.../.../..., codice fiscale....., residente a,

.....(nominativo soggetto delegato)..... nato/a il.../.../..., codice fiscale....., residente a,

.....

Il sottoscritto, in nome e per conto dell'Utente del Bilanciamento, si impegna espressamente affinché quest'ultimo per mezzo di suo legale rappresentate *pro tempore* o procuratore comunichi a Società Gasdotti Italia S.p.A. revoche e/o modifiche che dovessero sopravvenire nei poteri di rappresentanza e/o di quelli conferiti ai soggetti sopra indicati, ivi compresi i casi di sostituzione e/o integrazione dei soggetti delegati.

Luogo li .. / .. / ..
(data e luogo di sottoscrizione)

_____ Per l'Utente del Bilanciamento

f.to _____ (*)
_____ (timbro e firma)

(*) Allegare documento di identità del sottoscrittore

GLOSSARIO

Vengono di seguito elencati alcuni dei termini ricorrenti nel Codice di Rete (alcuni dei quali già definiti all'interno del documento al momento del loro primo utilizzo).

Poiché, nella maggior parte dei casi, tali termini vengono utilizzati con un particolare significato, in funzione dell'argomento trattato, si è ritenuto opportuno riassumerli nel presente allegato per maggior chiarezza e facilità di lettura.

Definizione	Descrizione
<i>Allocazione</i>	Il processo attraverso il quale il Gas, misurato in immissione o in prelievo dalla rete di trasporto, è contabilmente attribuito ai vari Utenti.
<i>Anno Termico</i>	Periodo temporale di riferimento la cui durata va dal 1° ottobre al 30 settembre successivo.
<i>Apparecchiature DMDU</i>	Apparecchiature per le quali è disponibile alla fine della giornata il dato di consumo giornaliero (DMDU = Daily Metered Daily Updated); tale categoria corrisponde con quella individuata dall'Impresa Maggiore mediante la sigla: MG
<i>Apparecchiature DMMU</i>	Apparecchiature per le quali è disponibile il dato di consumo giornaliero ma solo alla fine del mese; tale dato di consumo è ricavabile mediante planimetrazione del diagramma fornito dallo strumento (DMMU = Daily Metered Monthly Updated)
<i>Apparecchiature DMMUC</i>	Apparecchiature per le quali è disponibile il dato di consumo giornaliero ma solo alla fine del mese; tale dato di consumo è ricavabile mediante raccolta (ad esempio

Definizione	Descrizione
	tramite una stampante) delle registrazioni del flow computer installato (DMMUC = Daily Metered Monthly Updated Computer)
<i>Apparecchiature NDM</i>	Apparecchiature che forniscono unicamente il dato di consumo mensile; sono misuratori volumetrici senza flow computer provvisti o meno di registratore grafico di pressione e temperatura (manotermografo). (NDM= Non Daily Metered).
<i>Area di Influenza</i>	Area geografica all'interno della quale viene consumato il Gas Naturale immesso in rete da una determinata centrale di trattamento di produzioni locali.
<i>Area di Prelievo</i>	Ciascuna delle aree geografiche in cui è suddiviso, ai fini tariffari, il territorio nazionale raggiunto dalla rete di metanodotti gestita dal Trasportatore e dall'Impresa Maggiore.
<i>Area Omogenea di Prelievo (AOP)</i>	Porzione di rete di trasporto per la quale il valore del PCS medio mensile del gas naturale riconsegnato sia uguale per tutti i punti di riconsegna e presenti, rispetto ai valori del PCS medio mensile del gas naturale delle AOP adiacenti, una differenza non superiore al $\pm 2\%$.
<i>Capacità di Trasporto disponibile o Capacità Disponibile</i>	E' la quota parte di Capacità di Trasporto non conferita.
<i>Capacità di Trasporto</i>	E' la capacità di trasporto così come definita al capitolo: "Conferimento di capacità di trasporto".
<i>Codice di Rete</i>	Il presente documento, inclusi tutti gli Allegati che ne costituiscono parte integrante ed essenziale.

Definizione	Descrizione
<i>Conferimento</i>	L'esito del processo di impegno di capacità di trasporto che individua la quantità massima di Gas che ciascun Utente può immettere in o prelevare dalla rete, espressa come volume giornaliero misurato alle condizioni standard.
<i>Contratto di Trasporto o Contratto</i>	Il documento attraverso il quale le parti contraenti, cioè il Trasportatore e gli Utenti, definiscono gli elementi specifici del servizio di trasporto richiesto, disciplinato sulla base delle disposizioni di cui al Codice di Rete.
<i>Decreto Legislativo o Decreto</i>	Il Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n°164 "Attuazione della Direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale".
<i>DM 18/06/2010</i>	Decreto ministeriale 18/06/2010 – trasporto e stoccaggio di gas naturale
<i>Delibera</i>	La Delibera n. 137/02 "Adozione di garanzie di libero accesso al servizio di trasporto di gas naturale e di norme per la predisposizione dei codici di rete".
<i>Delibera 336/16</i>	Delibera 336/2016/R/gas: "Avvio di un progetto pilota relativo al conferimento di capacità presso i punti di riconsegna della rete di trasporto gas che alimentano impianti di generazione di energia elettrica"
<i>Delibera 487/17</i>	<i>Delibera 487/2017/R/gas:</i> "Disposizioni in materia di corrispettivi per supero di capacità presso i punti di riconsegna della rete di trasporto gas che alimentano impianti di distribuzione di gas per autotrazione"
<i>Delibera 512/17</i>	Delibera 512/2017/R/gas: "Completamento del progetto pilota relativo al conferimento di capacità presso i punti di riconsegna della rete di trasporto gas che alimentano impianti di generazione di energia elettrica"

Definizione	Descrizione
<i>Delibera 120/01</i>	La Deliberazione 30 maggio 2001, n°120 “Criteri per la determinazione delle tariffe per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale e per l’utilizzo dei terminali di GNL”
<i>Delibera 40/14</i>	Delibera 40/2014/R/gas che ha approvato disposizioni in materia di accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas
<i>Delibera 192/09</i>	Delibera ARG/gas/192/09 recante modifiche della deliberazione 17 luglio 2002, n. 137/02 per la definizione di criteri per il trattamento delle partite di gas naturale non oggetto di misura (gas di autoconsumo, perdite di rete, svasso/invaso della rete e gas non contabilizzato) nell’ambito del servizio di bilanciamento
<i>Delibera 249/12</i>	Delibera 249/2012/R/gas dell’Autorità recante “Disposizioni volte a garantire il bilanciamento del gas naturale in relazione ai prelievi presso Punti di Riconsegna del sistema di trasporto in assenza del relativo utente”
<i>Delibera 361/2013</i>	Delibera 361/2013/R/gas dell’Autorità recante “Disposizioni in materia di bilanciamento di merito economico del gas naturale e di erogazione del servizio di default”
<i>Delibera 555/2012</i>	Delibera 555/2012/R/gas dell’Autorità recante “Ulteriori disposizioni funzionali all’avvio della regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale, disciplinata dal TISG”
<i>Delibera 512/21</i>	Delibera 512/2021/R/gas dell’Autorità, e relativo Allegato A (RMTG), recante “Riassetto dell’attività di misura del gas nei punti di entrata e uscita della rete di trasporto”

Definizione	Descrizione
<u>Delibera 334/23</u>	<u>Delibera 334/2023/R/gas dell'Autorità recante "Disposizioni per l'avvio della riforma dei processi di conferimento della capacità ai punti di riconsegna della rete di trasporto"</u> .
<i>Densità relativa</i>	Si intende il rapporto tra la densità del Gas e quella dell'aria secca, entrambe calcolate alle medesime condizioni di temperatura e pressione.
<i>Dispacciamento</i>	L'unità operativa del Trasportatore che svolge l'attività di dispacciamento – così come definita all'art. 2 del Decreto Legislativo - del Gas sulla rete di trasporto da questi gestita.
<i>Gas combustibile</i>	Il Gas utilizzato per alimentare le centrali di compressione.
<i>Gas o Gas Naturale</i>	Si intende la miscela di idrocarburi, composta principalmente da metano e in misura minore da etano, propano ed idrocarburi superiori. Può contenere anche alcuni gas inerti, tra cui l'azoto e l'anidride carbonica. Il gas naturale viene reso disponibile al trasporto direttamente dopo il trattamento del gas proveniente sia dai giacimenti che dagli stabilimenti del gas naturale liquefatto.
<i>Gas Naturale Liquefatto (GNL)</i>	Si intende Gas Naturale allo stato liquido ad una temperatura minore od uguale alla temperatura di ebollizione in corrispondenza di una pressione prossima a 101,325 kPa.
<i>Giorno-gas</i>	Il periodo di 24 ore consecutive che inizia alle 06.00 di ciascun giorno di calendario e termina alle 06.00 del giorno di calendario successivo.

Definizione	Descrizione
<i>GJ</i>	Giga Joule = 1.000.000.000 joule (riferimento al Sistema Internazionale).
<i>Indice di Wobbe</i>	Il rapporto tra il Potere Calorifico Superiore del Gas per unità di volume e la radice quadrata della sua densità relativa nelle stesse condizioni di riferimento.
<i>Operatore Prudente e Ragionevole</i>	Con tale espressione si intende la cura normalmente posta da una parte nell'esecuzione delle proprie obbligazioni, il livello di diligenza, prudenza e lungimiranza ragionevolmente e normalmente messe in opera da operatori sperimentati che svolgono lo stesso tipo di attività, nelle medesime circostanze o circostanze similari, e che tengono conto degli interessi dell'altra parte.
<i>Misura MG</i>	Misura di volume e PCS di cui è disponibile il valore giornalmente, effettuata con impianti automatizzati.
<i>Misura NMG</i>	Misura di volume e PCS di cui è disponibile il valore solo al termine di un periodo di tempo superiore al giorno (di solito mensilmente), effettuata con impianti tradizionali. Gli impianti NMG per la misurazione del Gas possono essere di tipo: DMMU, DMMUC oppure NDM.
<i>MQP</i>	Massimo Quantitativo Programmato, di cui ai sottoparagrafi 8.3.3 e 8.4.2.
<i>Parte o Parti</i>	Si intendono il Trasportatore e l'Utente, rispettivamente singolarmente e collettivamente.
<i>Periodo annuale di esercizio dell'impianto termico</i>	E' il periodo definito dal Decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993, n. 412, art. 9 comma 2, e sue successive modificazioni; per la zona climatica F, definita all'art. 2 comma 1 del medesimo Decreto, si

Definizione	Descrizione
	assume convenzionalmente come Periodo annuale di esercizio dell'impianto termico il periodo intercorrente tra il 5 settembre ed il 15 giugno.
<i>Periodo di punta</i>	E' il periodo di sei mesi intercorrente tra il 1 novembre ed il 30 aprile di ciascun anno.
<i>Periodo fuori punta</i>	E' il periodo di sei mesi intercorrente tra il 1 maggio ed il 31 ottobre di ciascun anno.
<i>PIG</i>	Dispositivi utilizzati per verificare l'integrità delle condotte che percorrono l'interno delle tubazioni spinti dalla differenza di pressione che si crea a monte ed a valle del loro passaggio. La tipologia di strumentazione in oggetto consente pertanto al Trasportatore di raccogliere informazioni dettagliate relative allo "stato di salute" del metanodotto ispezionato.
<i>Potere Calorifico Superiore o PCS</i>	Per potere calorifico si intende la quantità di calore prodotta dalla combustione completa di una quantità unitaria (di massa o di volume) di Gas a determinate condizioni, quando la pressione di reazione è mantenuta costante ed i prodotti della sua combustione vengono riportati alla temperatura iniziale dei reagenti: si parla di Potere Calorifico Superiore (PCS) se si considera tutta l'energia prodotta dal combustibile (di Potere Calorifico Inferiore se, invece, si sottrae dall'energia totale prodotta l'energia impiegata per l'evaporazione dell'acqua formatasi durante la combustione).
<i>Potere Calorifico Superiore effettivo o PCSe</i>	Il valore medio dei PCS degli ultimi 12 mesi disponibili al momento della pubblicazione.

Definizione	Descrizione
<i>Programma giornaliero o prenotazione giornaliera</i>	Il programma comunicato dagli Utenti al Trasportatore per ciascun Giorno-gas relativamente alle quantità di Gas immesse e prelevate dalla rete di trasporto (traduce il termine anglosassone " <i>nomination</i> ").
<i>Punto di consegna</i>	Il punto fisico della rete nel quale avviene l'affidamento in custodia del Gas dall'Utente al Trasportatore e la sua misurazione.
<i>PCT o Punto di Consegna al Trasportatore</i>	L'aggregazione di più Punti di consegna. Tale Punto può essere: <ul style="list-style-type: none"> • un Punto di Entrata sulla rete del Trasportatore; • il Punto di Consegna dall'Impresa Maggiore; • un Punto di Consegna da Produzione Locale; • un Punto di Immissione da impianto di produzione di biometano.
<i>Punto di Consegna dall'Impresa Maggiore</i>	L'aggregato dei punti fisici di interconnessione in cui il Gas fluisce, fisicamente o virtualmente, dalla Rete Nazionale dell'Impresa Maggiore alle reti gestite dal Trasportatore.
<i>Punto di Consegna da Produzione Locale</i>	Ciascun aggregato, determinato secondo il criterio delle Aree di Influenza dei flussi di Gas, delle Produzioni Locali presenti sulla Rete Regionale gestita dal Trasportatore.
<i>Punto di Entrata sulla rete del Trasportatore o Punto di Entrata RN</i>	Punto di consegna della Rete Nazionale di Gasdotti di proprietà del Trasportatore, o un aggregato di Punti di consegna. Tale Punto può essere: <ul style="list-style-type: none"> • un Punto di Entrata virtuale dai principali campi di produzione o dai loro centri di raccolta e

Definizione	Descrizione
	<p>trattamento; a loro sono aggregati i campi di produzione di minore entità;</p> <ul style="list-style-type: none"> il Punto di Entrata virtuale dai campi di stoccaggio, dato dall'aggregazione dei Punti di consegna da ciascun campo di stoccaggio.
<i>Punto di Interconnessione Virtuale</i>	Punto di Uscita dalla Rete Nazionale costituito dal sottoinsieme dei Punti di Riconsegna direttamente allacciati alla rete gestita dal Trasportatore e facenti parte delle relative Aree di Prelievo.
<i>Punto di Riconsegna</i>	<p>E' il punto fisico della rete (o l'aggregato locale di punti fisici tra loro connessi a valle) nel quale avviene l'affidamento in custodia del Gas dal Trasportatore all'Utente e la sua misurazione.</p> <p>Tale Punto può essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> un Punto di Riconsegna su RR: in tal caso tale Punto è un punto di prelievo presso un Operatore allacciato; un Punto di Riconsegna su RN: in tal caso tale Punto è il Punto di Riconsegna all'Impresa Maggiore oppure il Punto di Riconsegna all'Impresa di Stoccaggio.
<i>Punto di Riconsegna all'Impresa Maggiore</i>	L'aggregato dei punti fisici di interconnessione in cui il Gas fluisce, fisicamente o virtualmente, dalle reti gestite dal Trasportatore alla Rete Nazionale dell'Impresa Maggiore.
<i>Punto di Riconsegna all'Impresa di Stoccaggio</i>	L'aggregato dei Punti di Riconsegna a ciascun campo di stoccaggio.

Definizione	Descrizione
<i>Punti di riconsegna termoelettrici</i>	Punti di Riconsegna su RR che alimentano impianti termoelettrici definiti ai sensi del paragrafo 5.8.3
<i>Punto di Rugiada</i>	Temperatura alla quale, per ogni data pressione, ha inizio la condensazione dell'acqua.
<i>Punto di Rugiada degli idrocarburi</i>	Temperatura alla quale, per ogni data pressione, ha inizio la condensazione degli idrocarburi.
<i>Punto di Uscita o Punto di Uscita RN</i>	Ciascuno dei punti virtuali (derivanti dall'aggregazione di più stacchi) di uscita dalla Rete Nazionale di Gasdotti Ossia un punto di interconnessione con l'estero, di uscita verso stoccaggi o di riconsegna.
<i>Rifacimento di un impianto per la produzione di energia elettrica</i>	L'intervento su un impianto esistente finalizzato a migliorare le prestazioni energetiche ed ambientali attraverso la sostituzione, il ripotenziamento o la totale ricostruzione di componenti che nel loro insieme rappresentano la maggior parte dei costi di investimento sostenuti per la realizzazione di un impianto nuovo di potenza equivalente.
<i>RN o Rete Nazionale</i>	Rete Nazionale di Gasdotti, così come definita con Decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 dicembre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale n°18 del 23 gennaio 2001.
<i>RR o Rete Regionale</i>	Rete di Trasporto Regionale, intesa come il complesso delle reti di gasdotti per mezzo delle quali viene svolta l'attività di trasporto ai sensi dell'Articolo 2, comma 1, lettera ii) del Decreto Legislativo n°164/00, esclusa la Rete Nazionale di Gasdotti.
<i>RQTG</i>	Parte I del Testo Unico della regolazione della qualità e

Definizione	Descrizione
	delle tariffe per i servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale, relativa alla "Regolazione della qualità del servizio di trasporto del gas naturale"
<i>RTTG</i>	Parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe per i servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione
<i>RMTG</i>	"Regolazione del servizio di misura sulla rete di trasporto del gas naturale", approvata con Delibera dell'Autorità 512/21.
<i>Servizio di Default Trasporto</i>	Servizio di fornitura di gas naturale ai sensi della Delibera 249/12/R/gas, e s.m.i. da erogare nei casi in cui su un determinato Punto di riconsegna non sia identificabile l'Utente responsabile dei prelievi afferenti a tale Punto per effetto del mancato conferimento della capacità di trasporto, dell'assenza di relazioni di corrispondenza valide di cui all'art. 21 del TISG, ovvero dell'intervenuta risoluzione del Contratto di Trasporto a seguito di inadempienza dell'Utente.
<i>Sm³</i>	Standard metro cubo, cioè un metro cubo di Gas alle condizioni di riferimento di 288,15 K (= 15 °C) e di 101,325 kPa (= 1,01325 bar).
<i>Specifica di qualità</i>	Specifica tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche e sulla presenza di altri componenti nel Gas Naturale.
<i>TIB</i>	Testo integrato del bilanciamento istituito con delibera 312/2016/R/gas
<i>TISG</i>	Testo Integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (<i>Settlement</i>),

